

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXVI

BARI, 3 MAGGIO 2005

N. 67

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.

Nella 1ª parte si pubblicano: Leggi e Regolamenti regionali, Ordinanze e sentenze della Corte Costituzionale e di Organi giurisdizionali, Circolari aventi rilevanza esterna, Deliberazioni del Consiglio regionale riguardanti l'elezione dei componenti l'Ufficio di presidenza dell'Assemblea, della Giunta e delle Commissioni permanenti.

Nella 2ª parte si pubblicano: le deliberazioni del Consiglio regionale e della Giunta; i Decreti del Presidente, degli Assessori, dei funzionari delegati, di pubbliche autorità; gli avvisi, i bandi di concorso e le gare di appalto.

Gli annunci, gli avvisi, i bandi di concorso, le gare di appalto, sono inseriti nel Bollettino Ufficiale pubblicato il giovedì.

Direzione e Redazione - Presidenza Giunta Regionale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari - Tel. 0805406316-0805406317-0805406372 - Uff. abbonamenti 0805406376 - Fax 0805406379.

Abbonamento annuo di € 134,28 tramite versamento su c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari. Prezzo di vendita € 1,34. I versamenti per l'abbonamento effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo; mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 30° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 11,00, salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo e dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 60 battute (o frazione).

Il versamento dello stesso deve essere effettuato sul c.c.p. n. 18785709 intestato a Regione Puglia - Ufficio Bollettino Ufficiale Bari. Non si darà corso alle inserzioni prive della predetta documentazione.

LE PUBBLICAZIONI SONO IN VENDITA PRESSO LA LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI SRL - VIA CRISANZIO 16 - BARI; LIBRERIA PIAZZO - PIAZZA VITTORIA, 4 - BRINDISI; CASA DEL LIBRO - VIA LIGURIA, 82 - TARANTO; LIBRERIA PATIERNO ANTONIO - VIA DANTE, 21 - FOGGIA; LIBRERIA MILELLA - VIA PALMIERI 30 - LECCE.

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
marzo 2005, n. 537

Regionalizzazione dei Patti territoriali – Assegnazione aggiuntiva di risorse di cui alla delibera Cipe del 25/07/2003, n. 26. Variazione al bilancio 2005 – Istituzione capitolo di entrata e di spesa.

Pag. 7119

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
marzo 2005, n. 552

L.R. 58 del 4.12.81 – L.R. 42 del 6.9.84 – “Dichiarazione di Interesse Locale” – Biblioteca “Chiesa Collegiata dello Spirito Santo” di Giovinazzo.

Pag. 7121

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
marzo 2005, n. 553

L.R. 58 del 4.12.81 – L.R. 42 del 6.9.84 – “Dichiarazione di Interesse Locale” – Biblioteca “Comunità dei Padri Passionisti” di Novoli.

Pag. 7122

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31
marzo 2005, n. 554

Intesa Istituzionale di programma Stato-Regione Puglia. Presa d'atto dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed Attività Culturali per il territorio della Regione Puglia – Atto integrativo. Disposizioni organizzative e finanziarie e variazioni al bilancio di previsione 2005.

Pag. 7124

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15
aprile 2005, n. 612

L.R. 4 agosto 2004, n. 14, art. 3. Programmi setto-

riali. Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 42, comma 2, L.R. n. 28/01.

Pag. 7132

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 633

DGR n. 1440/2003 e n. 1963/2004 – Programma regionale per la tutela dell'ambiente. Attuazione Asse 8 linea d'intervento e). Promozione studi nei settori dei fanghi di depurazione, dell'intrusione salina e degli ecosistemi marini.

Pag. 7135

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 634

Realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale della Puglia e sistemazione delle aree esterne – Parere paesaggistico – Determinazione definitiva della variante al PRG del comune di Bari approvata con Deliberazione G.R. 616/04.

Pag. 7155

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 636

Art. 42, comma 2 della L.R. 28/01 e art. 14 della Legge regionale 29 dicembre 2004, n. 25. Variazione compensativa fra capitoli della U.P.B. 4.7 del Bilancio di previsione anno 2005.

Pag. 7159

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 637

Manfredonia (Fg) – Piano di Lottizzazione Comparto "CA2" del vigente P.R.G. Delibera di C.C. n. 21 del 15/02/2005. Rilascio parere paesaggistico in deroga art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P.

Pag. 7162

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 638

Turi (Ba) – Variante al Piano di F. per individuazione area da destinare ad insediamenti produttivi. Deli-

bera C.C. n. 44 del 01/08/03 e Delibera C.C. n. 42 del 28/09/04 di esame osservazioni.

Pag. 7168

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 639

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 18.000,00 per redazione Piano Regolatore Generale. Cannole (Le) – Esercizio finanziario 2003. Concessione proroga termini.

Pag. 7170

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 640

Mattinata (Fg) – Piano di lottizzazione zona C2A in local. Lamione, ditta D'Apolito Rosa ed altri, in variante al P.R.G. – Approvazione e rilascio parere paesaggistico.

Pag. 7171

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 641

Trinitapoli (Fg) – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva.

Pag. 7175

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 642

Santeramo in Colle (Ba) – Variante al P.R.G. per modifiche al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche. Delibere di G.R. n. 1624/2003 e n. 1732/2004. Approvazione definitiva.

Pag. 7181

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 643

Legge 203/91, art. 18 – Legge 136/99, art. 11 e DLgs 267/00. Accordo di Programma per realizzazione Comune di Trani Programma Integrato – Prot. 369/51. Soggetto proponente: Grassetto Costruzioni s.p.a. Roma.

Pag. 7186

PARTE SECONDA

Deliberazioni del Consiglio e della Giunta

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2005, n. 537

Regionalizzazione dei Patti territoriali – Assegnazione aggiuntiva di risorse di cui alla delibera Cipe del 25/07/2003, n. 26. Variazione al bilancio 2005 – Istituzione capitolo di entrata e di spesa.

Il Presidente della Giunta Regionale, dr. Raffaele Fitto, sulla base dell'istruttoria espletata dalla struttura Programmazione Negoziata del Settore Programmazione e confermata dal dirigente dello stesso Settore e dal dirigente dell'Area delle Politiche Comunitarie, riferisce quanto segue:

Con delibera CIPE n. 26 del 25/07/03 "Regionalizzazione dei Patti territoriali e coordinamento Governo, Regioni e Province autonome per i contratti di programma" ogni Regione e Provincia autonoma assume la responsabilità del coordinamento, della programmazione e della gestione dei patti territoriali che ricadono nel proprio territorio.

La stessa delibera dispone, tra l'altro, che Regioni e Province autonome possano optare tra la gestione diretta e la gestione in service attraverso la stipula di apposita convenzione che regolamenti i rapporti tra le due Amministrazioni.

La Giunta Regionale, con delibera n. 1385 del 5/10/2004, ha optato per la gestione "in service" dei patti territoriali, ha approvato la bozza di convenzione predisposta dalle strutture tecniche del Ministero delle Attività Produttive e dalla Regione e ha autorizzato il Dirigente del Settore Programmazione alla sottoscrizione della convenzione, avvenuta in data 17 gennaio 2005.

La Convenzione prevede, tra l'altro, che le risorse assegnate con delibera Cipe n. 16/2003 al Fondo istituito presso il Ministero delle Attività produttive per il triennio 2003-2005, a valere sulle risorse di cui agli artt. 60 e 61 della legge finanziaria 2003, pari a Euro 16.730.000,00, così come risultano dalla tabella di cui all'allegato 2 della delibera Cipe n. 26/2003, saranno trasferite alla Regione che le utilizzerà secondo i propri atti di indirizzo e di programmazione, dandone opportuna comunicazione al Ministero.

Il Ministero delle Attività Produttive, con nota n. 1126553/GC del 11/01/2005, al fine di procedere con sollecitudine al trasferimento delle suddette risorse aggiuntive relativamente alle annualità 2003 e 2004, ha richiesto a questa Regione una comunicazione circa la finalizzazione delle stesse.

Al fine di consentire al Ministero il trasferimento delle risorse aggiuntive relative alla annualità 2003 e 2004 si rende necessaria una variazione al bilancio 2005 per di istituire specifici capitoli di entrata e di spesa vincolati.

Copertura finanziaria ai sensi della L.R. n. 28/2001

- Accertamento di nuove o maggiori entrate:
Il finanziamento di cui al capitolo che con il presente provvedimento si istituisce è assicurato dalle risorse aggiuntive assegnate con Delibera Cipe n. 26/2003 al Fondo istituito presso il Ministero delle attività produttive per il triennio 2003-2005, a valere sulle risorse di cui agli artt. 60 e 61 della legge finanziaria 2003, quali risultano dalla tabella di cui all'All. 2 delle Delibera Cipe n. 26/2003.
- Apportare, ai sensi del combinato disposto dell'art.42 della L.R. n. 28/01 e dell'art. 14 della L.R. n. 25/2004, le conseguenti variazioni al Bilancio di previsione 2005 in termini di competenza e cassa

PARTE ENTRATA DI NUOVA ISTITUZIONE

c.n.i.	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa
Cap. n. 2032376 U.P.B. 2.1.22	Risorse aggiuntive ex art. 4 Delibera Cipe n.26/2003 "Regionalizzazione Patti Territoriali"	€ 16.730.000,00	€ 16.730.000,00

PARTE SPESA DI NUOVA ISTITUZIONE

c.n.i.	Descrizione Capitolo	Competenza	Cassa
U.P.B. 3.3.3 Cap. n. 1082210	"Azioni a supporto dei Progetti Integrati Territoriali (P.I.T.)"	€ 6.730.000,00	€ 6.730.000,00
U.P.B. 3.3.3 Cap. N: 1082220	"Azioni a supporto dei Progetti Integrati Settoriali (P.I.S.)"	€ 10.000.000,00	€ 10.000.000,00

Il Presidente della Giunta Regionale, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del seguente atto finale che rientra nella specifica competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4 comma 4 della L.R. 7/97 lett. a) e d).

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della G.R.;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile della Struttura Programmazione Negoziata e dal dirigente del Settore Programmazione, che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 la variazione in aumento in

termini di competenza e di cassa di Euro 16.730.000, istituendo apposito capitolo nella parte Entrate e nella parte Spese, così come indicato nello schema riportato in narrativa che qui si intende integralmente riportato per costituirne parte integrante, il cui finanziamento è assicurato dalla delibera Cipe n. 26 del 25/07/2003;

- di destinare le risorse aggiuntive assegnate con delibera Cipe n. 16/2003 al Fondo istituito presso il Ministero delle Attività Produttive per il triennio 2003-2005, a valere sulle risorse di cui agli artt. 60 e 61 della legge finanziaria 2003, pari a 16.730.000 euro, quali risultano dalla tabella di cui all'allegato 2 della delibera Cipe n. 26/2003 secondo la seguente suddivisione:
 - Euro 6.730.000,00 ad azioni a supporto dei Progetti Integrati Territoriali (PIT);
 - Euro 10.000.000,00 ad azioni a supporto dei Progetti Integrati Settoriali (P.I.S.);
- di autorizzare il Settore Ragioneria alle registrazioni contabili conseguenti; di trasmettere copia del presente provvedimento al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 14, comma 2, L.R. n. 25/04;

- di disporre che la presente deliberazione della Giunta Regionale sia pubblicata sul BURP della Regione Puglia ai sensi dell'art. 42, comma 7 L.R. n. 28/01.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2005, n. 552

L.R. 58 del 4.12.81 – L.R. 42 del 6.9.84 – “Dichiarazione di Interesse Locale” – Biblioteca “Chiesa Collegiata dello Spirito Santo” di Giovinazzo.

Assente l'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali, Marcello Rollo, riferisce quanto segue l'Ass. Mazzaracchio:

con istanza del 16.4.2002, la biblioteca dell'Ente ecclesiastico “Chiesa Collegiata dello Spirito Santo” intitolata al “Beato Nicola Paglia” con sede in Giovinazzo, chiedeva la dichiarazione di riconoscimento di interesse locale di cui all'art. 2 della L.R. 58/81 e successiva L.R. 42/84, in relazione anche alle disposizioni dell'art. 49 del D.P.R. n. 616/77.

Tale istanza risultava non esauriente ai fini degli adempimenti istruttori e, pertanto, l'Ufficio Beni Librari, richiedeva la documentazione necessaria ai fini di detto riconoscimento stabilendo un sopralluogo da effettuare presso la Biblioteca della Chiesa Collegiata dello Spirito Santo al fine di redigere il verbale dei beni in dotazione, nonché i requisiti bibliografici e biblioteconomici, come previsto dall'art. 3 della richiamata legge.

Dal sopralluogo effettuato dai funzionari dell'Ufficio Beni Librari in data 31.1.2005, di cui al verbale redatto dagli stessi funzionari al fine di definire la pratica di riconoscimento di interesse locale, risulta che la biblioteca è ospitata in tre locali adiacenti l'uno all'altro, concessi in comodato dall'Istituto Religioso “Figlie della Carità di S. Vincenzo de' Paoli” e che la stessa persegue finalità, attività e

servizi culturali di cui all'art. 4 della L.R. n. 58/81.

Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta dall'Ente richiedente, risulta che l'istituzione bibliotecaria in parola si individua tra quelle le cui funzioni sono state trasferite dallo Stato alla Regione (artt. 47 - 49 D.P.R. n. 616/77).

Pertanto, in relazione all'idoneità dei mezzi disponibili per il perseguimento delle finalità di cui alla L.R. n. 58/81 e successiva L.R. n. 42/84, così come si evince dal verbale allegato, la Biblioteca della “Chiesa Collegiata dello Spirito Santo” che ha sede in Giovinazzo, indirizza la sua attività a “Favorire ed attuare nei suoi programmi la ricerca culturale e scientifica, nella valorizzazione del patrimonio librario, il recupero, restauro e mantenimento dei beni di interesse culturale, storico, artistico e ambientale” e ha tra i suoi obiettivi quello di “favorire la massima diffusione della cultura nelle discipline storiche, filosofiche, scientifiche e religiose”.

La Biblioteca della “Chiesa Collegiata dello Spirito Santo”, opportunamente dotata dei servizi necessari, rappresenta un punto di riferimento culturale, e la “dichiarazione di interesse locale” per la suddetta istituzione bibliotecaria costituisce un obiettivo sociale di tutto rispetto, se si tiene conto della realtà territoriale come quella giovinazzese, in cui manca una biblioteca pubblica vera e propria.

Ciò premesso, l'Ufficio Beni Librari:

- vista la richiesta dell'Ente Ecclesiastico “Chiesa Collegiata dello Spirito Santo” attinente la Biblioteca dello stesso Ente;
- visti gli artt. 47 e 49 del D.P.R. n. 616/77 e il D.P.R. n. 3/72;
- viste le LLAR. n. 58/81 e n. 42/84;
- visto che l'Ufficio Beni Librari ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 58/81, ha provveduto con un sopralluogo, ad una puntuale analisi della attività culturale dell'Ente e della relativa biblioteca;
- vista l'apposita “Relazione di accertamento”

presso la Biblioteca, del 31.1.2005, allegata in copia alla presente deliberazione e della stessa parte integrante, con cui si è proceduto alla ricognizione dei beni, constatando inoltre l'uso pubblico e l'effettiva apertura al pubblico della biblioteca stessa;

- visto che l'Amministrazione Comunale di Giovinazzo si è espressa favorevolmente con nota prot. 3829 del 21.2.2005 in ordine al riconoscimento di "interesse locale" di che trattasi;
- considerato che l'istanza di riconoscimento della istituzione bibliotecaria in parola si riconduce al 2° comma dell'art. 9 della L.R. 58/81, in quanto la formale costituzione è avvenuta con l'approvazione dello statuto dell'Ente proprietario e con l'approvazione del regolamento della biblioteca in data 30.10.2002.

Si ritiene, pertanto di poter procedere al rilascio della "dichiarazione di interesse locale" per la Biblioteca della "Chiesa Collegiata dello Spirito Santo" ai sensi della L.R. n. 58/81, demandando al Presidente della Giunta Regionale l'emissione del relativo decreto di riconoscimento di interesse locale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 - U.P.B. 05.02.01

Il Presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrate o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente atto è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, c. 4, lett. k) della L.R. n. 7/97 e dell'art. 8 della L.R. 22/79.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio Beni Librari;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di dichiarare la Biblioteca della "Chiesa Collegiata dello Spirito Santo" di interesse locale, ai sensi della L.R. n. 58 del 4.12.1981;
- e di demandare al Presidente della Giunta Regionale l'emissione del relativo Decreto di dichiarazione di "interesse locale" alla biblioteca della "Chiesa Collegiata dello Spirito Santo", ai sensi dell'art. 5 della L.R. 58/81;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2005, n. 553

L.R. 58 del 4.12.81 – L.R. 42 del 6.9.84 – "Dichiarazione di Interesse Locale" – Biblioteca "Comunità dei Padri Passionisti" di Novoli.

Assente l'Assessore al Turismo ed ai Beni Culturali, Marcello Rollo, riferisce quanto segue l'Ass. Mazzaracchio:

con istanza del 23.2.2005, la biblioteca della Comunità dei Padri Passionisti, con sede in Novoli, chiedeva la dichiarazione di riconoscimento di interesse locale di cui all'art. 2 della L.R. 58/81 e successiva L.R. 42/84, in relazione anche alle disposizioni dell'art. 49 del D.P.R. n. 616/77.

Tale istanza risultava non esauriente ai fini degli adempimenti istruttori e, pertanto, l'Ufficio Beni Librari, richiedeva la documentazione necessaria ai

fini di detto riconoscimento stabilendo un sopralluogo da effettuare presso la Biblioteca della Comunità dei Padri Passionisti al fine di redigere il verbale dei beni in dotazione, nonché i requisiti bibliografici e biblioteconomici, come previsto dall'art. 3 della richiamata legge.

Dal sopralluogo effettuato dai funzionari dell'Ufficio Beni Librari in data 7.3.2005, di cui al verbale redatto dagli stessi funzionari al fine di definire la pratica di riconoscimento di interesse locale, risulta che la biblioteca è ospitata nei locali del Convento dei Padri Passionisti e che la stessa persegue finalità, attività e servizi culturali di cui all'art. 4 della L.R. n. 58/81.

Inoltre, dall'esame della documentazione prodotta dall'Ente richiedente, risulta che l'istituzione bibliotecaria in parola si individua tra quelle le cui funzioni sono state trasferite dallo Stato alla Regione (artt. 47 - 49 D.P.R. n. 616/77).

Pertanto, in relazione all'idoneità dei mezzi disponibili per il perseguimento delle finalità di cui alla L.R. n. 58/81 e successiva L.R. n. 42/84, così come si evince dal verbale allegato, la Biblioteca della "Comunità dei Padri Passionisti" che ha sede in Novoli, indirizza la sua attività a "favorire ed attuare nei suoi programmi la ricerca culturale e scientifica, nella valorizzazione del patrimonio librario, il recupero, restauro e mantenimento dei beni di interesse culturale, storico, artistico e ambientale" e ha tra i suoi obiettivi quello di "Favorire la massima diffusione della cultura nelle discipline letterarie, filosofiche, storiche e teologiche".

La Biblioteca della "Comunità dei Padri Passionisti" opportunamente dotata dei servizi necessari, oltre a rappresentare un punto di riferimento nel vasto comprensorio sociale che gravita culturalmente intorno alla cittadina di Novoli, consente la quotidiana utilizzazione da parte di quanti ricercano sistematici riferimenti testuali e approfondimenti culturali.

Ciò premesso, l'Ufficio Beni Librari:

- vista la richiesta della Comunità dei Padri Passionisti attinente la Biblioteca dello stesso Ente;

- visti gli artt. 47 e 49 del D.P.R. n. 616/77 e il D.P.R. n. 3/72;

- viste le LLAR. n. 58/81 e n. 42/84;

- visto che l'Ufficio Beni Librari ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 58/81, ha provveduto con un sopralluogo, ad una puntuale analisi della attività culturale dell'Ente e della relativa biblioteca;

- vista l'apposita "Relazione di accertamento" presso la Biblioteca, del 7.3.2005, allegata in copia alla presente deliberazione e della stessa parte integrante, con cui si è proceduto alla ricognizione dei beni, constatando inoltre l'uso pubblico e l'effettiva apertura al pubblico della biblioteca stessa;

- visto che l'Amministrazione Comunale di Novoli si è espressa favorevolmente con Delibera n. 64 del 10.3.2005 in ordine al riconoscimento di "interesse locale" di che trattasi;

- considerato che l'istanza di riconoscimento della istituzione bibliotecaria in parola si riconduce al 2° comma dell'art. 9 della L.R. 58/81.

Si ritiene, pertanto di poter procedere al rilascio della "dichiarazione di interesse locale" per la Biblioteca della "Comunità dei Padri Passionisti" ai sensi della L.R. n. 58/81, demandando al Presidente della Giunta Regionale l'emissione del relativo decreto di riconoscimento di interesse locale.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/01 - U.P.B. 05.02.01

Il Presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrate o di spesa né a carico del Bilancio regionale né a carico degli enti i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione.

Il presente atto è di competenza della Giunta Regionale ai sensi dell'art. 4, c. 4, lett. k) della L.R. n. 7/97 e dell'art. 8 della L.R. 22/79.

L'assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Vista la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Funzionario Istruttore e dal Dirigente dell'Ufficio Beni Librari;

A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di dichiarare la Biblioteca della "Comunità dei Padri Passionisti" di interesse locale, ai sensi della L.R. n. 58 del 4.12.1981;
- di demandare al Presidente della Giunta Regionale l'emissione del relativo Decreto di dichiarazione di "interesse locale" alla biblioteca della "Comunità dei Padri Passionisti" ai sensi dell'art. 5 della L.R. 58/81;
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 31 marzo 2005, n. 554

Intesa Istituzionale di programma Stato-Regione Puglia. Presa d'atto dell'Accordo di Programma Quadro in materia di Beni ed Attività Culturali per il territorio della Regione Puglia – Atto integrativo. Disposizioni organizzative e finanziarie e variazioni al bilancio di previsione 2005.

Il Presidente della Giunta Regionale, ori. dott. Raffaele Fitto, d'intesa con l'Assessore al Turismo e Beni Culturali, dott. Marcello Rollo, sulla base dell'istruttoria espletata dal Settore Beni Culturali, confermata dal dirigente responsabile, riferisce quanto segue:

“Con la D.G.R. n. 95 del 9.2.2000 la Giunta ha approvato l'Intesa Istituzionale di Programma tra Stato e Regione Puglia, a norma dell'art. 32, commi 203 e seguenti della L. 23.12.1996 n. 662.

Tale Intesa, approvata anche dal CIPE con propria delibera del 15.2.2000, è stata stipulata definitivamente in data 16.2.2000. Essa prevede quattro comparti di intervento, oggetto ciascuno di un Accordo di Programma Quadro, ai sensi della Del. CIPE del 21.3.1997.

Per quanto riguarda l'Accordo di Programma Quadro “Beni ed Attività Culturali” la Giunta Regionale, con proprie deliberazioni n. 1423/02 e 1458/03, ha provveduto a destinare le risorse disponibili per la Regione Puglia con le Del. CIPE n. 142/99, n. 84/00 e n. 138/00.

L'A.P.Q. “Beni ed Attività Culturali” è stato sottoscritto in data 22.12.2003 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia e costituisce accertamento di entrata per le risorse vincolate dello Stato rivenienti dalle Del. CIPE di cui in precedenza.

La G.R. con propria delibera n. 394 del 30.03.04 ha preso atto del suddetto Accordo ed ha approvato il relativo piano finanziario della spesa pubblica con le connesse variazioni al bilancio di previsione 2004.

La Giunta Regionale con proprie deliberazioni n. 1458 del 26/09/2003 e n. 1531 del 07/10/2003 ha provveduto a destinare le risorse disponibili per la Regione Puglia con la Del. CIPE n. 17/03 al Settore Beni Culturali.

L'A.P.Q. “Beni ed Attività Culturali - Atto Integrativo” è stato sottoscritto in data 30.12.2004 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia e costituisce accertamento di entrata per le risorse vincolate dello Stato rivenienti dalla Del. CIPE 17/03.

Per passare alla fase operativa dell'attuazione dei progetti è ora necessario:

- definire il piano finanziario degli interventi da attuare;
- operare le variazioni contabili necessarie per iscrivere le risorse finanziarie nel bilancio regionale.

L'allegato 1, facente parte integrante del presente

provvedimento, riporta la pianificazione finanziaria dei singoli progetti da realizzare, disaggregati per tipologia di intervento e per fonte di finanziamento. La medesima tabella individua anche le somme da iscrivere nel bilancio regionale.

Infine l'allegato 2, anch'esso parte integrante del presente atto deliberativo, dettaglia le variazioni da apportare al bilancio di previsione 2005 per dare copertura finanziaria alla fase della realizzazione degli interventi. Sul versante della spesa, in particolare è opportuno che venga adottato il sistema di codifica dei capitoli teso a renderli chiaramente identificabili nell'ambito della Unità Previsionale di Base unica 3.3.6 "Intese Istituzionali di Programma" istituita in ottemperanza al paragrafo 6.6 dell'Intesa Istituzionale di Programma e all'autorizzazione della Giunta Regionale di cui alla DGR n. 2220/03. Il criterio utilizzato per numerare le 7 cifre componenti il numero di ciascun capitolo di spesa, rilevato dalla DGR n. 2246/02, si basa sulle seguenti modalità:

- prime tre cifre (id. Intesa Istituzionale di Programma): 114;
- quarta e quinta cifra (id. Accordo di Programma Quadro "Beni ed Attività Culturali"): 30;
- sesta cifra (id. fonte di finanziamento):
 - 1 (Del. CIPE n. 142/99)
 - 2 (Del. CIPE n. 84100)
 - 3 (Del. CIPE n. 138/00);
 - 4 (Del. CIPE n. 17/03);
- settima cifra (id. Settore di competenza):
 - 5 (Musei e Beni culturali)

ADEMPIMENTI CONTABILI

Variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa

Al fine di rendere disponibili le risorse finanziarie attribuite alla Regione dalle Del. CIPE n. 17/03 nell'ambito dell'A.P.Q. sottoscritto il 30.12.2004, bisogna operare le variazioni di bilancio di cui alle tab. 1 (Entrata) e 2 (Spesa) dell'allegato 2.

Alla luce di quanto rappresentato, si propone pertanto:

- di prendere atto dell'Accordo di Programma Quadro "Beni ed Attività Culturali - Atto Integrativo" sottoscritto in data 30.12.2004 tra il Mini-

stero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia;

- di approvare il piano finanziario della spesa pubblica di cui all'allegato 1; di operare le variazioni di bilancio di cui all'Allegato 2;
- di autorizzare il dirigente del Settore Musei, Beni Culturali ed Archivi Storici ad attivare le procedure di attuazione del suddetto A.P.Q. - Atto Integrativo con le medesime modalità di cui al precedente Accordo e quindi ad assumere impegni ed effettuare pagamenti con propri atti a valere sulla Unità Previsionale di Base unica 3.3.6 "Intese Istituzionali di Programma" in conformità con la procedura già adottata con la D. GR. n. 2220/03.

Il Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l'Assessore al Turismo e Beni Culturali, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

L'atto deliberativo è di competenza della G.R. a norma dell'art. 4 comma 4 sub d) della L.R. n. 7/97, in quanto atto di programmazione.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente della Giunta Regionale, di concerto con l'Assessore al Turismo e Beni Culturali;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dai funzionari e dirigenti responsabili;
- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di prendere atto dell'Accordo di Programma Quadro "Beni ed Attività Culturali - Atto Integrativo" sottoscritto in data 30.12.2004 tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione Puglia;

- di approvare il piano finanziario della spesa pubblica di cui all'allegato 1;
- di operare le variazioni al bilancio di previsione dell'esercizio corrente così come riportate alla tab. n. 1 (Entrata) e n. 2 (Spesa) dell'allegato 2;
- di impegnare il Settore Ragioneria ad effettuare le conseguenti registrazioni contabili;
- di autorizzare il dirigente del Settore Musei, Beni Culturali ed Archivi Storici ad attivare le procedure di attuazione del suddetto A.P.Q. - Atto Integrativo con le medesime modalità di cui al precedente Accordo e quindi ad assumere impegni ed

effettuare pagamenti con propri atti a valere sulla Unità Previsionale di Base unica 3.3.6 "Intese Istituzionali di Programma" in conformità con la procedura già adottata con la D.G.R. n. 2220/03;

- di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Regionale ai sensi dell'art. 13, comma 2, della L.R. n. 30/03;
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/02.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE PUGLIA

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO "BENI ED ATTIVITA' CULTURALI - ATTO INTEGRATIVO"

ALLEGATO 1 - Piano finanziario della spesa pubblica per la realizzazione degli interventi previsti nell'A.P.Q., per tipologia e fonte di finanziamento
(Importi in Euro)

Cod. Int.	Soggetto Attuatore	Denominazione Intervento	Localizzazione		Mnistero Economia e Finanze	Risorse Comunitarie	Enti Locali	Spesa Pubblica Totale
			Comune	Prov.				
1	2	3	4	5	6	8	9	10-6+8+9
ARC01	REGIONE PUGLIA	SISTEMA DEGLI ARCHIVI	PUGLIA		5.000.000,00	5.000.000,00		5.000.000,00
BIB01	REGIONE PUGLIA	SISTEMA DELLE BIBLIOTECHE	PUGLIA		18.100.000,00	18.100.000,00		18.100.000,00
BIB02	Ministero BB.CC.	POTENZIAMENTO INFORMATIZZAZIONE BIBLIOTECA DI BARI	BARI	BA	900.000,00	900.000,00		900.000,00
MUS01	REGIONE PUGLIA	SISTEMA DEI MUSEI	PUGLIA		19.460.000,00	19.460.000,00		19.460.000,00
PIS11-BC01	COMUNE DI CISTERMINO	RECUPERO STORICO ARCHITETTONICO DI SANTA MARIA DI COSTANTINOPOLI	CISTERMINO	BR	400.000,00	400.000,00		400.000,00
PIS11-BC02	DIOCESI DI OTRANTO	CHIESA MATRICE	SAN DONATO DI LECCE	LE	500.000,00	500.000,00		500.000,00
PIS12-BC01	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RECUPERO, RESTAURO E VALORIZZAZIONE DI TEATRO COMUNALE DI CANOSA DI PUGLIA	CANOSA DI PUGLIA	BA	3.000.000,00	3.000.000,00		3.000.000,00
PIS12-BC02	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	RECUPERO E VALORIZZAZIONE CASTELLO S. QUARANTA MARTIRI	CANOSA DI PUGLIA	BA	500.000,00	500.000,00		500.000,00
PIS12-BC03	DIOCESI DI CERIGNOLA-ASCOLI STARLANO	RESTAURO DELLA CHIESA MADRE DI CERIGNOLA	CERIGNOLA	FG	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
PIS12-BC04	COMUNE DI SPINAZZOLA	INTERVENTO DI RECUPERO E INDAGINE ARCHEOLOGICA NELL'AREA DI PALAZZO PIGNATELLI	SPINAZZOLA	BA	150.000,00	150.000,00		150.000,00
PIS12-BC05	COMUNE DI SPINAZZOLA	LAVORI DI COMPLETAMENTO PER IL RECUPERO DEL CAMPANILE CHIESA PURGATORIO	SPINAZZOLA	BA	80.000,00	80.000,00		80.000,00
PIS12-BC06	COMUNE DI MINERVINO MURGE	RECUPERO, VALORIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DEL SANTUARIO "GROTTA DI S. MICHELE"	MINERVINO MURGE	BA	300.000,00	300.000,00		300.000,00
PIS12-BC07	COMUNE DI TRINITAPOLI	PARCO ARCHEOLOGICO DEGLI IPOGEI "MADONNA DI LORETO" - TRINITAPOLI	TRINITAPOLI	FG	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.000.000,00

Cod. Int. 1	Soggetto Attuatore 2	Denominazione Intervento 3	Localizzazione		Prov. 5	Ministero Economia e Finanze		Risorsa Comunitaria 8	Enti Locali 9	Spesa Pubblica Totale 10=6+8+9
			Comune 4	Del. CIPE n.17/03 6		SOMME DA ISCRIVERE IN BILANCIO 7=6				
PIS12-BC08	COMUNE DI TARANTO	CHIESA MADONNA DELLA SALUTE	TARANTO	TA	490.000,00	490.000,00				490.000,00
PIS12-BC09	COMUNE DI TARANTO	CHIESA S. AGOSTINO	TARANTO	TA	200.000,00	200.000,00				200.000,00
PIS12-BC10	COMUNE DI TARANTO	CHIESA S. ANNA, S. MICHELE, S. DOMENICO	TARANTO	TA	116.200,00	116.200,00				116.200,00
PIS12-BC11	COMUNE DI TARANTO	CHIESA S.S. MEDICI, SANT'ANDREA DEGLI ARmeni	TARANTO	TA	93.800,00	93.800,00				93.800,00
PIS12-BC12	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	INSEDIAMENTO BASILIANO E FRANTOI IPOGEI	TORRE SANTA SUSANNA	BR	800.000,00	800.000,00				800.000,00
PIS12-BC13	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	RESTAURO COLONNA SANTA SUSANNA	TORRE SANTA SUSANNA	BR	100.000,00	100.000,00				100.000,00
PIS12-BC14	COMUNE DI BRINDISI	LAVORI DI RESTAURO E DI FRUIZIONE DEL TEMPIO DI SAN GIOVANNI AL SEPOLCRO	BRINDISI	BR	500.000,00	500.000,00				500.000,00
PIS12-BC15	COMUNE DI BRINDISI	RESTAURO E FRUIBITA' DEGLI SCAVI DI SAN PIETRO DEGLI SCHIAVONI E DI VIA CASIMIRO	BRINDISI	BR	500.000,00	500.000,00				500.000,00
PIS12-BC16	BASILICA PONTIFICIA DI S. NICOLA	BASILICA SAN NICOLA - L'APTARUM E BIBLIOTECA NICOLAIANA	BARI	BA	1.000.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
PIS12-BC17	DIOCESI DI BARI	CHIESA S. GAETANO	BARI	BA	800.000,00	800.000,00				800.000,00
PIS12-BC18	DIOCESI DI BARI	CHIESA S. TERESA	BARI	BA	600.000,00	600.000,00				600.000,00
PIS12-BC19	Ministero BB.CC.	MURA URBICHE E PROGETTO DI STUDIO PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO ARCHITETTONICO, STORICO, ARTISTICO E MONUMENTALE	BARI	BA	300.000,00	300.000,00				300.000,00
PIS12-BC20	COMUNE DI TRANI	EX CONSERVATORIO PIAZZA MAZZINI	TRANI	BA	650.000,00	650.000,00				650.000,00
PIS12-BC21	COMUNE DI MARTANO	PARCO ARCHEOLOGICO	MARTANO	LE	500.000,00	500.000,00				500.000,00
PIS12-BC22	DIOCESI DI MOLIFETTA	CHIESA S. IGNAZIO	TERLIZZI	BA	388.000,00	388.000,00				388.000,00
PIS12-BC23	DIOCESI DI FOGGIA	CHIESA DI GESU' E MARIA E DI S. PASQUALE	FOGGIA	FG	900.000,00	900.000,00				900.000,00

Cod. Int.	Soggetto Attuatore	Denominazione Intervento	Localizzazione		Ministero Economia e Finanze			Risorse Comunitarie	Enti Locali	Spesa Pubblica Totale
			Comune	Prov.	Del. CIPE n.17/03	SOMME DA ISCRIVERE IN BILANCIO				
						7-6	10-6+8+9			
1	3	4	5	6	7-6	10-6+8+9	8	9		
PIS14-BC24	DIOCESI DI OTRANTO	CHIESA CATTEDRALE	OTRANTO	LE	190.000,00	190.000,00			190.000,00	
PIS14-BC01	COMUNE DI BOTRUENO	RECUPERO PALAZZO MARCHESALE	BOTRUENO	LE	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
PIS14-BC02	COMUNE DI COLEPASSO	RECUPERO FUNZIONALE E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI DEL CASTELLO BARONALE	COLEPASSO	LE	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	
PIS14-BC03	COMUNE DI DISO	RECUPERO FUNZIONALE E VALORIZZAZIONE DELL'EX CONVENTO SEICENTESCO DEI FRATI CAPPUCCINI DI DISO	DISO	LE	350.000,00	350.000,00			350.000,00	
PIS14-BC04	COMUNE DI DISO	RECUPERO E SISTEMAZIONE DEL FRANTOIO FOGGIO DI MARITIMA	DISO	LE	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
PIS14-BC05	DIOCESI DI GALLIPOLI	INTERVENTI DI RESTAURO E BONIFICA DALL'UMIDITA' DELLA CHIESA DELL'IMMACOLATA	GALLIPOLI	LE	150.000,00	150.000,00			150.000,00	
PIS14-BC06	COMUNE DI GALLIPOLI	CINTA MURARIA	GALLIPOLI	LE	2.000.000,00	2.000.000,00			2.000.000,00	
PIS14-BC07	COMUNE DI LECCESE	RESTAURO DELLA CHIESA SANTA MARIA DI MUGLIANO	MURO LECCESE	LE	300.000,00	300.000,00			300.000,00	
PIS14-BC08	COMUNE DI ORTELLE	RESTAURO DELLA CRIPTA SAN VITO	ORTELLE	LE	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
PIS14-BC09	COMUNE DI SALVE	LAVORI DI RESTAURO E ARCHITETTONICO E FUNZIONALE CONVENTO CAPPUCCINI	SALVE	LE	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
PIS14-BC10	COMUNE DI SALVE	LAVORI DI RESTAURO E ADEGUAMENTO PALAZZO PERSICO	SALVE	LE	250.000,00	250.000,00			250.000,00	
PIS14-BC11	COMUNE DI SAN CASSIANO	LAVORI DI COMPLETAMENTO CASTELLO BARONALE "GUARINI" E COMPLETAMENTO PERTINENZE ESTERNE	SAN CASSIANO	LE	200.000,00	200.000,00			200.000,00	
PIS14-BC12	COMUNE DI SPECCHIA	PROGETTO DI RESTAURO E RECUPERO FUNZIONALE DEL CASTELLO MARCHESALE (EX CASTELLO RISOLE)	SPECCHIA	LE	600.000,00	600.000,00			600.000,00	
PIS14-BC13	COMUNE DI TIGGIANO	PROGETTO DI COMPLETAMENTO DEL RESTAURO E RECUPERO DEL PALAZZO BARONALE	TIGGIANO	LE	500.000,00	500.000,00			500.000,00	
PIS14-BC14	COMUNE DI UGENTO	RESTAURO CONSERVATIVO E FRUIZIONE PALAZZO ROVITO	UGENTO	LE	950.000,00	950.000,00		50.000,00	1.000.000,00	
PIS14-BC15	COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA VALORIZZAZIONE DELLA CRIPTA DI SANTELENA	UGGIANO LA CHIESA	LE	250.000,00	250.000,00			250.000,00	

Cod. Int.	Soggetto Attuatore	Denominazione Intervento	Localizzazione		Ministero Economia e Finanze		Risorse Comunitarie	Enti Locali	Spesa Pubblica Totale
			Comune	Prov.	Del. C.I.P.E. n.17/03	SOMME DA ISCRIVERE IN BILANCIO			
I	1	3	4	5	6	7-6	8	9	10-6+8+9
PIS14-BC16	COMUNE DI UGGIANO LA CHIESA	RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO PER LA VALORIZZAZIONE DELLE GROTTI BASILIANE DI SANT'ANGELO	UGGIANO LA CHIESA	LE	250.000,00	250.000,00			250.000,00
PIS14-BC17	COMUNE DI SECLF	PALAZZO DUCALE	SECLF	LE	705.205,58	705.205,58			705.205,58
TOTALI					66.973.205,58	66.973.205,58	500.000,00	50.000,00	67.523.205,58
INTEGRAZIONE FINANZIARIA DEGLI INTERVENTI GIA' INSERITI NELL'ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO BENI CULTURALI									
VERSIONE DEL 22/12/2003									
Cod. Int.	Soggetto Attuatore	Denominazione Intervento	Localizzazione		Ministero Economia e Finanze		Risorse Comunitarie	Enti Locali	Spesa Pubblica Totale
			Comune	Prov.	Del. C.I.P.E. n.17/03	SOMME DA ISCRIVERE IN BILANCIO			
1	2	3	4	5	6	7-6	8	9	10-6+8+9
BC040	Ministero BB.CC.	RECUPERO FUNZIONALE DI PALAZZO SYLOS-CALO DI BITONTO (BA) PER REALIZZAZIONE PINACOTECA NAZIONALE	BITONTO	BA	744.794,15	744.794,15			744.794,15
BC043	Ministero BB.CC.	RECUPERO DEL CASTELLO DI LATERZA (TA)	LATERZA	TA	150.000,00	150.000,00			150.000,00
BCA11	Ministero BB.CC.	POLO MUSEALE DI TARANTO - RISTRUTTURAZIONE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI TARANTO	TARANTO	TA	592.000,27	592.000,27			592.000,27
TOTALI					1.486.794,42	1.486.794,42			1.486.794,42
TOTALI COMPLESSIVI					68.460.000,00	68.460.000,00	500.000,00	50.000,00	69.010.000,00

REGIONE PUGLIA**INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA STATO - REGIONE PUGLIA****ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO " BENI ED ATTIVITA' CULTURALI -
ATTO INTEGRATIVO"**

ALLEGATO 2 - Variazioni al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005

TABELLA n.1 - ENTRATA

Unità previsionale di base 4.3.23 - Bilancio vincolato

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Importi in Euro	
		COMPETENZA	CASSA
C.N.I.	Intesa Istituzionale di Programma Stato - Regione Puglia, Accordo di Programma Quadro " Beni ed Attività Culturali - Atto Integrativo". Entrate dallo Stato per assegnazioni di cui alla Del. CIPE n. 17/03.	68.460.000,00	68.460.000,00
TOTALE ENTRATA		68.460.000,00	68.460.000,00

TABELLA n.2 - SPESA

Unità previsionale di base 3.3.6 - Bilancio vincolato - Spesa in conto capitale

CAPITOLO	DENOMINAZIONE	Importi in Euro	
		COMPETENZA	CASSA
C.N.I. 1143045	Intesa Istituzionale di Programma Stato - Regione Puglia. Accordo di Programma Quadro " Beni ed Attività Culturali - Atto Integrativo". Spese finanziate dalla Del. CIPE n. 17/03.	68.460.000,00	68.460.000,00
TOTALE SPESA		68.460.000,00	68.460.000,00

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 aprile 2005, n. 612

L.R. 4 agosto 2004, n. 14, art. 3. Programmi settoriali. Variazioni di Bilancio ai sensi dell'art. 42, comma 2, L.R. n. 28/01.

L'Assessore ai Lavori Pubblici e Risorse Naturali, Avv. Mario Carrieri, sulla base dell'istruttoria espletata dalla Segreteria del Settore Risorse Naturali, confermata dal Dirigente del Settore, riferisce quanto segue:

Il Settore Risorse Naturali è competente nell'attuazione di programmi di interventi in materia di Difesa del suolo, quali opere di sistemazione idrogeologica a seguito di dissesti o di fenomeni franosi o di erosione della costa, e di Tutela delle acque dall'inquinamento, quali impianti fognari ed opere connesse.

Sono in corso di attuazione programmi di intervento in entrambi i comparti su indicati e riguardanti le UU.PP.BB. 7.2.1 e 7.2.2 affidate al Settore.

In materia di difesa del suolo sono in corso di attuazione vari programmi di interventi riferiti ai seguenti provvedimenti normativi:

- Programma ex DPR 27.7.1999, approvato con DGR n. 649/2000 e n. 1011/2000, in attuazione degli schemi previsionali e programmatici delle leggi n. 183/89 e n. 253/90, che interessa i capitoli n. 621110 e n. 621120 della UPB 7.2.1 del Bilancio di previsione 2005.
- Programma ex legge 267/98, approvato con DGR n. 1492/99 e n. 1838/99, per l'attuazione dell'attività di perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico, che interessa i capitoli n. 621114 e n. 621115 della UPB 7.2.1 del Bilancio di previsione 2005.

In materia di tutela delle acque è in corso di attuazione il piano straordinario per il completamento e razionalizzazione dei sistemi di collettamento e depurazione delle acque, approvato con DGR n. 4166/98, n. 1329/99, n. 1609/99 e n. 783/2000, finanziato con le risorse della legge 23.5.1997, n. 135 che interessa il capitolo di spesa n. 621066 della UPB 7.2.2 del Bilancio di previsione 2005.

Detti programmi di intervento hanno conseguito le approvazioni di rito a livello regionale, con le DGR richiamate, e statale per cui risultano individuati i Comuni interessati, gli interventi da realizzare e le risorse assegnate.

In riferimento agli interventi, essi si trovano in fase di progettazione o di realizzazione per cui il Settore è chiamato ad assumere atti di impegno e/o di liquidazione delle relative spese in relazione alle procedure poste in essere dai vari Comuni.

La legge regionale 4.8.2004, n. 14, all'art. 3, ha istituito il fondo per il finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali regionali il cui stanziamento è utilizzato esclusivamente per spese d'investimento secondo le determinazioni della Giunta Regionale da indirizzare, sulla base della normativa vigente, verso interventi di settore e intersettoriali.

Detto fondo è parzialmente alimentato con l'utilizzazione delle economie vincolate provenienti dagli esercizi 2000 e retro disponibili al 31.12.2003 sui capitoli di cui all'allegato C alla predetta legge regionale n. 14/04.

Nell'allegato C sono elencati alcuni capitoli di spesa utilizzati per l'attuazione dei programmi di cui sopra: cap. 511035 per Euro 274.791,22, cap. 621066 per Euro 168.182,02, cap. 621110 per Euro 1.777.000,14, cap. 621114 per Euro 3.361.475,47, cap. 621115 per Euro 5.702.017,05 e cap. 621120 per Euro 2.302.478,74, per un importo totale di Euro 13.585.944,64, che fanno riferimento alle UU.PP.BB. 7.2.1 e 7.2.2 affidate al Settore Risorse Naturali.

La legge regionale 29.12.2004, n. 25, all'art. 11, ha determinato per l'esercizio 2005 in euro 316 milioni la dotazione del fondo per il finanziamento dei programmi di settore ed intersettoriali di rilevanza regionale iscrivendolo sull'apposito capitolo di bilancio 1110052.

Con deliberazione n. 308 dell'11.3.2005 la Giunta Regionale ha affidato al Settore Risorse Naturali la gestione delle economie vincolate di Euro 1.491.328,32 provenienti dagli esercizi 2000 e retro disponibili al 31.12.2003 sui capitoli di spesa 511035 per Euro 274.791,22 per il 2000 e 621114 per Euro 1.216.537,10 per il 1999 elencati nell'allegato C della legge regionale 4.8.2004, n. 14 e facenti parte della U.P.B. 7.2.1 del bilancio regionale 2005, introducendo, ai sensi dell'art. 42 della

L.R. n. 28/01 e dell'art. 14 della L.R. n. 25/04, la conseguente variazione nello stato di previsione del bilancio di previsione 2005.

Con deliberazione n. 309 dell'11.3.2005 la Giunta Regionale ha affidato al Settore Risorse Naturali la gestione delle economie vincolate di Euro 1.652.662,08 provenienti dagli esercizi 2000 e retro disponibili al 31.12.2003 sul capitolo di spesa 621110 per il 2000 elencato nell'allegato C della legge regionale 4.8.2004, n. 14 e facente parte della U.P.B. 7.2.1 del bilancio regionale 2005, introducendo, ai sensi dell'art. 42 della L.R. n. 28/01 e dell'art. 14 della L.R. n. 25/04, la conseguente variazione nello stato di previsione del bilancio di previsione 2005.

Da agosto 2004 sono pervenute richieste da parte di Comuni di erogazione di risorse per Euro 4.957.660,23 riferite ad interventi in corso di realizzazione ricompresi nei programmi surrichiamati. Non è stato possibile soddisfare tali richieste atteso che gli atti dirigenziali di liquidazione sono stati restituiti dal Settore Ragioneria senza le registrazioni contabili delle liquidazioni in quanto i capitoli di spesa nelle annualità interessate erano stati inseriti nell'allegato C della L.R. 14/04 riguardante il fondo di cui sopra.

Al fine di superare tale impedimento era stata predisposta apposita proposta di deliberazione di Giunta Regionale che non è stata adottata entro il 2004.

Visto l'art. 93 della L.R. 16.11.2001, n. 28 che al comma 6 statuisce che "Tutte le somme derivanti da assegnazioni con vincolo di destinazione da parte dello Stato e della Ue possono essere mantenute in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre il terzo esercizio finanziario successivo alla prima iscrizione. Decorso tale periodo le somme non impegnate costituiscono economie di spesa e, a tale titolo, concorrono a determinare i risultati finali della gestione. Le stesse somme, in sede di approvazione della legge di assestamento del bilancio, sono riscritte nella competenza dell'esercizio, con assegnazione agli originali capitoli di spesa ai fini della loro utilizzazione per le medesime finalità, ovvero a capitoli di nuova istituzione per la restituzione agli enti assegnatari".

Considerato che le somme di che trattasi derivano da assegnazioni con vincolo di destinazione da parte dello Stato, si propone di affidare al Settore Risorse Naturali, per la realizzazione dei programmi di interventi strutturali e di settore di cui sopra, la gestione delle economie vincolate provenienti dagli esercizi 2000 e retro disponibili al 31.12.2003 sui capitoli di spesa facenti parte delle UU.PP.BB. 7.2.1 e 7.2.2 elencati nell'allegato C della legge regionale 4.8.2004, n. 14: cap. 621066 per Euro 168.182,02, cap. 621110 per Euro 124.338,06, cap. 621114 per Euro 2.144.938,37, cap. 621115 per Euro 5.702.017,05 e cap. 621120 per Euro 2.302.478,74, per un importo totale di Euro 10.441.954,24.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DELLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

Il presente provvedimento comporta variazioni di bilancio in termini di competenza e cassa

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 1110052 del bilancio regionale 2005 "Fondo per il finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali di rilevanza regionale".

UPB 3.2.1

COMPETENZA: - Euro 10.441.954,24

CASSA: - Euro 10.441.954,24

VARIAZIONE IN AUMENTO

Cap. 621066 del bilancio regionale 2005 "Trasferimenti ai Comuni delle risorse a valere sulla legge n. 135 del 23.5.97 per realizzare sistemi di collegamento e depurazione delle acque"

UPB 7.2.2

COMPETENZA: + Euro 168.182,02

CASSA: + Euro 168.182,02

Cap. 621110 del bilancio regionale 2005 "Attuazione schemi previsionali e programmatici ex legge 183/89 e 253/90 in materia di difesa del suolo. Bacini regionali."

UPB 7.2.1

COMPETENZA: + Euro 124.338,06

CASSA: + Euro 124.338,06

Cap. 621114 del bilancio regionale 2005 "Fondi

statali per attuazione attività perimetrazione aree a rischio idrogeologico D.L. 11.6.98, n. 180 convertito in Legge 3.8.98, n. 267. Art. 8 comma I. Bacini interregionali e regionali”

UPB 7.2.1

COMPETENZA: + Euro 2.144.938,37

CASSA: + Euro 2.144.938,37

Cap. 621115 del bilancio regionale 2005 “Fondi statali per attuazione attività perimetrazione aree a rischio idrogeologico D.L. 11.6.98, n. 180 convertito in Legge 3.8.98, n. 267. Art. 8 comma 2. Bacini interregionali e regionali

UP13 7.2.1

COMPETENZA: + Euro 5.702.017,05

CASSA: + Euro 5.702.017,05

Cap. 621120 del bilancio regionale 2005 “Attuazione schemi revisionali e programmatici ex L. 183/89 e 253/90 in materia di difesa del suolo. Bacini interregionali”

UPB 7.2.1

COMPETENZA: + Euro 2.302.478,74

CASSA: + Euro 2.302.478,74

Il presente provvedimento è di competenza della Giunta regionale ai sensi dell’art. 4, comma 4, lettera k) della legge regionale n. 7/97.

L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- Udita la relazione dell’Assessore ai Lavori Pubblici, Risorse Naturali e Difesa del suolo;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Funzionario istruttore e dal Dirigente del Settore;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di affidare al Settore Risorse Naturali, per l’attuazione dei programmi di interventi strutturali settoriali di competenza del Settore, la gestione delle economie vincolate provenienti dagli esercizi 2000 e retro disponibili al 31.12.2003 sui seguenti capitoli di spesa facenti parte delle UU.PP.BB. 7.2.1 e 7.2.2 del bilancio regionale 2005 ed elencati nell’allegato C della legge regionale 4.8.2004, n. 14: cap. 621066 per Euro 168.182,02, cap. 621110 per Euro 124.338,06, cap. 621114 per Euro 2.144.938,37, cap. 621115 per Euro 5.702.017,05 e cap. 621120 per e 2.302.478,74, per un importo totale di Euro 10.441.954,24.
- Di introdurre, ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 28/01 e dell’art. 14 della L.R. n. 25/04, la seguente variazione nello stato di previsione del bilancio di previsione 2005

VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

Cap. 1110052 del bilancio regionale 2005 “Fondo per il finanziamento dei programmi di settore e intersettoriali di rilevanza regionale”.

UP13 3.2.1

COMPETENZA: - Euro 10.441.954,24

CASSA: - Euro 10.441.954,24

VARIAZIONE IN AUMENTO

Cap. 621066 del bilancio regionale 2005 ‘trasferimenti ai Comuni delle risorse a valere sulla legge n. 135 del 23.5.97 per realizzare sistemi di collegamento e depurazione delle acque”

UPB 7.2.2

COMPETENZA: + Euro 168.182,02

CASSA: + Euro 168.182,02

Cap. 621110 del bilancio regionale 2005 “Attuazione schemi previsionali e programmatici ex legge 183/89 e 253/90 in materia di difesa del suolo. Bacini regionali.”

UPB 7.2.1

COMPETENZA: + Euro 124.338,06

CASSA: + Euro 124.338,06

Cap. 621114 del bilancio regionale 2005 “Fondi statali per attuazione attività perimetrazione aree a rischio idrogeologico D.L. 11.6.98, n. 180 convertito in Legge 3.8.98, n. 267. Art. 8 comma I. Bacini

interregionali e regionali”

UPB 7.2.1

COMPETENZA: + Euro 2.144.938,37

CASSA: + Euro 2.144.938,37

Cap. 621115 del bilancio regionale 2005 “Fondi statali per attuazione attività perimetrazione aree a rischio idrogeologico D.L. 11.6.98, n. 180 convertito in Legge 3.8.98, n. 267. Art. 8 comma 2. Bacini interregionali e regionali”

UP13 7.2.1

COMPETENZA: + Euro 5.702.017,05

CASSA: + Euro 5.702.017,05

Cap. 621120 del bilancio regionale 2005 “Attuazione schemi revisionali e programmatici ex L. 183/89 e 253/90 in materia di difesa del suolo. Bacini interregionali”

UPB 7.2.1

COMPETENZA: + Euro 2.302.478,74

CASSA: + Euro 2.302.478,74

- Di incaricare la Segreteria della Giunta di inviare copia del presente atto all’Ufficio del Bollettino per la sua pubblicazione sul BURP, ai sensi dell’art. 42, comma 7, della L.R. n. 28/01, e al Consiglio Regionale, ai sensi dell’art. 14, comma 2, della L.R. n. 25/04.
- Di autorizzare il Dirigente del Settore Risorse Naturali all’espletamento degli adempimenti conseguenti al presente atto.
- Di trasmettere copia del presente atto al Dirigente del Settore Lavori Pubblici.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 633

DGR n. 1440/2003 e n. 1963/2004 – Programma regionale per la tutela dell’ambiente. Attuazione Asse 8 linea d’intervento e). Promozione studi nei settori dei fanghi di depurazione, dell’intrusione salina e degli ecosistemi marini.

Assente l’Assessore all’Ambiente, Michele Saccomanno, sulla base dell’istruttoria espletata dall’Ufficio Piani e Programmi, confermata dal Dirigente responsabile del Settore Ecologia, riferisce l’Ass. Marmo:

“Con le deliberazioni 26.9.2003 n. 1440 e 23.12.2004 n. 1963, la Giunta regionale ha approvato, ai sensi dell’art. 4 della l.r. n. 17/2000, il Programma di azioni per l’ambiente, finanziato con le risorse trasferite dallo stato alla Regione, per gli esercizi finanziari 2001, 2002, 2003 e per il primo semestre 2004, in attuazione del d.lgs. n. 112/1998, per gli aspetti concernenti la materia “ambiente”.

Il programma di azioni approvato con la citate deliberazioni prevede, tra l’altro, nell’ambito dell’Asse 8 Sviluppo delle politiche energetiche ed ambientali, la linea di indirizzo e), di titolarità regionale, “Partecipazione e/o promozione di studi, sperimentazioni e attività per l’introduzione dell’innovazione nei settori della tutela dell’aria, acque, suolo e dello sviluppo sostenibile, anche attraverso la partnership in progetti proposti nell’ambito del QCS”, con una dotazione finanziaria complessiva di Euro 1.000.000,00.

L’obiettivo di detta linea di intervento è quello di sostenere e favorire lo sviluppo di specifiche iniziative di nel campo della sperimentazione/introduzione dell’innovazione di interesse ambientale. Tra i temi più rilevanti sui quali si ritiene dover intervenire per prevenire e scongiurare possibili situazioni di rischio ambientale ci sono quelli relativi alla corretta gestione dei fanghi di depurazione delle acque civili, all’approfondimento delle tematiche inerenti l’intrusione salina nelle acque di falda del sottosuolo, alla tutela dell’ambiente marino costiero.

In merito alla gestione dei fanghi di depurazione, la Regione è impegnata nell’adeguamento complessivo dell’intero sistema di depurazione in Puglia, che, una volta completato, consentirà il massimo controllo degli scarichi delle acque reflue, destinabili al recupero e al riutilizzo in agricoltura. Analogo sforzo si rende necessario per la gestione dei fanghi, il cui attuale utilizzo diretto in agricoltura comincia a registrare i primi segni di cedimento correlati alla indisponibilità dei suoli agrari. Da qui la necessità di sviluppare ulteriormente e sostenere, attraverso la verifica di campo su scala aziendale, una iniziativa di sperimentazione già condotta in

laboratorio, in collaborazione tra l'Acquedotto Pugliese e l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria - Dipartimento Produzioni Vegetali, finalizzata all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso la produzione di composti di qualità. L'azione, da sviluppare con la collaborazione dell'ARPA Puglia, dovrà essere condotta con il necessario coinvolgimento delle associazioni di categoria del settore agricolo, nonché delle associazioni dei consumatori, per assicurare la massima trasparenza e fiducia nell'attività proposta.

In merito alla questione riferita all'intrusione marina nelle acque falda, è da rilevare che la stessa rischia di diventare, nei prossimi anni, la questione ambientale" di vaste aree del territorio pugliese. Si ritiene pertanto opportuno attivare, in collaborazione con il Politecnico di Bari, Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale, una iniziativa finalizzata a delineare e tracciare le aree interessate da "inquinamento salino", a definire l'estensione delle aree suscettibili di interventi di risanamento, a definire gli interventi di "bonifica" più idonei.

In merito alla tutela dell'ambiente marino costiero, la Regione, sia direttamente, sia attraverso l'ARPA Puglia, sia attraverso la partecipazione ad alcuni progetti comunitari, è impegnata su numerosi fronti alle attività di controllo e monitoraggio delle acque marine, dello studio per la gestione delle acque di transizione, per la difesa dei litorali. La specifica posizione del territorio regionale, caratterizzato da oltre 800 chilometri di costa, e il conseguente interesse di carattere sia ambientale sia economico-sociale, induce a sviluppare, sinergicamente con le attività già in corso, ogni possibile ulteriore fonte di conoscenza ed approfondimento in ordine alle dinamiche dei rapporti terra/mare. In relazione a tale aspetto, pertanto, si ritiene pertanto di aderire alla richiesta di sostegno avanzata dall'Università degli Studi di Lecce, Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia, impegnato nello sviluppo del Progetto ELME - European Lifestyles and Marine Ecosystem - che coinvolge un Consorzio di 28 centri di ricerca europei, coordinati dall'Università di Plymouth, che nell'ambito del Sesto Programma di Azione Ambientale dell'Unione Europea, si propone di sviluppare una indagine dettagliata e comparata sui temi dell'Inquinamento, Eutrofizzazione, Pesca, Analisi macro-economica, Pressione ambientale nei quattro mari europei Mare

del Nord, A4ar Baltico, Mare Nero e Mare Mediterraneo.

Alla luce di quanto segnalato, si propone di sostenere le tre proposte di studio e sperimentazione sopra indicate attraverso:

- l'approvazione dello schema di convenzione, allegato A, tra Regione Puglia, ARPA Puglia, Acquedotto Pugliese e Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria - Dipartimento Produzioni Vegetali, finalizzata all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso la produzione di compost di qualità, con un onere finanziario a carico della Regione pari a Euro 350.000,00 onnicomprensivo;
- l'approvazione dello schema di convenzione, allegato B, tra Regione Puglia e Politecnico di Bari, Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale, finalizzata a delineare e tracciare le aree interessate da "inquinamento salino", a definire l'estensione delle aree suscettibili di interventi di risanamento, a definire gli interventi di "bonifica" più idonei, con un onere finanziario a carico della Regione pari a Euro 180.000,00 onnicomprensivo;
- il riconoscimento del contributo finanziario pari a Euro 25.000,00 all'Università degli Studi di Lecce, Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia, quale sostegno regionale per lo sviluppo del Progetto ELME - European Lifestyles and Marine Ecosystem, condizionato al trasferimento alla Regione, delle conoscenze derivanti dall'esecuzione del progetto stesso.

COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della l.r. n. 28/2001

La copertura finanziaria derivante dalla successiva attuazione del presente provvedimento, pari a Euro 555.000,00, è garantita dalla dotazione finanziaria del capitolo di spesa 611067 del bilancio di previsione 2005, residui di stanziamento 2004.

L'approvazione del presente provvedimento compete alla Giunta regionale ai sensi dall'art. 4, comma 4 lett. a) della l.r. n. 7/1997.

L'Assessore relatore, sulla base di quanto riferito, propone alla Giunta regionale l'adozione del presente provvedimento.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;
- Vista la sottoscrizione in calce al presente provvedimento da parte del Dirigente dell'Ufficio Piani e Programmi, del Dirigente del Settore Ecologia;
- Ad unanimità dei voti espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione, allegato A al presente provvedimento per costituirne Parte integrante, tra Regione Puglia, ARPA Puglia, Acquedotto Pugliese e Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria - Dipartimento Produzioni Vegetali, finalizzata all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso la produzione di compost di qualità, con un onere finanziario a carico della Regione pari a Euro 350.000,00, a valere sulle risorse di cui al Programma regionale per l'ambiente - Asse 8, linea di intervento e) di titolarità regionale, di cui alla DGR n. 1963 del 23.12.2004;
- di approvare lo schema di convenzione, allegato B al presente provvedimento per costituirne parte integrante, tra Regione Puglia e Politecnico di Bari, Dipartimento Ingegneria Civile e Ambientale, finalizzata a delineare e tracciare le aree inte-

ressate da "inquinamento salino", a definire l'estensione delle aree suscettibili di interventi di risanamento, a definire gli interventi di "bonifica" più idonei, con un onere finanziario a carico della Regione pari a Euro 180.000,00, a valere sulle risorse di cui al Programma regionale per l'ambiente - Asse 8, linea di intervento e) di titolarità regionale, di cui alla DGR n. 1963 del 23.12.2004; di riconoscere il contributo finanziario pari a Euro 25.000,00, a valere sulle risorse di cui al Programma regionale per l'ambiente - Asse 8, linea di intervento e) di titolarità regionale, di cui alla DGR n. 1963 del 23.12.2004, a favore dell'Università degli Studi di Lecce, Dipartimento dei Beni delle Arti e della Storia, quale sostegno regionale per lo sviluppo del Progetto ELME - European Lifestyles and Marine Ecosystem, condizionato al trasferimento alla Regione, delle conoscenze derivanti dall'esecuzione del progetto stesso;

- di dare mandato al Dirigente del Settore Ecologia, di dare attuazione alla presente deliberazione attraverso l'adozione dei conseguenti atti contabili di spesa e di successiva erogazione, nonché attraverso la sottoscrizione delle convenzioni approvate.;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

Allegato A**CONVENZIONE**

tra Regione Puglia - Assessorato all' Ambiente, ARPA Puglia, Acquedotto Pugliese, Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria - Dipartimento Produzioni Vegetali

per lo sviluppo dell'attività di sperimentazione in pieno campo dell'utilizzazione del compost di qualità prodotto con fanghi biologici di depurazione

L'anno 2005 il giorno _____ del mese di _____ la Regione Puglia - Assessorato all' Ambiente (di seguito Regione), con sede legale in Modugno (BA), Via delle Magnolie 6, rappresentata dal Dirigente del Settore Ecologia dott. Luca Limongelli nato a Bari il 19/11/1955 (C.F. LMN LCU 55S19 A662U) per la carica domiciliato presso la sede legale;

l' Agenzia Regione per la Protezione Ambientale della regione Puglia (di seguito ARPA), con sede legale in Bari, Via De Ruggiero 58, rappresentata dal Direttore Generale dott. Alfredo Rampino nato a Trepuzzi (LE) il 30/08/1949 (C.F. RMPPLRD49M30L3830) per la carica domiciliato presso la sede legale;

l' Acquedotto Pugliese (di seguito AQP), con sede legale in Bari , Via Cognetti, 36 - 70121 Bari, rappresentata dall' Amministratore Unico dott. Francesco Divella, nato a Rutigliano il 9/12/1944 (C.F. DVL FNC 44T09 H643K) per la carica domiciliato presso la sede legale;

l' Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria - Dipartimento Produzioni Vegetali (di seguito Università), con sede legale in Bari, via Amendola, 165/A - codice fiscale 80002170720 - P. IVA 01086760723, in persona del Direttore Prof Giovanni Pacucci, quale legale rappresentante.

PREMESSO CHE:

- La soluzione sino ad oggi attivata in Puglia per la gestione dei fanghi di depurazione delle acque reflue civili mediante diretta utilizzazione in agricoltura degli stessi fanghi stabilizzati, non assicura nel medio-lungo periodo la ripetitività dell'azione, mettendo a rischio la futura corretta gestione dei fanghi stessi;
- Il programma regionale per la tutela dell'ambiente, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1963 del 23.12.2004, all'Asse 8 - linea di intervento e) "Partecipazione e/o promozione di studi, sperimentazioni e attività di introduzione dell'innovazione nei settori della tutela dell'aria, acque, suolo e dello sviluppo sostenibile, anche attraverso partnership in progetti proposti nell'ambito del QCS", prevede, tra l'altro, interventi regionali nel settore dell'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura;

CONSIDERATO CHE:

l' Acquedotto Pugliese, nel corso del biennio 2000-2002, ha già sviluppato in collaborazione con l'Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria - Dipartimento Produzioni Vegetali, un'azione mirata a sperimentare, con prove parcellari e con allevamenti in contenitori di colture orticole, floricole, frutticole e cerealicole, l'utilizzo di un compost costituito da materiale ligno-cellulosico e da fanghi biologici stabilizzati, rivenienti dai processi di depurazione delle acque reflue;

- che i risultati positivi ottenuti in laboratorio devono essere confermati da adeguate prove di pieno campo su scala aziendale;
- che l'effettiva utilità ed efficacia, in termini di concreta diffusione dell'innovazione tra le aziende agricole, dell'azione di sperimentazione dell'utilizzazione del compost da fanghi biologici di depurazione, non può prescindere dalla condivisione dell'azione con le organizzazioni di categoria del settore agricolo e con le associazioni dei consumatori, nonché dalla conduzione delle prove sperimentali sotto il controllo e supervisione della struttura tecnica pubblica dell'ARPA Puglia, che si renda garante della complessiva attività, dal punto di vista ambientale.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Finalità

La presente Convenzione, attraverso lo sviluppo sul territorio regionale di una puntuale sperimentazione di pieno campo, su scala aziendale, dell'utilizzazione di compost di qualità prodotto con i fanghi di depurazione delle acque civili, ha la finalità di individuare le più idonee soluzioni per consentire di risolvere a medio-lungo termine la problematica connessa alla gestione dei fanghi stessi.

Art. 2 Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto lo sviluppo del progetto in allegato, che prevede essenzialmente lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) produzione di compost di qualità derivante dal trattamento di fanghi biologici da depurazione di acque civili, miscelati con materiali ligneo-cellulosici;
- b) valutazione tecnico economica dell'impiego del compost ottenuto in ordinamenti colturali cerealicoli-industriali, frutticoli e orticoli;
- c) analisi della fattibilità tecnico-economica della produzione e d utilizzo del compost riveniente dai fanghi della depurazione di acque reflue urbane con funzione ammendante e/o fertilizzante, in sostituzione dei substrati e dei fertilizzanti organici di comune utilizzo nella pratica agricola;
- d) diffusione dei risultati ottenuti.

Art. 3 Comitato di Coordinamento

La responsabilità dell'attuazione delle attività è affidata ad un Comitato di coordinamento formato da due tecnici dell'AQP, da due rappresentanti dell'Università e da due rappresentanti dell'ARPA Puglia.

Il Comitato sovrintenderà alla pianificazione, progettazione di dettaglio e controllo delle attività. Entro trenta giorni dalla stipula del presente provvedimento, il Comitato proporrà alla Regione -Assessorato Ambiente, per l'approvazione, il piano operativo di dettaglio delle attività con l'individuazione specifica degli obiettivi specifici, dei tempi delle varie fasi e dei risultati attesi, nonché dei ruoli e della ripartizione del budget di spesa complessivo di cui al successivo articolo 6.

Il Comitato si rapporterà costantemente, con cadenze programmate, con gli Assessorati regionali all'Agricoltura, all'Ambiente e alle Risorse Naturali, nonché con le Associazioni agricole (CIA, Coldiretti, Cofagricoltura Puglia) e con l'Associazione Federconsumatori.

Art. 4

Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha una durata di mesi 36 (trentasei).

In caso di necessità, la durata della convenzione può essere prorogata d'intesa tra i sottoscrittori, nell'ambito della stessa previsione di spesa.

Art. 5

Ruolo e impegni della Regione

La Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente garantirà le risorse economiche necessarie alla realizzazione della Convenzione, a valere sulle risorse di cui alla misura 8e del Programma regionale, rivenienti dal trasferimento alla Regione delle risorse statali vincolate ad interventi in campo ambientale, in attuazione del decentramento amministrativo ex D.lgs. n. 112/1998, iscritte sul bilancio regionale 2005 al capitolo di spesa 611067.

Art. 6

Corrispettivo per l'attuazione della presente Convenzione

L'impegno finanziario complessivo e onnicomprensivo è di Euro 350.000,00, a valere sulla quota di risorse assegnate alla linea di intervento 8e del Programma regionale di cui alla DGR n. 1963/2004.

Art. 7

Spese ammissibili

Le spese ammissibili dovranno essere certificate, sulla base di documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti, derivanti da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, ecc.) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto. Le spese devono essere effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento. La quota di spese generali (telefono, posta e simili), certificabili mediante autocertificazione, non possono superare la quota massima del 10% dell'impegno finanziario complessivo di cui al precedente Art 6.

Art. 8

Modalità di pagamento

Il pagamento avverrà in favore del soggetto capofila, individuato nell'Acquedotto Pugliese, che provvederà, sulla base della ripartizione del budget finanziario disponibile definito in sede di piano operativo di dettaglio di cui al precedente articolo 3, a versare le quote dovute all'ARPA Puglia e all'Università.

- 40% dell'importo ad approvazione da parte della Regione - Assessorato Ambiente del piano operativo di dettaglio di cui al precedente articolo 3;

- 30% ad avvenuta certificazione della spesa sostenuta e rendicontata relativa al 60% delle somme già corrisposte ed a seguito di presentazione di relazione tecnica relativa all'attuazione dell'intervento, con riferimento al cronoprogramma complessivo delle attività, così come definito in sede di piano operativo;
- 25% ad avvenuta certificazione della spesa sostenuta e rendicontata relativa al 80% delle somme complessivamente già corrisposte ed a seguito di presentazione di relazione tecnica relativa all'attuazione dell'intervento, con riferimento al cronoprogramma complessivo delle attività, così come definito in sede di piano operativo;
- saldo finale del 5% a completamento delle attività, ad avvenuta certificazione di spesa del 100% dell'importo di cui alla presente convenzione ed a seguito di relazione tecnica relativa all'attuazione del piano di lavoro operativo.

Gli importi indicati saranno corrisposti, da parte della Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente - con accrediti sul c/c n. 000027019747 ABI 01010 CAB 04001 intestato all'Acquedotto Pugliese

Art. 9

Inadempimenti della convenzione

L'Università, l'ARPA Puglia e l'AQP S.p.A. rispondono solidalmente dell'esecuzione della presente convenzione e dell'attuazione del progetto di dettaglio di cui all'art. 3. Nel caso in cui una delle predette Parti si ritirasse dall'impegno assunto nei confronti della Regione Puglia, nel corso dell'attuazione della Convenzione, la stessa si intenderà risolta, salvo il diritto di rivalsa delle Parti adempienti per la restituzione del finanziamento erogato ex art. 5, nonché per gli ulteriori danni eventualmente subiti. Qualora la Regione Puglia, per qualsiasi motivo, non provvedesse a garantire le risorse economiche necessarie per la realizzazione della Convenzione, quest'ultima si intenderà risolta e la Regione provvederà a rimborsare ad AQP S.p.A., ARPA ed Università tutte le spese che avranno, nel frattempo, eventualmente sostenuto.

Art. 10

Controversie

Per qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita alla interpretazione ed alla esecuzione della presente convenzione, insorta in itinere o al termine dell'incarico oggetto del presente atto, le parti, concordemente, dichiarano competente il Foro di Bari.

Art. 11

Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli articoli che precedono, si intendono applicabili alla presente Convenzione tutte le norme di Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Art. 12
Adempimenti.

La presente convenzione, immediatamente vincolante per le parti è redatta su n. _____ fogli in quattro originali, dei quali uno per l'Assessorato regionale all'Ambiente, uno per l'ARPA Puglia, uno per l'Acquedotto Pugliese, uno per l'Università, che sottoscrivono la presente convenzione per accettazione. Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Puglia - Assessorato Ambiente - Settore Ecologia
Dott Luca Limongelli

Arpa Puglia
Dott. Alfredo Rampino

Acquedotto Pugliese
Dott. Francesco Divella

Università degli Studi di Bari - Facoltà di Agraria - Dipartimento Produzioni Vegetali
Prof. Giovanni Pacucci

COMPOST DI QUALITA' CON FANGHI BIOLOGICI DI DEPURAZIONE

SPERIMENTAZIONE A PIENO CAMPO

PREMESSA

L'Acquedotto Pugliese, nella qualità di gestore, sin dal 1939, del sistema di depurazione in Puglia, ha incontrato nell'ultimo decennio difficoltà crescenti nello smaltimento dei fanghi della depurazione sui suoli agricoli.

La problematica del suo indicato smaltimento risiede principalmente nelle quantità crescenti del prodotto da smaltire rispetto alle aree territoriali disponibili e nelle norme legislative nazionali e regionali) sempre più restrittive.

Nel corso degli ultimi due anni, la Direzione Ambiente della Commissione Europea ha avviato un processo di revisione della Direttiva 86/1278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare il suolo, nell'utilizzo diretto dei fanghi biologici stabilizzati di depurazione su suoli agricoli. Il documento della Commissione prevede forme di utilizzazione dei fanghi subordinate all'applicazione preventiva di specifici trattamenti, in grado di ridurre i limiti di concentrazione degli inquinanti nei fanghi e nei terreni recettori. In sintonia con quanto avveniva in Europa e in relazione alle problematiche territoriali di natura sanitaria, l'Acquedotto Pugliese ha voluto sperimentare, nel biennio 2000-2002, con la collaborazione dell'Università degli Studi di Bari, Facoltà di Agraria - Dipartimento di

Produzioni Vegetale, l'utilizzo di un compost, costituito da materiale ligneo-cellulosico e da fanghi biologici stabilizzati, rivenienti dai processi di depurazione delle acque reflue.

La sperimentazione è stata condotta con prove parcellari e con allevamenti in contenitori di colture orticole, floricole, frutticole e cerealicole.

I positivi risultati conseguiti nell'ambito della sperimentazione del Progetto denominato:

“Importanza e possibilità di utilizzo dei fanghi rivenienti dalla depurazione di acque reflue per l'ottenimento di compost impiegabili nell'agricoltura tradizionale e nei sistemi agricoli sostenibili (agricoltura integrata e biologica)”,

impongono l'esigenza di continuare gli studi, attraverso la verifica su scala aziendale delle possibili applicazioni dell'ipotesi progettuale, accertata sperimentalmente.

Pertanto, per necessità di tipo gestionale e normativo, oltre che per considerazioni di carattere economico, agronomico ed ambientale, risulta necessario stabilire, con prove a pieno campo, la reale possibilità dell'utilizzo dei fanghi di depurazione di acque reflue urbane, mediante compost di qualità.

La produzione di compost è un settore che, negli ultimi anni, ha fatto registrare in Italia un trend evolutivo ampiamente positivo: gli impianti di compostaggio che nel 1993 erano solo 10, nel 2001 sono saliti a 110 e circa l'8% della popolazione vive 0 Comuni dove la raccolta differenziata della frazione organica è una realtà consolidata. La quantità di materiale organico trattato si avvicina ai due milioni di tonnellate annue con una produzione di compost di qualità di circa 600.000 tonnellate. Il 30% di tale quantità ha come sbocco il mercato florovivaistico; il 20% è rappresentata da forniture dirette agli agricoltori mentre il 50% è costituita da confezioni destinate al mercato “hobbistico”. Il settore d'impiego che presenta le maggiori potenzialità per dimensioni della domanda è, tuttavia, quello dell'agricoltura di pieno campo (colture erbacee industriali, cerealicole, frutticole, orticole) dove l'uso attuale copre solo il 6% della potenzialità effettiva.

L'impiego estensivo tradizionale dei materiali organici compostati si configura come classico esempio di apporto di sostanza organica alla matrice suolo, allo scopo di migliorarne le caratteristiche di vivibilità fisica, chimica e biologica. Le matrici organiche tradizionalmente impiegate sono rappresentate dal letame, utilizzato a diversi gradi di "maturazione", a seconda delle specifiche esigenze e delle disponibilità, peraltro sempre più limitate, in comprensori a forte specializzazione (frutticola, cerealicola, etc.).

Nel settore dell'agricoltura tradizionale di pieno campo, il calcolo del potenziale valore di mercato dei compost trae origine dal valore di surrogazione del letame. Per individuare potenziali azioni di marketing tecnico, va segnalato che il compost, per il maggior contenuto in sostanza secca (60% contro il 30% del letame), potrebbe acquisire un "valore di surrogazione", inteso come risparmio conseguibile in seguito alla sostituzione di quantità tecnicamente equivalenti di letame, superiore (25-50 Euro ton⁻¹), aumentando i fattori di concorrenzialità operativa nei riguardi di altri fertilizzanti diffusi nella pratica agricola.

Per quanto attiene alle valutazioni di carattere agronomico, è indubbio che da tempo l'agricoltura tradizionale sconta il prezzo della separazione tendenziale tra attività zootecniche e coltivazioni, sicchè queste ultime si trovano, spesso, e soprattutto in comprensori a forte specializzazione produttiva, in deficit di sostanza organica.

Si individua, pertanto, una grande opportunità di valorizzazione tecnica del compost, resa oltremodo interessante dalla limitata articolazione delle prestazioni richieste e dei relativi requisiti analitici, cui il compost da matrici organiche differenziate alla fonte risponde perfettamente; vengono infatti essenzialmente richiesti:

- un buon contenuto in sostanza organica;
- una maturazione soddisfacente (anche non completa come nel caso di concimazione organica intercalare in orticoltura);
- un contenuto relativamente basso in elementi della fertilità nel caso di impiego a scopo eminentemente ammendante che consente l'aumento delle dosi di applicazione per incrementare la sostanza organica in suoli sfruttati, sterili, sabbiosi, astrutturati.

Le valutazioni di opportunità di una tale ricerca applicata, legate a considerazioni di carattere ambientale, sono insite nella sicura sostenibilità della pratica di compostaggio e della conseguente applicazione del prodotto nel settore primario: l'utilizzo del compost permette di evitare l'impiego di risorse non rinnovabili garantendo, nel contempo, il risparmio energetico legato al trattamento alternativo dei fanghi e risolvendo il problema sempre più urgente del loro smaltimento.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto di ricerca si propone di valutare, attraverso prove agronomiche di pieno campo, il valore ammendante e fertilizzante di compost derivanti dai fanghi di depurazione biologica di acque reflue, provenienti da insediamenti civili ed industriali come risposta vegeto-produttiva in ordinamenti industriali e frutticoli.

Lo studio si articolerà nelle seguenti fasi:

- Produzione di compost da una miscela di fanghi di depurazione di acque civili e materiali di supporto provenienti costituiti da residui dell'attività agricola e/o di trasformazione dei prodotti agricoli, in impianti di trattamento di biomassa regolarmente autorizzati.
- Valutazione tecnico economica dell'impiego di compost ottenuti da fanghi di depurazione in ordinamenti colturali cerealicoli-industriali; si prevedono avvicendamenti, sullo stesso appezzamento, di frumento, di bietola da zucchero e di pomodoro da industria in rotazione nei tre anni di sperimentazione. (responsabile Prof. Giuseppe De Mastro).
- Valutazione in pieno campo del comportamento produttivo di genotipi di cereali e leguminose da granella, mediante il ricorso a compost di fanghi di depurazione ripetuti nel triennio per l'individuazione del miglior genotipo in un determinato terreno compostato (responsabile Prof. Luigi Ricciardi).
- Valutazione del ritmo di accrescimento di astoni di specie frutticole di prevalente interesse e diffusione sul territorio appulo-lucano allevate su terreni contenenti differenti percentuali di compost. (responsabili Prof. Vito Giorgio, Dott. Alessandra Gallotta)
- Valutazione tecnico-economica dell'impiego di compost ottenuti dai fanghi di depurazione in ordinamenti colturali orticoli per il consumo fresco (anguria, melone, cavolo). (responsabile Prof. Leonardo Mancini)
- Analisi della fattibilità tecnico-economica della produzione e dell'utilizzo di compost riveniente dai fanghi della depurazione di acque reflue urbane con funzione ammendante e/o fertilizzante in sostituzione dei substrati e dei fertilizzanti organici di comune utilizzo nella pratica agricola. (responsabile Ing. Vincenzo Romano)
- Supervisione delle attività di campo e diffusione dei risultati ottenuti (responsabile ARPA Puglia)

Tutte le prove verranno eseguite in pieno campo presso le aziende sperimentali "P. Martucci" di Valenzano (Bari) e "Pantanelli" di Policoro (Matera) del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali, con la partecipazione attiva dell'ARPA Puglia e con il coinvolgimento delle Organizzazioni di categoria del settore agricolo e dell'Associazione Federconsumatori.

Sarà possibile, inoltre, eseguire prove sperimentali e/o dimostrative presso aziende private ed altre Istituzioni regionali e nazionali, secondo protocolli d'intesa, che saranno di volta in volta concordate tra l'AQP, l'Università e le aziende private e/o Istituzioni regionali e Nazionali interessate.

Il progetto prevede in primis la realizzazione di circa 100 tonnellate di compost, da effettuarsi presso una affidabile Ditta autorizzata ai sensi di legge, individuata di concerto tra il Dipartimento e l'AQP SpA, e con la supervisione dell'ARPA Puglia, con impiego di fanghi biologici, prelevati da alcuni impianti di depurazione gestiti da AQP, e di materiali di supporto (raspi e/o ligneo-cellulosico), definiti dall'Unità Operativa del Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali. Per l'espletamento della ricerca, secondo protocolli concordati

con i Responsabili tecnici dell'AQP SpA, il Dipartimento dell'Università e l'ARPA Puglia, l'ARPA Puglia, anche avvalendosi delle strutture dell'Acquedotto Pugliese, avrà il compito di coordinare l'effettuazione, presso i propri laboratori o presso le strutture dell'Acquedotto Pugliese, delle analisi chimiche, fisiche e biologiche dei fanghi, del compost e delle acque di percolazione, l'Università, invece, si farà carico delle analisi sui prodotti finiti (frutti, foglie e granella). L'AQP si farà, inoltre, carico dell'espletamento di tutte le procedure per il rilascio delle necessarie autorizzazioni previste sia dal D.lgs 99/92 sia dalla L.R. n. 29/95 e si impegna ad effettuare, secondo le norme vigenti, sia il trasporto dei fanghi dall'impianto di depurazione all'impianto di compostaggio, sia il trasporto del compost ai siti sperimentali.

Comitato di Coordinamento

La responsabilità dell'attuazione delle Attività di cui al presente programma di ricerca è affidata ad un Comitato di Coordinamento formato da 2 tecnici dell'AQP SpA, nelle persone dell'ing. Vincenzo Romano e del Dr. Francesco Colonna, da due rappresentanti dell'Università nelle persone del prof. Vito Giorgio, in qualità di Responsabile Scientifico del progetto di ricerca e della Dr.ssa Alessandra Gallotta, ricercatrice del Dipartimento, da due rappresentanti dell'ARPA Puglia.

Il Comitato di Coordinamento si rappresenterà costantemente, con cadenze programmate, con le associazioni agricole (CIA, Coldiretti, Confagricoltura Puglia), oltre che con gli Assessorati regionali interessati (Agricoltura, Ambiente, Risorse Naturali).

Al Comitato spetta, tra l'altro, il compito di sovrintendere alla definizione del piano operativo di dettaglio ed al controllo delle attività, di prendere eventuali decisioni in merito alle integrazioni o alle modifiche delle ricerche programmate e di mantenere costantemente i rapporti con le altre Istituzioni.

RISORSE UMANE COINVOLTE NEL PROGETTO

Il personale tecnico, da coinvolgere durante l'intera sperimentazione, sarà così costituito:

➤ nel settore dell'Università da

Personale di ruolo

	<i>Struttura</i>
prof. Vito Giorgio (Responsabile Scient.)	Dip. di Scienze delle Produzioni Vegetali
dott.a Maria Cortese (Direttore Amm.vo)	”
prof. Giuseppe De Mastro	”
prof. Leonardo Mancini	”
Dr.ssa Barbara DeLucia	”
prof. Luigi Ricciardi	Dip. Biologia, Chimica Agro-Forestale ed Ambientale

Personale tecnico

Antonio Ventrelli	Dip. di Scienze delle Produzioni Vegetali
Oronzo Casanova	”
Angelo Rodio	”
Giovanni Manolio	”
Ferruccio Marzano	Dip. Biologia, Chimica Agro-Forestale ed Ambientale

A tempo determinato

dott. Alessandra Gallotta	Dip. di Scienze delle Produzioni Vegetali
---------------------------	---

➤ nel settore dell'Acquedotto Pugliese da

Ing. Vincenzo Romano	DIROP - SPTOP
Dr. Francesco Colonna	”
Ing. Giuseppe Di Stefano	”
Dr. Franco Donadio	VIGILANZA IGIENICA
Dr. Gaia Lapenna	”
Dr. Anna Bottiglieri	”
Dr. Raffaello Di Marino	”
Dr. Benedetto Verdini	”

➤ Nel settore dell'ARPA Puglia da

Dr. Onofrio Lattarulo	Direttore Scientifico
Dr. Vito Perrino	Settore Protezione Ambiente - Dir. Scientifica
Ing. Giuseppe Gravina	Resp. Sicurezza, Qualità, SGA - Dir. Scientifica
Dr.ssa Maria Spartera	Dipartimento provinciale Taranto
Dr. Sebastiano Scianni	Staff di coordinamento Direzione Scientifica
Dr.ssa Adriana Primicino	Task Force di supporto - PON ATAS “ARPA”
Dr.ssa Filomena Lacarbonara	Task force di supporto - PON ATAS “ARPA”
Dr. Luigi Carrino	Task force di supporto - PON ATAS “ARPA”

STRUTTURE E ATTREZZATURE

Nelle attività della sperimentazione:

il Dipartimento di Scienze delle Produzioni Vegetali metterà a disposizione le due aziende sperimentali : “P. Martucci” di Valenzano (Bari) e “Pantanelli” di Policoro (Matera) e i due complessi serricoli, siti in Bari presso la Facoltà di Agraria e in Valenzano presso l’azienda sperimentale, nonché i propri laboratori per le analisi dei suoli agricoli oggetto di sperimentazione e dei prodotti finiti (frutti, foglie, granella);

l’Acquedotto utilizzerà i propri laboratori di analisi e le strumentazioni di alta tecnologia per le analisi dei fanghi di depurazione utilizzati per la produzione di compost; in particolare per:

- a) la mineralizzazione acida in forno a microonde per la preparazione del campione
- b) la preparazione del campione liquido (percolato) o solido
- c) l’analisi chimica strumentale in spettrometria al plasma massa ad accoppiamento induttivo (ICP-MS) per la determinazione del contenuto in metalli pesanti
- d) l’analisi microbiologiche con particolare riferimento alla ricerca di salmonella sulla matrice compost;

l’ARPA Puglia, ai fini della validazione delle singole attività tecniche programmate, utilizzerà i propri laboratori di analisi e le strumentazioni di alta tecnologia per le analisi, a campione, dei materiali in ingresso nell’impianto di produzione di compost, del compost prodotto, dei suoli agricoli e dei prodotti finiti (frutti, foglie, granella).

STIMA DEI COSTI

Il programma di sperimentazione avrà una durata di 36 mesi (2004-2007) ed il costo complessivo, che tiene conto del personale addetto, delle attrezzature specialistiche per prove di laboratorio e di pieno campo e delle attività da svolgere per il raggiungimento dell'obiettivo, è stimato in Euro 350.000,00 (IVA inclusa, se dovuta).

Il quadro economico definitivo dell'azione di sperimentazione sarà definito in sede di redazione del piano operativo di dettaglio a carico del Comitato di Coordinamento.

Allegato B**CONVENZIONE**

tra Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente e Politecnico di Bari per l'attuazione del

Programma di azioni per l'Ambiente della Regione Puglia

(deliberazione G.R. n. 1963/2004)

a valere sulle linee d'intervento

8e "Partecipazione e/o promozione di studi, sperimentazioni e attività per l'introduzione dell'innovazione nei settori della tutela dell'aria, acque, suolo e dello sviluppo sostenibile, anche attraverso la partnership in progetti proposti nell'ambito del QCS"

L'anno 2005 il giorno _____ del mese di _____ la Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente (di seguito Regione - C.F. 80017210727), con sede legale in Modugno (BA), Via delle Magnolie 6, rappresentata dal Dirigente responsabile del Settore Ecologia dott. Luca Limongelli nato a Bari il 19.11.1955, per la carica domiciliato presso la sede legale;

il Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale - Cattedra di Geologia applicata alla difesa Ambientale (C.F. 93051590722, P. IVA 04301530723), sito in Bari alla Via Orabona n. 4, rappresentato dal Direttore dello stesso Dipartimento Prof. Ing. Cesare Foti, nato a Gimigliano (Cosenza) il 04.10.1932, per la carica domiciliato presso la sede legale;

PREMESSO CHE:

- la salvaguardia della qualità delle acque sotterranee rappresenta una delle priorità di azione per la gestione delle risorse idriche locali;
- l'intrusione salina rappresenta, in Puglia, il problema più consistente della falda pugliese, soprattutto nella fascia più vicina alla costa ove in particolare l'emungimento di acqua salmastra per l'utilizzo agricolo induce seri rischi di impoverimento qualitativo dei terreni incrementando il rischio di desertificazione;
- la Regione Puglia, con provvedimento di Giunta regionale n. 1963 del 23.12.2004, ha approvato l'aggiornamento del "Programma di azioni per l'ambiente" (di seguito "Programma regionale"), nell'ambito del quale è inserita la misure a titolarità regionale 8e) "Partecipazione e/o promozione di studi, sperimentazioni e attività per l'introduzione dell'innovazione nei settori della tutela dell'aria, acque, suolo e dello sviluppo sostenibile, anche attraverso la partnership in progetti proposti nell'ambito del QCS", destinata a sostenere e favorire lo sviluppo di specifiche iniziative di nel campo della sperimentazione/introduzione dell'innovazione di interesse ambientale sui temi della tutela dell'aria, delle acque, del suolo e sottosuolo e più in generale sui temi dello sviluppo sostenibile;

CONSIDERATO CHE:

- La Cattedra di Geologia Applicata della Difesa dell'Ambiente del Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Bari, ha maturato, tra l'altro, una specifica ed innovativa competenza ed esperienza sull'analisi e lo studio delle dinamiche del suolo e del sottosuolo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**Art. 1****Finalità**

1. La presente Convenzione ha le seguenti finalità generali:
 - delineare e tracciare le aree del territorio regionale interessate da "inquinamento salino";
 - definire l'estensione delle aree suscettibili di interventi di risanamento;
 - definire gli interventi di "bonifica" più idonei.

Art. 2**Durata**

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa ed ha una durata di mesi 24.

In caso di necessità, la durata della convenzione può essere prorogata d'intesa tra i sottoscrittori, nell'ambito della stessa previsione di spesa, ovvero a seguito di determinazione della Giunta regionale, in caso di ulteriore necessario impegno finanziario.

Art. 3**Ruolo e impegni della Regione**

La Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente garantirà le risorse economiche necessarie alla realizzazione della Convenzione, a valere sulle risorse di cui alla misura 8 e) Programma regionale, rivenienti dal trasferimento alla Regione delle risorse statali vincolate ad interventi in campo ambientale, in attuazione del decentramento amministrativo ex D.lgs. n. 112/1998, iscritte sul bilancio regionale al capitolo di spesa 611067 - residui di stanziamento 2004

La Regione Puglia, inoltre, assicurerà la coerenza degli obiettivi fissati dalle linee d'azione, di cui al successivo art. 7, con le finalità generali del Programma regionale e con l'insieme delle iniziative a carattere regionale in materia di tutela dell'ambiente.

Art. 4**Ruolo e impegni del Politecnico**

Il Politecnico - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale curerà la definizione, entro trenta giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione, e successiva attuazione del piano operativo di dettaglio delle attività, opportunamente calendarizzate, organizzate nelle fasi di reperimento e organizzazione dei dati esistenti, di verifica ed aggiornamento dei dati acquisiti, elaborazione dei dati per la definizione dei parametri di riferimento e dei modelli di analisi dei rapporti dinamici falda sotterranea/acqua marina, a base del fenomeno

dell'intrusione salina, di individuazione degli interventi di controllo e di risanamento, anche in relazione alla normative comunitarie e nazionali vigenti ed all'eventuale esigenza di proposte di modifica delle stesse.

Art. 5

Gruppo di coordinamento e monitoraggio

È istituito un gruppo di coordinamento con il compito di condividere e coordinare le attività previste dalla Convenzione, monitorandone l'andamento e la coerenza con gli obiettivi e la tempistica di realizzazione stabiliti.

È competenza del gruppo di coordinamento la valutazione e l'approvazione del "Piano operativo di dettaglio" di cui all'articolo precedente.

Il gruppo di coordinamento, inoltre, approva le relazioni semestrali sullo stato d'avanzamento complessivo delle attività, predisposte dal Politecnico.

Del gruppo di coordinamento fanno parte:

il Politecnico di Bari, nella persona dei prof. Ing. Concetta I. Giasi, Ordinario di Geologia Applicata alla Difesa Ambientale;

la Regione Puglia, nelle persone del dirigente del Settore Ecologia, dr. Luca Limongelli, del dirigente del Settore Risorse Naturali, ing. Domenico Modugno, del dirigente dell'Ufficio Tutela delle Acque, dr.ssa Marianonietta Iannarelli, o propri delegati;

l'ARPA Puglia, nella persona del Direttore Scientifico, dr. Onofrio Lattarulo, o proprio delegato. Il gruppo di coordinamento è presieduto dal Dirigente del Settore Ecologia.

Art. 6

Corrispettivo per l'attuazione della presente Convenzione

L'impegno finanziario complessivo ed onnicomprensivo a favore del Politecnico - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale è pari a Euro 180.000,00, (iva compresa) a valere sulla quota di risorse assegnate alla linea di intervento 8 e) del Programma regionale di cui alla DGR n. 1963/2004.

Art. 7

Spese ammissibili

Le spese ammissibili dovranno essere certificate, sulla base di documenti che permettano l'identificazione dei costi reali sostenuti e derivare da atti giuridicamente vincolanti (contratti, lettere d'incarico, regolamento c/terzi del Politecnico, ecc) da cui risulti chiaramente l'oggetto della prestazione, il suo importo, la sua pertinenza al progetto. Resta inteso che comunque gli importi accreditati al Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale saranno utilizzati secondo i termini e le ripartizioni prescritti per tale tipologia di prestazione dalla regolamentazione interna per attività a favore di terzi del Politecnico di Bari. Le spese devono essere effettivamente sostenute per la realizzazione dell'intervento.

Art. 8

Modalità di pagamento

La somma di Euro 180.000,00 verrà corrisposta dal competente Assessorato regionale all'Ambiente al Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale, con le seguenti modalità:

- 30% dell'importo ad approvazione del Piano operativo di dettaglio di cui all'art. 4;
- 30% al primo stato di avanzamento, ad avvenuta certificazione della spesa sostenuta e rendicontata relativa al 60% delle somme già corrisposte ed a seguito di presentazione di relazione tecnica relativa all'attuazione dell'intervento, con riferimento al cronoprogramma complessivo delle attività;
- 30% ad ulteriore stato di avanzamento, ad avvenuta certificazione della spesa sostenuta e rendicontata relativa al 80% delle somme già corrisposte ed a seguito di presentazione di relazione tecnica relativa all'attuazione dell'intervento, con riferimento al cronoprogramma complessivo delle attività;
- saldo finale del 10% a completamento delle attività, ad avvenuta certificazione di spesa del 100% dell'importo di cui alla presente convenzione ed a seguito di relazione tecnica relativa all'attuazione del Piano operativo di dettaglio.

Gli importi indicati saranno corrisposti, da parte della Regione Puglia - Assessorato all'Ambiente - con accrediti sul c/c n. 36274.31 ABI 01030 CAB 04010 presso l'Agenzia n. 9 di Bari della Banca Monte dei Paschi di Siena, intestato al Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale del Politecnico di Bari.

Art. 9 **Rendicontazione**

La rendicontazione dei costi sostenuti nonché la redazione delle relazioni semestrali sull'avanzamento fisico delle attività, da parte del Politecnico, costituisce adempimento contrattuale.

Art. 10 **Controversie**

Per qualsiasi controversia, di natura tecnica o amministrativa, riferita alla interpretazione ed alla esecuzione della presente convenzione, insorta in itinere o al termine dell'incarico oggetto del presente atto, le parti, concordemente, dichiarano competente il Foro di Bari.

Art. 11 **Norme di rinvio**

Per tutto quanto non espressamente previsto dagli articoli che precedono, si intendono applicabili alla presente Convenzione tutte le norme di Leggi e Regolamenti vigenti in materia.

Letto, approvato e sottoscritto.

Regione Puglia
Dott. Luca Limongelli

Politecnico di Bari - Dipartimento di Ingegneria Civile e Ambientale
Prof. Ing. Cesare Foti

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 634

Realizzazione della nuova sede del Consiglio Regionale della Puglia e sistemazione delle aree esterne – Parere paesaggistico – Determinazione definitiva della variante al PRG del comune di Bari approvata con Deliberazione G.R. 616/04.

L'Assessore ai LL.PP., avv. Mario CARRIERI, di concerto con l'Assessore all'Urbanistica, dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dai Dirigenti Responsabili del Settore LL.PP. e del Settore Urbanistica, ciascuno per la parte di propria competenza, riferisce quanto segue.

La Giunta regionale, con deliberazione n. 2125 in data 9 dicembre 2003, ha determinato di approvare il Progetto Definitivo, corredato di tutti gli elaborati previsti, per la realizzazione della "Nuova Sede del Consiglio Regionale della Puglia" e sistemazione delle aree esterne, prendendo atto del relativo Quadro Economico elaborato.

Ricorrendo le circostanze previste dall'art. 14, comma 2, della L.R. 13/2001, la Giunta Regionale, con la richiamata deliberazione n. 2125/2003, ha altresì autorizzato il dirigente del Settore regionale LL.PP. a convocare apposita Conferenza dei Servizi finalizzata alla acquisizione delle intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla-osta e assensi comunque denominati, necessari per la realizzazione delle opere previste nel "Progetto Definitivo" approvato.

Tale Conferenza di Servizi è stata indetta dal dirigente del Settore LL.PP. ed esperita in data 13/01/2004 in via interlocutoria e proseguita con valenza decisoria in data 08/03/2004.

La Conferenza di Servizi si è conclusa con esito favorevole, in quanto sul Progetto Definitivo della "Nuova Sede del Consiglio Regionale della Puglia" e sistemazione delle aree esterne sono stati rilasciati dagli Organismi e dagli Enti Invitati i relativi pareri favorevoli ovvero favorevoli con prescrizioni.

In particolare, ai fini della determinazione della variante al p.r.g. del Comune di Bari introdotta dal progetto approvato, il medesimo Comune ha

espresso "parere favorevole, prescrivendo che venga chiaramente prevista la connessione tra l'area in ampliamento destinata a parcheggio e l'area dell'intervento progettuale".

Tale prescrizione è stata successivamente ottemperata in sede di redazione del progetto esecutivo. La variante urbanistica introdotta dal Progetto Definitivo ha comportato la destinazione delle aree ubicate in Bari alla via Gentile, 52, interessate dalla stessa, ad uso "espansione e sviluppo dei servizi a carattere regionale e comunale", disciplinata dall'art. 32h della N.T.A.

Qui di seguito si riportano i dati catastali delle predette aree e la precedente destinazione urbanistica:

- foglio 43, particella 489 e 62, rispettivamente, di ha 02.98.04 e di ha 02.30.31 ad uso "attrezzature sportive a livello urbano e regionale", disciplinata dall'art. 32/a delle N.T.A. e, in minima parte, ad uso "aree ferroviarie";
- foglio 43, particella 50 e 3, rispettivamente, di ha 02.49.79 e di ha 01.06.72 ad uso "attrezzature sportive a livello urbano e regionale" disciplinata dall'art. 32/a delle N.T.A.;
- foglio 43, particella 23 di ha 00. 15.69 ad uso "attrezzature sportive a livello urbano e regionale" disciplinata dall'art. 32/a delle N.T.A. e, in minima parte, ad uso "viabilità di PRG".
- foglio 43, particella 75, già oggetto di variante al p.r.g. del Comune di Bari in sede di realizzazione del Centro Servizi del Ministero delle Finanze ed acquisita al patrimonio regionale.

Dell'esito della Conferenza dei Servizi è stata data pubblicità, mediante affissione dei relativi verbali all'Albo Pretorio del Settore Regionale ai LL.PP.

I medesimi verbali sono stati regolarmente notificati a tutti gli interessati rispettivamente in data 16 febbraio 2004 prot. 1310 e 16 marzo 2004 prot. 2204. Agli stessi non sono state prodotte opposizioni.

Successivamente, con deliberazione n. 616 in data 27/04/2004 la Giunta regionale, ha preso atto delle risultanze della Conferenza dei Servizi ed ha, di fatto, determinato l'adozione della variante alla strumento urbanistico vigente nel Comune di Bari,

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 comma 3 della L.R. 13/2001.

La delibera n. 616/2004, depositata presso la segreteria della regione, è stata altresì pubblicata sul BURP n. 15 suppl. del 27/01/2005. Alla data odierna non risultano prodotte osservazioni e/o opposizioni alla stessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 241/90 e s.m.i., né da parte dell'ente interessato né da parte di qualsivoglia terzo interessato.

Per quanto attiene al parere paesaggistico previsto ai sensi e per gli effetti dell'art. 5.03 delle N.T.A. del PUTT/P, si fa presente che in sede di Conferenza di Servizi il Dirigente del Settore regionale Urbanistica si è riservato di esprimere formale parere, previa verifica di compatibilità con il PUTT per il paesaggio, ivi compresa la valutazione in ordine agli aspetti di deroga allo stesso PUTT. A tal proposito il Comune di Bari, confermando il proprio parere favorevole, si è così espresso: l'alfine di migliorare la visione prospettica del nuovo complesso da via Gentile si suggerisce l'estensione del fronte su detta via al suolo libero limitrofo a sinistra dell'ingresso".

In relazione a tale riserva, il Settore Urbanistica ha ora esaminato il progetto definitivo costituito dagli elaborati di seguito riportati:

- Tav. 1 Elenco elaborati;
- Tav. 2 Relazione descrittiva;
- Tav. 3 Relazione geologica,geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
- Tav. 4 Relazione tecnica sul superamento delle barriere architettoniche
- Tav. 5 Inquadramento Urbanistico,Stralcio Catastale,Stralcio Aereofotogrammetrico,
- Rilievo dell'area e P.U.T.T./P;
- Tav 6 Rilievo Plano-altimetrico area d'intervento
- Tav.7 Profili ante operam e post operam;
- Tav 8 Nuovo Edificio pianta piano interrato;
- Tav 9 Nuovo Edificio pianta piano seminterrato
- Tav 10 Nuovo Edificio pianta piano terra ;
- Tav 11 Nuovo Edificio pianta piano primo;
- Tav. 12 Nuovo Edificio pianta piano secondo;
- Tav 13 Nuovo Edificio pianta piano terzo;
- Tav 14 Nuovo Edificio pianta piano quarto;
- Tav. 15 Nuovo Edificio pianta piano quinto
- Tav 16 Nuovo Edificio pianta piano sesto;

- TAV 17 Nuovo Edificio pianta coperture;
- TAV 18 Nuovo Edificio sezione x-x; sezione Y-Y;
- TAV 19 Nuovo edificio prospetto esterno corpo ovest corpo est;
- TAV 20 Nuovo Edificio prospetto-sezione W-W-corpo ovest prospetto-sezione -corpo est;
- TAV 21 Nuovo Edificio prospetto sud-prospetto nord;
- TAV 22 Nuovo Edificio pianta piano primo corpo ovest;
- TAV 23 Nuovo Edificio pianta piano primo corpo est ;
- TAV 24 Nuovo Edificio copertura foyer-sezione di dettaglio;
- TAV 25 Nuovo Edificio -sezione di dettaglio scale;sezione di facciata testata nord;
- TAV 26 Dettagli - Sistemazioni esterne ingressi da via Gentile e stazione metro;
- TAV 27 Edificio polifunzionale piante, prospetti, sezioni;

Tavole integrative:

- TAV 1 Studio di fattibilità ambientale
- TAV 2 Planimetria Generale Sistemazioni Esterne
- TAV 3 Dati metrici dell'intervento.

Il medesimo Settore Urbanistica, considerato che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio; che l'art. 5.07 comma 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che, fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III), a condizione che dette opere siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi e che le stesse siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente e non abbiano alternative localizzative;

in ordine agli aspetti paesaggistici del progetto di cui trattasi rappresenta quanto segue:

- il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio "P.U.T.T./P classifica l'area interessata

dall'intervento proposto in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "E" di valore normale (art.2.01 punto 1.5 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) ed in parte quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Solo le aree interessate dall'intervento aventi classificazione "C" risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2.01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.);

- la classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti";
- gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato, la trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, il ripristino e l'ulteriore qualificazione, la trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. rappresenta quanto segue:

- con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definienti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "Le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree...";
- con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e culturale" le direttive di tutela prescrivono "La tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica, la protezione e

la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o insediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo".

Per quanto attiene al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "La tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione sia la salvaguardia "ripristino del contesto in cui sono inseriti". Si prescrive altresì che "per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all'art. 3.04 va evitata ogni destinazione d'uso non compatibile con le finalità di salvaguardia e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione".

Per quanto attiene agli elementi strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione trasmessa rappresenta quanto segue:

- **Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:** l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell'assetto paesistico-ambientale complessivo dell'ambito territoriale di riferimento.

Più precisamente l'area d'intervento non è direttamente interessata dalla presenza di significativi elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo-morfo-idrogeologico quali (versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte.)

Si evidenzia comunque, che l'area interessata dall'intervento di che trattasi risulta ricadere in parte all'interno dell'area litoranea, (come definita dall'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P) ed in parte nell'area annessa alla predetta area litoranea; ovvero l'intervento in progetto risulta diretta-

mente (area di pertinenza) ed indirettamente (area annessa) incidere su un Ambito Territoriale Distinto individuato dal Titolo III delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

- **Sistema copertura botanico-vegetazionale e colturale:** l'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva, sull'area oggetto d'intervento, la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie d'interesse botanicovegetazionale;
- **Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa:** l'area d'intervento non risulta direttamente e/o indirettamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico.

Per quanto attiene al regime giuridico delle aree direttamente interessate dall'intervento, la documentazione presentata evidenzia altresì che l'intervento progettuale interviene su aree sottoposte, oltre che a tutela diretta da parte del P.U.T.T./P. (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), anche a vincolo ex L.S. 431/85 ora D.Lvo 42/2004.

Dalla documentazione trasmessa si evince che l'ambito territoriale esteso di riferimento, pur presentando al suo interno peculiarità paesaggistiche individuate e sottoposte a specifica tutela dal P.U.T.T./P., risulta comunque già caratterizzato dalla presenza di edificazione ed infrastrutturazione ovvero si presenta antropizzato ed urbanizzato.

Con riferimento invece alla specifica area oggetto d'intervento la documentazione prodotta rappresenta, in sintesi, che la stessa, appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e/o salvaguardare sia sotto il profilo dei sistemi "copertura botanico - vegetazionale, colturale", sia sotto il profilo della "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa".

Con riferimento invece al sistema "assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico" le opere in progetto interferiscono, dal punto di vista localizzativo, con l'emergenza morfologica "Costa ed area

Litoranea" come definita dall'art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. dove risultano applicabili le disposizioni di tutela paesaggistica ovvero il Regime di Tutela di cui al punto 3.7.3 e le Prescrizioni di Base di cui al punto 3.07.4 dell'art.3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento ad alcune opere (aree a verde attrezzato infrastrutturazione viaria carrabile, aree a parcheggio) ricadenti all'interno dell'area annessa all'Area Litoranea, queste, in base alle disposizioni dell'art. 3.07 lett. e) punti 1) e 2) sono da reputarsi ammissibili dal punto di vista localizzativo in base alle N.T.A. del P.U.T.T./P., viceversa le restanti opere previste in progetto, ovvero le volumetrie ricadenti all'interno dell'area annessa all'area litoranea, configurano invece una deroga alle prescrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art.3.07.4 delle N.T.A. dei P.U.T.T./P.

Parimenti, per le suddette opere ricadenti anche all'interno dell'Area Litoranea queste configurano, nella loro interezza, una deroga alle prescrizioni di base di cui al punto 3.07.4 dello art. 3.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art. 1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; il tutto fermo restando le fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che fissa i criteri per le eventuali "deroghe" al P.U.T.T./P.

Per quanto attiene ai presupposti - che consentono di derogare alle N.T.A. - del P.U.T.T./P. rappresenta che le opere previste in progetto:

- a) rientrano nel novero degli interventi classificabili come "opere d'interesse pubblico essendo destinate non solo alla popolazione residente ma anche alla popolazione non residente, in quanto trattasi di opera al servizio della collettività regionale;
- b) risultano compatibili con le finalità di valorizzazione delle risorse paesaggistiche dei luoghi, soprattutto in ragione delle misure di mitigazione previste in progetto (quali ampie aree sistemate a verde, fruizione visiva dell'area litoranea dalle vedute posizionate a monte della strada stessa, qualità architettonica dei manufatti

previsti in progetto), tenuto conto della localizzazione dell'intervento in ambito già fortemente antropizzato;

- c) non hanno alternative localizzative in quanto trattasi di opere ricadenti in un ambito territoriale interessato da una rilevante assetto infrastrutturale di servizio già esistente, e funzionalmente correlate e connesse alla struttura pubblica esistente (ex Centro Servizi del Ministero delle Finanze), acquisita al patrimonio regionale e da destinarsi a sede di Uffici Regionali.

Premesso quanto innanzi, si propone di esprimere il parere paesaggistico favorevole, ex art. 5.03 dell'N.T.A. del P.U.T.T., in deroga al P.U.T.T. stesso, per le motivazioni espresse in narrativa, sul Progetto Definitivo approvato con Deliberazione di G.R. 616/04, nonché di approvare definitivamente la variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Bari adottata con la predetta Deliberazione di G.R. ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, della L.R. 13/01.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

“Il presente provvedimento non comporta alcun adempimento contabile, non configurandosi alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione”.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, vertendosi in materia rientrante nella competenza degli organi di direzione politica, ai sensi dell'art. 4 co. 4 lett. k) della l.r. 7/97, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore ai LL.PP. di concerto con l'Assessore all'Urbanistica;

- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente Responsabile del Settore LL.PP. e dal Dirigente Responsabile del Settore Urbanistica, ciascuno per la propria parte di competenza;

- a voti unanimi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- di esprimere il parere paesaggistico favorevole, ex art. 5.03 dell'N.T.A. del P.U.T.T., in deroga alle stesse disposizioni del P.U.T.T., per le motivazioni richiamate in relazione, sul Progetto Definitivo della Nuova Sede del Consiglio Regionale della Puglia e Sistemazione delle Aree Esterne, approvato con Deliberazione di G.R. n. 616/04;
- di approvare definitivamente la variante urbanistica al P.R.G. del Comune di Bari adottata con la predetta Deliberazione di G.R. n. 616/04, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 3, della L.R. 13/01;
- di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P. e sulla G.U. (da parte del Settore LL.PP.).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 636

Art. 42, comma 2 della L.R. 28/01 e art. 14 della Legge regionale 29 dicembre 2004, n. 25. Variazione compensativa fra capitoli della U.P.B. 4.7 del Bilancio di previsione anno 2005.

L'Assessore alla Promozione Attività Industriale, Commercio, Artigianato, Fiere e Mercati Industria Estrattiva ed Energia Dott. Pietro Lospinuso, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'Unità Operativa “incentivi alle attività produttive e interventi nel settore energetico” e confermata dal

Dirigente del Settore Industria ed Energia riferisce quanto segue:

PREMESSO CHE

- il Decreto Legislativo n. 625 del 25.11.1996 disciplina all'articolo 19 le produzioni di idrocarburi con la fissazione in percentuale della corresponsione di una aliquota da parte dei singoli titolari di concessione di coltivazione, mentre all'art. 20 regolamenta la destinazione delle aliquote medesime alle Regioni a statuto ordinario;
- la Regione Puglia, alla luce della suddetta normativa statale, con legge regionale di Bilancio del 6.5.1998, n. 14, ha disciplinato all'art. 53 una prima utilizzazione delle risorse provenienti dalle succitate aliquote, prevedendo il completamento sul territorio del programma generale di metanizzazione già avviato ai sensi dell'art. 11 della L. 28.11.1980, n. 784, istituendo, nel contempo, un nuovo capitolo di spesa (635050) nei limiti delle disponibilità finanziarie affluite a partire dal 1998 sul previsto capitolo di entrata n. 2032000;
- la Regione Puglia e la Snam Rete Gas hanno sottoscritto apposita convenzione in data 31 maggio 1999 per le opere di metanizzazione sul territorio regionale per una spesa complessiva di £. 95 Mld dei quali £38 MLI) in compartecipazione finanziaria regionale suddivisa in tre stati d'avanzamento per un periodo di - 6 anni (1999-2004), giuste impegni assunti sul pertinente capitolo di spesa n. 635050;

Considerato:

- che la Regione Puglia, ha ottemperato al disposto del punto 3 all'art.45 della Legge Regionale di Bilancio n. 7 del 21.5.2002, integrando la destinazione dei fondi rivenienti dalle succitate aliquote, fermo restando il rispetto degli impegni già assunti in forza del V comma dell'art. 53 della L.R. 14/98, all'utilizzo degli stessi proventi al finanziamento di opere infrastrutturali al servizio di attività economiche, all'insediamento industriale ed agli interventi di miglioramento ambientale previsti, nelle aree di estrazione e adiacenti, in strumenti di programmazione negoziata, di cui al 1° comma dell'appena citato art. 53;
- che per la conseguente attivazione amministrativa degli obiettivi previsti dal succitato art. 45 della

L.R. 7/2002, è stato istituito un apposito capitolo di spesa nel Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 e bilancio pluriennale 2004 - 2006 nel centro di responsabilità amministrativa del Settore Industria ed Energia;

- che con deliberazione di Giunta regionale n.677 del 10 maggio 2004 si è provveduto alla presa d'atto delle iniziative presentate dai comuni di Candela e Deliceto nonché all'approvazione del disciplinare per le finalità di cui all'art. 45 della L.R. 7/02;
- che i Comuni sopra citati a seguito della succitata presa d'atto hanno presentato il progetto esecutivo con notevole ritardo, rispetto ai tempi programmati, per l'assunzione del relativo impegno di spesa entro l'esercizio finanziario 2004, ritardi dovuti all'espletamento della gara a norma CE per l'affidamento della progettazione;
- che con Legge regionale 25/04 di approvazione del Bilancio di previsione 2005 le risorse assegnate sul pertinente capitolo di uscita n.636030, a seguito della mancata assunzione dell'impegno di spesa entro l'esercizio finanziario 2004, sono state dichiarate economie di spesa ai sensi della Legge regionale di contabilità 28/01;

Tenuto conto:

- che il Comune di Ascoli Satriano con nota prot. n. 398 del 13/01/2005 ha chiesto altresì l'attivazione dell'art. 45 della L.R. 7/2002 per il finanziamento di un distretto telematico e centro intermodale nell'Area industriale di Ascoli Satriano di cui allo studio di fattibilità allegato alla succitata nota per un presumibile importo di Euro 3.180.000,00;
- che sul pertinente capitolo di spesa 636030 sono state previste una quota di risorse pari ad Euro 1.800.000,00 è dichiarate economie di spesa al 31/12/2004, già finalizzate ad incentivare le iniziative dei Comuni di Candela e Deliceto;
- che vi è la necessità di assicurare i finanziamenti richiesti dai Comuni suddetti al fine di procedere nella realizzazione delle iniziative progettate;

Tenuto conto, altresì, che a seguito del Decreto Ministero dell'Ambiente dell'11 Aprile 2003, pubblicato sulla GURI 25 Settembre 2003, n. 223, la Regione Puglia ha aderito al Programma Tetti Fotovoltaici con il cofinanziamento del 50%;

- che il Settore Industria ed Energia ai sensi dell'art. 3 del suddetto Decreto Ministeriale ha finanziato lo scorrimento delle graduatorie approvate con atto dirigenziale n. 259/2003, solo relativamente alle proposte progettuali dei privati e degli Enti pubblici, atteso che le imprese sono state finanziate con fondi POR;
- che nella fase di predisposizione del Bilancio 2005 e bilancio pluriennale 2005-2007, sul pertinente capitolo di spesa 636020 non sono state previste le somme di cofinanziamento regionale, indispensabili e determinante per acquisire l'ulteriore finanziamento Statale;
- che allo stato attuale non può procedersi all'approvazione degli ammessi a contributo e al relativo impegno della spesa per il mancato stanziamento delle risorse regionali;

Atteso che sono stati assunti i relativi impegni per gli adempimenti previsti per le opere di metanizzazione sul territorio regionale effettuati dalla SNAM, di conseguenza le risorse stabilite a competenza nel bilancio di previsione 2005 sul pertinente capitolo di uscita n. 635050 non saranno più utilizzate e quindi non sarà assunto nessun altro impegno per l'ormai raggiunto importo occorrente da impegnare per tale iniziativa;

Ritenuto opportuno, per le suesposte motivazioni, procedere ai sensi e per gli effetti dell'art.42, comma 2 della Legge regionale 28/01 e all'art. 14 della L.R. 25/04, ad una variazione compensativa fra capitoli della medesima unità revisionale di base nei termini di competenza e cassa;

ADENTIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

- Ai sensi e per gli effetti dell'art.42, comma 2 della Legge 28/01 e all'art.14 della L.R.25/04, si procede alla seguente variazione compensativa fra capitoli della medesima unità previsionale, nei termini di competenza e cassa,

“PARTE SPESA

VARIAZIONE IN MENO”

- Unità revisionale di Base 4.7.2

Cap.635050 “Sviluppo della rete per il completamento della metanizzazione della Regione Puglia

(art. 53 L.R. 14/98) e finanziamento opere infrastrutturali di cui all'art. 45 L.R.7/2002”

Competenza Euro 3.000.000,00

Cassa Euro 3.000.000,00

“PARTE SPESA

VARIAZIONE IN AUMENTO”

- Unità revisionale di Base 4.7.2

Cap.635080 “Contributo ai Comuni per il finanziamento di opere infrastrutturali al servizio di attività economiche nelle aree di coltivazione idrocarburi - art. 45 L.R. 7/02”

Competenza Euro 2.350.000,00

Cassa Euro 2.350.000,00

“PARTE SPESA

VARIAZIONE IN AUMENTO”

- Unità revisionale di Base 4.7.2

Cap. 636020 “Programma Tetti Fotovoltaici e solare termico”. Cofinanziamento Regionale. Delibera CIPE 19/11/98

Competenza Euro 650.000,00

Cassa Euro 650.000,00

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie, propone alla Giunta Regionale l'adozione del seguente atto finale, così come definito dall'art. 4, comma 4, lettere K), della L.R. 7/97;

LA GIUNTA REGIONALE

- udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore proponente;
- vista la dichiarazione sottoscritta e posta in calce al presente provvedimento da parte del Responsabile dell'Unità Operativa e dal Dirigente del Settore Industria ed Energia che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
- a voti unanimi e palesi resi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di approvare quanto riportato nelle premesse; -Ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 2 della

Legge 28/01 e all'art. 14 della L.R.25/04, di apportare la seguente variazione compensativa fra capitoli della medesima unità previsionale, nei termini di competenza e cassa;

**“PARTE SPESA
VARIAZIONE IN MENO”**

-Unità revisionale di Base 4.7.2

Cap.635050 “Sviluppo della rete per il completamento della metanizzazione della Regione Puglia (art. 53 L.R. 14/98) e finanziamento opere infrastrutturali di cui all'art. 45 L.R.7/2002”

Competenza Euro 3.000.000,00

Cassa Euro 3.000.000,00

**“PARTE SPESA
VARIAZIONE IN AUMENTO”**

- Unità revisionale di Base 4.7.2

Cap. 635080 “Contributo ai Comuni per il finanziamento di opere infrastrutturali al servizio di attività economiche nelle aree di coltivazione idrocarburi - art. 45 L.R. 7/02”

Competenza Euro 2.350.000,00

Cassa Euro 2.350.000,00

**“PARTE SPESA
VARIAZIONE IN AUMENTO”**

- Unità revisionale di Base 4.7.2

Cap.636020 “Programma Tetti Fotovoltaici e solare termico”. Cofinanziamento Regionale. Delibera CIPE 19/11/98

Competenza Euro 650.000,00

Cassa Euro 650.000,00

- di incaricare il Settore Ragioneria degli adempimenti rivenienti dall'approvazione del presente provvedimento;
- di dare atto che con successivi provvedimenti dirigenziali si procederà agli adempimenti consequenziali e relativi di cui ai succitati capitoli di spesa, nonché all'impegno e liquidazione delle somme di che trattasi;
- di incaricare la Segreteria della Giunta Regionale di inviare copia del presente provvedimento all'Ufficio Bollettino per la pubblicazione sul BURP ai sensi dell'art. 42, comma 7, della L.R.

28/2001, nonché al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 14, comma 2 della L.R. 25/2004;

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Segretario
Dr. Romano Donno

Il Presidente
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 637

Manfredonia (Fg) – Piano di Lottizzazione Comparto “CA2” del vigente P.R.G. Delibera di C.C. n. 21 del 15/02/2005. Rilascio parere paesaggistico in deroga art. 5.07 delle N.T.A. del PUTT/P.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica ed E. R. P. Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

“Si premette che con delibera regionale 15 dicembre 2000 n. 1748, pubblicata sul B.U.R.P. n° 6 del 11/1/2001, la Giunta Regionale ha approvato il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio.

L'art. 5.07 comma 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. prevede che, fermo restando quanto relativo alle competenze dell'Amministrazione Statale, è possibile realizzare opere regionali, opere pubbliche ed opere di interesse pubblico (così come definite dalla vigente legislazione) in deroga alle prescrizioni di base (titolo III), sempre che dette opere:

- siano compatibili con le finalità di tutela e valorizzazione delle risorse paesaggistico-ambientali previste nei luoghi;
- siano di dimostrata assoluta necessità o di preminente interesse per la popolazione residente;
- non abbiano alternative localizzative.

La deroga il cui provvedimento segue la procedura ed assume se necessario esplicitandolo, gli effetti di autorizzazione ex titolo II del D.Lv. n° 490/99 e dell'art. 5.01 del Piano, viene concessa:

- per opera regionale, contestualmente all'approvazione del progetto;
- per opera pubblica, dalla Giunta Regionale;
- per opera di altro soggetto, va preliminarmente richiesta (con contestuale presentazione del progetto) alla Giunta Regionale che (acquisito il parere obbligatorio del/i Comune/i interessati che deve/devono esprimersi entro il termine perentorio di 60 giorni, valendo il silenzio-assenso) la concede o la nega entro il termine perentorio di 60 giorni (120 giorni, nel caso di soggetto diverso dal Comune).

Premesso quanto sopra, si rappresenta che è pervenuta all'Assessorato all'Urbanistica da parte del comune di Manfredonia, la sottoriportata istanza per il rilascio dell'autorizzazione in deroga di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

A tal fine il competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ha proceduto all'istruttoria tecnica della domanda pervenuta e degli atti relativi che viene sottoposta alla Giunta Regionale per l'esame e le determinazioni di competenza, munita del parere di merito. Il predetto parere di merito è espresso in funzione della verifica del ricorrere per il caso in specie, dei presupposti di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

**INTERVENTO: comune di Manfredonia (FG)
Piano di Lottizzazione Comparto "CA2" del
vigente P.R.G.
Delibera di C.C. n. 021 del 15/2/2005**

La documentazione trasmessa dal comune di Manfredonia per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica in deroga, di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., risulta costituita dai seguenti elaborati:

- Tav A Relazione Tecnica illustrativa;
- Tav B1 Tabella delle norme tecniche con parametri urbanistici per ciascun lotto;
- Tav. B2 Norme tecniche con prescrizioni
- Tav. C Relazione finanziaria;
- Tav 3 Inquadramento catastale;
- Tav 6 Zonizzazione con verifica degli standards urbanistici
- Tav 7 Zonizzazione su base catastale con individuazione delle aree da cedere a titolo gratuito o oneroso;

- Tav 9 Planimetria generale con evidenziazione delle aree a verde pubblico e delle strade alberate con relativo quadro complessivo;
- Tav 10 Planimetria con destinazione altezza massima e tipologia degli edifici e con sagome di massimo ingombro;
- Tav 11 Planimetria generale con definizione e verifica urbanistica individuale e collettiva dei lotti;
- Tav 12 Tipologie edilizie
- Tav 13 Viabilità parcheggi, verde pubblico e profili altimetrici esistenti e di progetto;
- Tav 14 Planimetria con movimentazione carrabile e ciclabile e con evidenziazione degli accessi privati degli stalli per auto e delle relative aree di manovra;
- Tav. 15 Rete fogna bianca;
- Tav 16 Rete fogna nera;
- Tav 17 Rete idrica,
- Tav. 18 Rete gas;
- TAV 19 Rete pubblica illuminazione;
- TAV 20 Canalizzazione elettriche e telefoniche;
- Inquadramento del P. di L. nel P.U.T.T./P.
- Documentazione fotografica;
- Stralcio aereofotogrammetrico-Inquadramento comparto "CA2" nel P.U.T.T./P. Stralcio Ambiti Territoriali Estesi del P.U.T.T./P.
- Stralcio del P. di L. con inquadramento del fabbricato tutelato;
- Stralcio catastale con individuazione del nucleo con fabbricato tutelato.

Le opere in progetto attengono alla sistemazione urbanistico-edilizia del comparto edificatorio "CA2" del vigente P.R.G. del comune di Manfredonia.

Il Piano di Lottizzazione di che trattasi risulta adottato con delibera di C.C. n° 80 del 19/7/2004 nonché approvato, con richiesta di deroga ai sensi del punto 3 dell'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., con delibera di C.C. n° 21 del 15/2/2005.

L'intervento previsto in progetto utilizza una superficie comprensoriale di mq 130.757 ed una superficie territoriale netta di mq 90751.

La soluzione progettuale, così come si evince dal parere favorevole reso dal Dirigente del 7° Settore - Urbanistica ed Edilizia del comune di Manfredonia, prevede, all'interno della complessiva sistemazione

urbanistica dell'area oggetto d'intervento, la realizzazione di volumetrie in parte destinate ad edilizia residenziale pubblica ed in parte destinate ad edilizia residenziale libera.

Il progetto presentato si articola secondo i seguenti indici e parametri urbanistico-edilizi più significativi

- Superficie comprensoriale	mq. 130.757
- Superficie territoriale lorda	mq 98.526
- Superficie territoriale netta	mq 90.751
- Superfici aree aggregate	mq 40.006
- Area di VPU aggregata	mq 31.951
- Area per l'istruzione aggregata	mq 1008
- Area per parcheggi pubblici	mq. 2495
- Area di rispetto, cimiteriale	mq 4552
- Volume massimo	mc 71916
- Numero massimo insediabili	n° 719
- Indice comprensoriale	mc/mq 0,55
- Aree per istruzione	mq 3362
- Aree per servizi	mq 1443
- Aree per parcheggi	mq 2477
- Verde pubblico	mq 11420

Per quanto attiene ai rapporti dell'intervento in progetto con il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio si evidenzia quanto qui di seguito si riporta:

- Il P.U.T.T./P classifica l'area interessata dall'intervento proposto quale Ambito Territoriale Esteso di tipo "C" di valore distinguibile (art. 2.01 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.).

Stante la classificazione "C" solo le aree interessate dall'intervento, aventi la predetta classificazione, risultano pertanto sottoposte a tutela paesaggistica diretta dal P.U.T.T./P (art. 2,01 comma 2 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) e quindi si riscontra la necessità dell'acquisizione del parere paesaggistico relativamente al P. di L. di che trattasi.

La classificazione "C" individua secondo il P.U.T.T./P. un "valore distinguibile laddove, sussistono condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti"

- Gli indirizzi di tutela per gli ambiti di valore distinguibile "C" prevedono la "salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato ;trasformazione dell'assetto attuale se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualifica-

zione, trasformazione dell'assetto attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica" (art. 2.02 punto 1.3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.)

- Per quanto attiene alle direttive di tutela (art. 3.05 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.) degli A.T.E. di tipo "C", quale quello in specie e con riferimento ai tre sistemi identificati dalle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta quanto segue:

- Con riferimento al sistema "assetto geologico-geomorfologico ed idrogeologico" le direttive di tutela prescrivono che "va perseguita la tutela delle componenti geologiche, geomorfologiche, ed idrogeologiche (definiti gli A.T.D. di cui all'art. 3.02) di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo negli assetti paesistico-ambientali del territorio regionale"; si prescrive altresì che "le previsioni insediative ed i progetti delle opere di trasformazione, del territorio devono mantenere l'assetto geomorfologico d'insieme e conservare l'assetto idrogeologico delle relative aree....".

- Con riferimento al sistema "copertura botanico vegetazionale e culturale" le direttive di tutela prescrivono" la tutela delle componenti del paesaggio botanico-vegetazionale di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica, economica, di difesa del suolo, e/o di riconosciuta importanza sia storica sia estetica la protezione e la conservazione di ogni ambiente di particolare interesse biologico-vegetazionale e delle specie floristiche rare o in via di estinzione nonché lo sviluppo del patrimonio botanico e vegetazionale autoctono", si prescrive altresì che "tutti gli interventi di trasformazione fisica del territorio e/o ffisediativi vanno resi compatibili con la conservazione degli elementi caratterizzanti il sistema botanico-vegetazionale, la sua ricostituzione le attività agricole coerenti con la conservazione del suolo."

- Con riferimento al sistema "stratificazione storica dell'organizzazione insediativa" va perseguita "la tutela dei beni storico culturali di riconosciuto valore e/o di riconosciuto ruolo negli assetti paesaggistici del territorio regionale individuando per tutti gli ambiti territoriali (art. 2.01) i modi per perseguire sia la conservazione dei beni stessi, sia la loro appropriata fruizione l'utilizzazione sia la salvaguardia/ripristino del

contesto in cui sono inseriti”; si prescrive altresì che “per tutti gli ambiti territoriali distinti di cui all’art. 3.04, va evitata ogni destinazione d’uso non compatibile con le finalità di salvaguarda e di contro, vanno individuati i modi per innescare processi di corretto utilizzo e valorizzazione”.

Per quanto attiene agli elementi paesaggistici strutturanti il territorio (Ambiti Territoriali Distinti) la documentazione scritto-grafica trasmessa rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico:

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo nell’assetto paesistico-ambientale complessivo dell’ambito territoriale di riferimento.

Più precisamente l’area d’intervento non è direttamente interessata dalla presenza di significativi elementi caratterizzanti il territorio dal punto di vista geo-morfo-idrogeologico quali (versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte .)

- Sistema copertura botanico-vegetazionale e culturale:

L’area d’intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva, sull’area oggetto d’intervento, la presenza di specie floristiche rare o in via di estinzione né di specie d’interesse botanico-vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell’organizzazione insediativa

L’area d’intervento risulta direttamente interessata da particolari beni storico-culturali di riconosciuto valore o ruolo nell’assetto paesistico.

In particolare l’area oggetto d’intervento risulta interessata dalla “Masseria Garzia” individuata quale “segnalazione architettonica” dal P.U.T.T./P.

Per quanto attiene al regime giuridico delle aree direttamente interessate dall’intervento, la documentazione presentata evidenzia altresì che l’intervento progettuale interviene su aree non sottoposte, oltre che a tutela diretta da parte del P.U.T.T./P (art. 2.01 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.), ad altri vincoli

specifici (vincolo ex L. 1497/39; decreto Galasso, idrogeologico);

Dalla documentazione trasmessa si evince che l’ambito territoriale esteso di riferimento, pur presentando al suo interno peculiarità paesaggistiche individuate e sottoposte a specifica tutela dal P.U.T.T./P., risulta comunque già caratterizzato dalla presenza di una diffusa edificazione ed infrastrutturazione ovvero si presenta già abbastanza antropizzato

Con riferimento invece alla specifica area oggetto d’intervento (come in precedenza già evidenziato), la documentazione scritto-grafica prodotta rappresenta, in sintesi, che l’area direttamente interessata dall’intervento in progetto, sotto il profilo dei sistemi “copertura botanico-vegetazionale, culturale”; ed assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico appare del tutto priva di peculiarità paesaggistiche da tutelare e/o salvaguardare ovvero di A.T.D come identificati e definiti dalle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento invece al sistema “stratificazione storica dell’organizzazione insediativa”, le opere in progetto interferiscono, dal punto di vista localizzativo, con l’emergenza architettonica “Masseria Garzia” direttamente tutelata quale bene architettonico extraurbano, dall’art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Per la predetta emergenza architettonica risultano applicabili le disposizioni di tutela paesaggistica ovvero il Regime di Tutela di cui al punto 3.16.3 e le Prescrizioni di Base di cui al punto 3.16.4 dell’art. 3.16 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Con riferimento ad alcune opere previste dalla soluzione progettuale adottata (aree a verde attrezzate infrastrutturazione viaria e tecnologica, aree a parcheggio) ancorchè ricadenti all’interno dell’area annessa (fascia della larghezza costante di mt: 100 dall’area direttamente impegnata dal “bene”) al predetto bene architettonico extraurbano, queste, in base alle disposizioni di cui al punto 4.2 dell’art. 3.16.4, sono da reputarsi ammissibili dal punto di vista localizzativo secondo le N.T.A. del P.U.T.T./P.

Le restanti opere previste in progetto, ovvero le volumetrie ricadenti all’interno dell’area annessa al predetto bene architettonico extraurbano (Masseria Garzia), configurano invece una “deroga” alle pre-

scrizioni di base di cui al punto 4.2 dell'art. 3.16.4 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.

Si evidenzia che le prescrizioni di base rappresentano il livello minimo di tutela da osservarsi necessariamente per tutti gli A.T.D. secondo le disposizioni dell'art.1.03 punto 3 delle N.T.A. del P.U.T.T./P.; il tutto fermo restando le fattispecie previste dall'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. che fissa i criteri per le eventuali "deroghe" al P.U.T.T./P.

Per quanto attiene al ricorrere o meno, per il caso in specie, dei presupposti che consentono di derogare alle N.T.A. del P.U.T.T./P. si rappresenta che le opere previste in progetto:

- a) rientrano nel novero degli interventi classificabili come "opere d'interesse pubblico" attese le destinazioni d'uso dei manufatti previsti in progetto che prevedono anche interventi di edilizia residenziale pubblica;
- b) risultano, in funzione della loro localizzazione (in un ambito già abbastanza antropizzato e del tutto privo di naturalità) nonché in funzione della soluzione progettuale adottata (che non interferisce in maniera significativa con la fruizione visiva del manufatto di pregio architettonico Masseria Garzia), compatibili con le finalità di valorizzazione e tutela delle risorse paesaggistico-ambientali dei luoghi soprattutto in ragione delle misure di mitigazione previste in progetto (ampie aree sistemate a verde, posizionamento dei fabbricati in progetto ad una distanza di mt. 30 dal manufatto di pregio architettonico esistente in conformità alle indicazioni espresse dalla Soprintendenza ai Beni Architettonici in sede di formazione del vigente P.R.G.);
- c) sono da reputarsi necessarie e di preminente interesse pubblico per la popolazione residente in quanto il Piano di Lottizzazione di che trattasi prevede interventi di edilizia residenziale pubblica ovvero consentirà "l'accesso all'abitazione ad uno strato della popolazione non abbiente".
- d) non hanno alternative localizzative in quanto trattasi di opere che, risultano coerenti e pienamente conformi con le destinazioni d'uso previste dallo strumento urbanistico generale vigente ovvero ricadono in un ambito territoriale la cui trasformazione risulta ormai da tempo già pianificata e programmata a scala territoriale; nonché sempre in funzione delle N.T.A. dello

strumento urbanistico generale vigente, non hanno alternative localizzative stante la "oggettiva ed indissolubile connessione tra edilizia privata ed edilizia residenziale pubblica propria del comparto urbanistico da attuarsi con il P. di L. in questione";

- e) hanno già acquisito, con delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 15/272005, l'assenso da parte del comune in cui l'intervento in parola ricade.

Premesso quanto innanzi, in relazione al parere paesaggistico di cui all'art. 5.07 delle N.T.A. del P.U.T.T./P, per il progetto proposto, sulla scorta di quanto nel merito evidenziato si ritiene pertanto di poter esprimere parere favorevole subordinatamente al recepimento, da parte della soluzione progettuale presentata, delle necessarie prescrizioni qui di seguito formulate e fermo restando la successiva fase degli adempimenti comunali in sede di rilascio di autorizzazione paesaggistica secondo le procedure di cui all'art. 5.01 delle NTA del PUTT/P.

La soluzione progettuale presentata dovrà, in sintesi, necessariamente recepire in aggiunta a quelle già previste in progetto, le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione dell'impatto paesaggistico finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- Le sistemazioni a verde dovranno utilizzare essenze arboree e/o arbustive della flora locale da posizionarsi soprattutto a ridosso delle volumetrie di progetto; quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono nonché al fine di mitigare l'impatto, soprattutto visivo, delle opere in progetto;
- Siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate, (nella sistemazione delle aree a verde), i lembi di terreno con

presenza di roccia affiorante al fine di non modificare, in maniera significativa, l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari e/o pedonali dovranno seguire il più possibile le pendenze naturali del terreno; gli eventuali materiali di risulta, rinvenienti dalle operazioni di scavo, siano allontanati e depositati a pubblica discarica

- Le aree di parcheggio dovranno essere dimensionate per nuclei di superficie appropriata al contesto paesaggistico di riferimento ovvero accorpate in nuclei di limitata superficie diffusi all'interno dell'area oggetto d'intervento. Le predette aree a parcheggio dovranno altresì essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina; quanto sopra anche al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, dai punti panoramici posizionati sull'attigua viabilità pubblica da cui si hanno condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento in progetto andrà a collocarsi.

Il presente provvedimento attiene all'aspetto meramente paesaggistico degli interventi previsti ovvero esplica effetti esclusivamente in applicazione dell'art. 507 delle N.T.A. del P.U.T.T./P. fermo restando, nelle competenze dell'Amministrazione Comunale, l'accertamento della rispondenza dell'intervento in progetto alle norme urbanistico - edilizie vigenti e la verifica della conformità dell'intervento alla strumentazione urbanistica generale vigente.

Viene fatta salva, dal presente parere paesaggistico, l'acquisizione di tutte le ulteriori autorizzazioni e/o assensi, qualora necessari, rinvenienti dalle vigenti disposizioni normative in materia sanitaria e/o di tutela ambientale, nonché gli adempimenti di competenza comunale.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4 - lettera e) della L.R. 7/97.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA

L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale nè a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero riversarsi sulla Regione”.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore;

Viste la sottoscrizione poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile del procedimento dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di APPROVARE la relazione dell'Assessore;

Di RILASCIARE per la realizzazione del Piano di Lottizzazione del Comparto “CA2” di P.R.G. ricadente nel territorio del Comune di Manfredonia, il parere di compatibilità paesaggistica in deroga al P.U.T.T./P., di cui all'art. 5.07 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa e fermo restando, per gli interventi esecutivi delle opere previste, l'obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica di cui al titolo V art. 5.01 delle NTA del PUTT/P e ciò prima del rilascio del permesso a costruire da parte del comune stante il regime di tutela diretta gravante sull'area interessata dall'intervento in questione ai sensi di quanto disposto dal titolo II art. 2.01 punto 2 delle NTA del PUTT/paesaggio;

Di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 638

Turi (Ba) – Variante al Piano di F. per individuazione area da destinare ad insediamenti produttivi. Delibera C.C. n. 44 del 01/08/03 e Delibera C.C. n. 42 del 28/09/04 di esame osservazioni.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'Istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2° e dal dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

Il comune di Turi, munito di Programma di Fabbricazione vigente, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 dell'1.8.2003 ha adottato, la variante urbanistica, per la individuazione della zona, da destinare ad impianti produttivi, da attuarsi attraverso la formazione dello strumento urbanistico esecutivo (PIP).

Il progetto risulta costituito dai seguenti elaborati:

- Tav. 1 – P. di F. vigente;
- Tav. 2 – Individuazione del sistema PIP sul P. di F.;
- Tav. 3 - Individuazione delle aree PIP su catastale;
- Tav. 4 - Individuazione del sistema PIP su aerofotogrammetrico;
- Relazione e norme tecniche.

I predetti atti sono stati regolarmente pubblicati, ai sensi di legge, giusta attestazione in atti del Segretario Comunale ed avverso gli stessi sono state prodotte n. 6 osservazioni, motivatamente in parte accolte e in parte respinte con deliberazione consiliare n. 42 del 28. 09.2004 di esame delle osservazioni stesse.

Con nota del Capo Settore Urbanistica del Comune di Turi n. 1287 del 3.02.85, ad integrazione

del progetto, è stato trasmesso il parere favorevole del Genio Civile di Bari (nota n. 1/05 del 19.01.05) ai sensi dell'art. 89 del DPR 380/01, in ordine alla compatibilità Geomorfologica dell'area con le previsioni della variante urbanistica, reso anche sulla base dell'attestata compatibilità dell'intervento con le previsioni del P.A.I. (Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto idrogeologico), adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale per la Puglia n. 25 del 15.12.2004.

Con la predetta nota Comunale è stata altresì trasmessa la relazione di compatibilità paesaggistica dell'intervento in ordine alla presenza, nell'ambito dell'area interessata, di un *Ambito Territoriale Esteso* di tipo "C" previsto dal PUTT (*Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio*) della Regione Puglia.

Il progetto è stato esaminato dal competente Ufficio dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica che al riguardo ha rilevato quanto di seguito.

La variante urbanistica, per la individuazione di un'area da assoggettare ad un *piano per insediamenti produttivi* si inquadra nell'ambito delle disposizioni regionali in materia (l.r. n. 11/81, l.r. n. 20/01, art. 20), sempre che si dia luogo alla formazione di un PIP ai sensi dell'art. 27 della L. n. 865/71.

Con la deliberazione n. 44/03, il Comune di Turi, al fine di sopperire alla totale assenza di aree produttive, nell'ambito della strumentazione urbanistica vigente (P. di F.), ha adottato la variante specifica unitamente alla relazione e alle norme tecniche per la formazione di un piano per consentire l'insediamento di impianti produttivi proprio ai sensi della L. 22.10.1971 n. 865.

Per quanto attiene la localizzazione dell'area questa risulta individuata a sud dell'abitato di Turi, lungo l'attuale circonvallazione, in un territorio periurbano ben collegato al sistema viario esistente e servito e/o facilmente collegabile ai servizi a rete presenti nelle immediate vicinanze.

Si dà atto che il PIP viene riconfermato nell'ambito delle aree già individuate dal PRG adottato che ancorchè annullato con sentenza del TAR di Bari n.1695/2003, ne è riprova di un suo programmato coordinamento con l'assetto urbanistico esistente e di futuro impianto.

Ai fini di conseguire una funzionalità urbanistica l'area di futuro insediamento ha previsto una infra-

strutturazione viaria, di nuovo impianto sia all'interno che perimetralmente, coordinata con il sistema viario esistente

Urbanisticamente le aree impegnate, hanno destinazione agricola, di qui la necessità di procedere alla variante urbanistica.

In termini di dimensionamento questo è stato effettuato sulla base di una prospettiva temporale decennale in coerenza con la validità decennale dello strumento urbanistico esecutivo, di conseguenza risulta in proporzione ridotta rispetto alla perimetrazione di PRG a suo tempo operata per una validità di quindici anni.

La relazione di progetto riporta il calcolo del fabbisogno produttivo in termini di aree ripartito nei tre settori: primario (agricoltura), secondario (artigianato - industria) terziario (commercio), per un totale di 28,48 ha, di cui circa 24,72 ha occupati dalla zona PIP della presente variante e i rimanenti 3,76 ha, lasciati astrattamente a disposizione dell'Am.m.ne per intervenire con le procedure dello *Sportello Unico* ma non localizzati e come tali non valutabili in questa sede sotto l'aspetto urbanistico.

Urbanisticamente, si ritiene la variante adottata dal Comune di Turi per l'individuazione della zona PIP ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico in linea generale; attesa la necessità di dotare, in maniera coordinata con l'attuale assetto urbanistico, il vigente P. di F. di aree produttive per far fronte al fabbisogno pregresso ed emergente; il tutto alle seguenti condizioni:

- preclusione della possibilità di intervenire nell'area PIP con le procedure dello sportello unico di cui al DPR 447/98, essendo questa una procedura straordinaria ed alternativa che non attiene alla pianificazione operata secondo la L. 865/71; in tal senso viene stralciato l'ultimo comma dell'art. 1 delle NTA;
- la variante urbanistica è riferita alla sola zona PIP con estensione di circa ha 24,72, con l'esclusione di 3,76 ha lasciati in maniera generica ed astratta a disposizione dell'Amministrazione e peraltro non localizzati;
- in fase di strumentazione esecutiva vanno individuate le maglie di minimo intervento, ove dovesse ritenersi opportuno intervenire per comparti omogenei e funzionali;
- il comparto sia attuato secondo i contenuti stabiliti dall'art. 27 della L. 865/71.

In relazione ai profili paesaggistici interessati dalla variante per effetto dell'ambito territoriale esteso di Tipo "C" presente nell'area d'intervento, di cui alla pianificazione regionale di settore (PUTT/P), si dà atto di quanto al riguardo illustrato nell'apposito studio trasmesso circa l'assenza di *ambiti territoriali distinti* e specifici beni paesaggistici e si ritiene, nel complesso, il nuovo assetto delle aree da conseguirsi con il PIP compatibile con la struttura paesaggistica dei luoghi interessati. Resta demandato al Comune il successivo adempimento in ordine al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 5.01 delle NTA, per i singoli interventi, valendo il presente parere ai soli fini del rilascio del parere paesaggistico di cui all'art. 5.03 delle NTA del PUTT riferito alla variante urbanistica.

In sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, il preposto Organo Comunale dovrà curare nel dettaglio i particolari costruttivi e gli esiti formali che i progetti esecutivi dovranno conseguire ai fini di un inserimento nel contesto dei luoghi interessati.

Per quanto riguarda le osservazioni, si evidenzia che le stesse riflettono in generale aspetti privatistici e aspetti di carattere pubblico sulle quali il Consiglio Comunale sulla base dei pareri espressi da Dirigente dell'UTC e dal progettista della variante ha controdedotto con deliberazione n. 42 del 28.09.2004 decidendo per alcune l'accoglimento e per altre il rigetto.

In merito alle osservazioni presentate si concorda con le decisioni comunali assunte, potendo in fase di redazione dello strumento attuativo intervenire per i casi evidenziati.

Premesso quanto sopra e sulla scorta delle risultanze della istruttoria del SUR in toto condivisa, si propone alla Giunta di approvare la variante urbanistica al P. di F. del Comune di Turi di cui alle delibere di adozione di CC n.44 del 1°.08.03, n. 42 del 28.9.2004, di esame delle osservazioni con l'introduzione delle prescrizioni formulate dal SUR tendenti a riportare le previsioni di variante nell'alveo del vigente ordinamento in materia urbanistica.

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della Giunta Regionale, così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 4° della l.r. 7/97 punto d).

**ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA
L.R. N.28/01**

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”

L'Assessore sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTE le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dall'istruttore, dal dirigente d'Ufficio e dal dirigente di Settore;

A VOTI unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell'Assessore all'urbanistica;
- Di approvare, di conseguenza, ai sensi della l. r. 20/01 art. 20, per le motivazioni espresse in premessa, la variante al P. di F. per l'individuazione della zona PIP determinata dal Comune di Turi con delibera di CC n.44 del 1°.08.03 di adozione e di CC n. 42 del 28.09.2004, di esame delle osservazioni, con l'introduzione delle prescrizioni formulate dal Settore Urbanistico che qui per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte.
- Di demandare al competente Settore Urbanistico di provvedere alla notifica del presente atto al Comune di Turi,
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
19 aprile 2005, n. 639**

LL.RR. 31/74 e 47/75. Concessione contributo di euro 18.000,00 per redazione Piano Regolatore Generale. Cannole (Le) – Esercizio finanziario 2003. Concessione proroga termini.

L'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P. dott. Enrico Santaniello, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico riferisce quanto segue:

“”Con deliberazione di G.R. n. 2117 del 09.12.2003 venivano determinati gli obiettivi ed i criteri per la concessione del contributi e con determinazione dirigenziale n. 283 del 17.02.2003 venivano formalmente assegnati - con impegno sul cap. 571010 del bilancio dell'esercizio finanziario 2003 - i contributi in conto capitale da destinare al finanziamento di strumenti urbanistici, ai sensi delle ll.rr. 31/74 e 47/75.

Al Comune di Cannole veniva assegnato il contributo di euro 18.000,00 per la redazione del Piano Regolatore Generale.

La medesima deliberazione di Giunta Regionale assegnava un anno di tempo per la presentazione, all'Assessorato all'Urbanistica, della deliberazione comunale di adozione degli atti urbanistici di che trattasi - ai sensi dell'art. 2 della citata l.r. 31/74 - a decorrere dalla data di comunicazione dell'avvenuta ammissione a contributo.

La comunicazione dell'ammissione al beneficio veniva trasmessa al Comune di Cannole con nota n. 1219/04 del 06.02.2004, di conseguenza la scadenza di cui innanzi si è verificata il 06.02.2005.

L'Amministrazione Comunale, con nota n. 3730 del 02.12.04 ha rappresentato l'impossibilità di rispettare il termine fissato poichè gli atti e gli elaborati formanti il P.R.G. da adottare sono in fase di elaborazione da parte del tecnico incaricato.

Premesso quanto sopra, l'Ufficio ritiene di poter accogliere la richiesta di proroga avanzata dal Comune di Cannole per il periodo richiesto, in relazione a quanto sancito dalla L.R. n. 31/74 con l'art. 5, per le motivazioni addotte dall'Amministrazione Comunale e qui condivise.

COPERTURA FINANZIARIA DI CUI ALLA L.R. 28/2001.

“Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di entrata o di spesa a carico del Bilancio Regionale né risulta, agli atti del Settore Urbanistica, che a carico del soggetto beneficiario esistano debiti per i quali i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

Il presente provvedimento appartiene alle sfere delle competenze della Giunta così come puntualmente definite dalla lettera d, del 4° comma dell'art. 4 della ex l.r. 7 del 4/2/97.

L'Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale”.

LA GIUNTA

UDITA la relazione dell'Assessore e la conseguente proposta;

VISTA la sottoscrizione posta in calce al presente provvedimento da parte del funzionario istruttore e dal dirigente del Settore che ne attestano la conformità;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge

DELIBERA

- Di **CONCEDERE** per le motivazioni riportate nella relazione, ai sensi dell'art. 5 della l.r. 31/74, nonché dell'art.33 comma 4 della l.r. 28/2001 in materia di contabilità regionale, al Comune di Cannole la proroga di 1 (uno) anno, decorrente dalla data del 06.02.06, per la presentazione degli atti, regolarmente adottati, relativi al Piano Regolatore Generale.
- Di **PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R.P.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 640

Mattinata (Fg) – Piano di lottizzazione zona C2A in local. Lamione, ditta D’Apolito Rosa ed altri, in variante al P.R.G. – Approvazione e rilascio parere paesaggistico.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

““Il Comune di Mattinata, munito di P.R.G. approvato definitivamente con delibera di G.R. n.569 del 14/05/02, con delibera di C.C. n.31 del 01/08/03 ha adottato, in variante al citato P.R.G., il Piano di lottizzazione – P.U.E. della zona di espansione residenziale C2A, presentato dalla ditta D’Apolito Rosa ed altri, redatto dall’Arch. C. Trotta e dagli Ingegneri G. Tomaiulo e N. Vergura e costituito da n.25 elaborati tecnici.

I relativi atti sono stati rimessi con nota comunale prot.12355 del 14/11/03 ed integrati, previa richiesta regionale prot.12889 del 10/12/03, con successiva nota comunale prot.10527 del 22/09/04, per il vincolo di tutela paesaggistica ex L. n.1497/1939.

Ai sensi dell'art.16/co.8° della L.r. n.56/1980, relativamente ai profili di variante al P.R.G., il provvedimento è stato sottoposto all'istruttoria di rito da parte del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n.13 del 01/12/04, dalla quale risulta quanto segue.

In sede comunale sono stati conseguiti i preliminari pareri favorevoli del Dirigente U.T.C. (in data giugno 2003) e della C.E.C. (seduta in data 17/04/03).

A seguito delle pubblicazioni degli atti, a norma dell'art.16 della L.r. n.56/1980, non risultano presentate osservazioni/opposizioni (certificazioni del Responsabile U.T.C. in data 12/11/03 e del Segretario Generale in data 21/09/04).

Per i vincoli di tutela sul territorio sono stati acquisiti i seguenti pareri:

- nulla-osta, a condizioni, rilasciato dall’Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Foggia con deter-

minazione dirigenziale n.281 in data 11/05/04, per il vincolo idrogeologico;

- parere favorevole prot.23712/03 del 08/07/04 dell'Ufficio del Genio Civile di Foggia, ai sensi dell'art.13 della L. n.64/1974, per il vincolo sismico;
- con nota prot.522 del 29/01/04 l'Ente Parco del Gargano ha restituito gli atti al Comune, raccomandando "(...) trattandosi di intervento da effettuarsi al limite dell'area protetta, che vengano presi tutti gli accorgimenti atti a non contrastare con le finalità istituzionali perseguite dalla vicina Area Naturale Protetta."

Inoltre, da verifiche eseguite d'ufficio risulta che:

- non sono interessate aree ricomprese in zone "S.I.C. - Z.P.S." (trattasi, più precisamente, di suoli limitrofi al "S.I.C.-Z.P.S. IT9110009 Valloni di Mattinata e Monte Sacro"); peraltro, con nota comunale prot.12660 del 15/11/04 si attesta che l'area oggetto dell'intervento non ricade in zone classificate "S.I.C. - Z.P.S.";
- insiste invece un "A.T.E." di tipo "D", in relazione al quale vanno ottemperati gli adempimenti di cui all'art.5.03 delle Norme tecniche di attuazione del P.U.T.T./P.

Per quanto attiene infine al vincolo di uso civico gravante sui suoli in questione (segnalato anche nella Relazione del P.d.L.), si rinvia alle disposizioni ed adempimenti della L.r. n.7/1998 e s.m.i., il cui puntuale adempimento resta demandato al Comune di Mattinata, cui compete.

La zona residenziale omogenea "C2A" è disciplinata dall'art.33 delle N.T.A. di P.R.G. (integralmente riportato in coda all'elaborato Tav.001 di progetto).

In ordine ai contenuti tecnico-urbanistici del P.d.L., si riportano le risultanze del parere istruttorio del Dirigente U.T.C. (parere favorevole in data giugno 2003):

"(...) Il piano urbanistico in esame ha una superficie territoriale di mq.42.000 con un volume da edificare di mc.62.997, inferiore a mc.63.000 previsti dal P.R.G., con i.f.t. di 1,5 mc/mq.

Poiché per alcuni lotti il progetto prevede n.3 piani abitabili, superiore a 2 consentiti, con conseguente maggiore altezza rispetto al P.R.G., il piano di lottizzazione deve essere adottato in variante allo strumento urbanistico.

La variante proposta rispecchia la volumetria massima prevista dalla strumentazione urbanistica vigente.

La variante di piano, proposta dal progettista, prevede un indice di copertura (0,17) di gran lunga inferiore a quella prevista dal p.r.g. (0,40), a vantaggio delle superfici destinate a verde.(...) "

Con riferimento alla verifica delle aree a servizi ex D.M. n.1444/1968, il P.d.L. in esame prevede una dotazione complessiva di mq.9.450 (di cui mq.1.575 per parcheggi pubblici), idonea al soddisfacimento dello standard prescritto di mq/ab.12 (per 630 abitanti), nonché del fabbisogno pregresso delle zone limitrofe di mq.1.890, da reperirsi nell'ambito della zona C2A a norma del citato art.33 delle N.T.A. del P.R.G..

Lo stesso art.33 precisa che le delimitazioni a tratteggio (nella tav.21 del P.R.G.) indicano la superficie territoriale delle singole zone C, nelle quali si applicano i relativi indici territoriali, e che al loro interno le indicazioni in ordine alla dislocazione delle aree per attrezzature urbane di uso pubblico non sono prescrittive per gli strumenti urbanistici attuativi; tali aree rientreranno nel computo delle aree da destinare agli standards secondo la dotazione afferente alle singole zone.

Premesso quanto sopra, riferisce il S.U.R., con riferimento ai profili di variante al P.R.G. del provvedimento in esame, afferente -secondo quanto indicato negli atti ed elaborati tecnici rimessi- unicamente all'incremento del numero massimo dei piani abitabili (da 2 a 3) e dell'altezza massima degli edifici (da ml.8,00 a ml.11,00), relativamente ad alcuni lotti, va rilevato che l'art.6 "Indici edilizi" delle N.T.A. del P.R.G. definisce l' "altezza massima del fabbricato" come segue:

"L'altezza massima dell'edificio è quella misurata nel punto più alto del perimetro del fabbricato, a partire dal livello del marciapiede o, qualora questo manchi, dal livello della strada o della piazza o del terreno circostante, comunque sistemato o del piano di campagna, fino al piano di estradosso dell'ultimo solaio, esclusi i volumi tecnici, se la copertura è a terrazzo (...)";

il "numero dei piani", inoltre, è definito come segue:

"Si intende il numero dei piani fuori terra, compreso quindi il piano terreno o rialzato, e di eventuali piani arretrati."

Ciò stante, alla luce delle suddette definizioni, e sulla scorta delle rappresentazioni grafiche di progetto (di cui in particolare alle tavole n.009 "Tipologie architettoniche", n.010 e n.011 "Sezioni e profili d'insieme"), risultano più precisamente proposti -sul lato valle degli edifici più alti- n.4 piani fuori terra ed almeno ml.12,00 di altezza massima.

Le motivazioni addotte per il suddetto superamento del numero di piani e dell'altezza massima prescritti dal P.R.G. sono specificate nella Relazione progettuale e fanno riferimento alle caratteristiche orografiche dell'area (posizione depressa dei tre fabbricati interessati) ed alla riduzione del coefficiente di copertura a vantaggio della superficie a verde.

Nel merito del provvedimento proposto, il S.U.R., considerato che la variante al P.R.G. come innanzi definita non incide sul carico insediativo, sull'indice di fabbricabilità, sulla dotazione degli standards e sugli altri indici e parametri disciplinanti l'edificazione nella zona C2A in argomento, che restano riconfermati in toto, ha ritenuto ammissibile la stessa variante per gli aspetti tecnico-urbanistici.

Sotto l'aspetto procedurale, inoltre, il S.U.R. ha rilevato che l'art.21 -14° comma- della L.r. n.56/1980 consente l'adozione con provvedimento unico di piani esecutivi in variante, qualora contenenti modifiche alle norme di attuazione (come si verifica nella fattispecie); peraltro, la variante in esame è riferita a P.R.G. adeguato alla citata L.r. n. 56/1980.

Quanto innanzi, conclude il S.U.R., fatte salve le valutazioni in ordine agli aspetti paesaggistici del P.d.L., di competenza del Comitato Urbanistico Regionale, ai sensi dell'art.21 -5° e 6° comma- della L.r. n.56/1980, nonché in ordine alla compatibilità del medesimo P.d.L. rispetto al P.U.T.T./P., in sede di rilascio del parere paesaggistico ex art.5.03 delle Norme.

Successivamente gli atti sono stati rimessi al C.U.R., ai sensi sia dell'art.16/co.8° (per i profili di variante al P.R.G.) e sia dell'art.21/co.5°-6° (per i profili di tutela paesaggistica) della L.r. n.56/1980, che in merito, con parere n.25/2004 assunto nell'adunanza del 16/12/04, si è espresso favorevolmente, ai sensi delle citate disposizioni di legge, facendo propria la relazione istruttoria del S.U.R. n.13/2004 e precisando in particolare quanto di

seguito (punti 2.8 e 2.9 dei "considerata"):

"- Sotto il profilo propriamente paesaggistico, l'impianto urbanistico e le tipologie proposte sono da ritenersi compatibili con il vincolo di tutela sussistente e non costituiscono compromissione delle attuali caratteristiche paesistico-ambientali del territorio interessato.

- Per quanto attiene al P.U.T.T./P., che ricomprende dette aree negli ambiti territoriali estesi di tipo "D", si fanno salve le valutazioni ed i provvedimenti di competenza della Giunta Regionale, ai sensi dell'art.5.03 delle Norme del medesimo."

A tale proposito, in relazione all'art. 5.03 delle N.T.A. del P.U.T.T./P., è da rilevare che l'area del P.P. interessa un ambito territoriale morfologicamente caratterizzato dalla presenza di un anfiteatro naturale, compreso tra le quote + 90 e + 110, posto ai margini esterni del centro urbano in una zona destinata all'espansione urbana e prospiciente direttamente su altra area destinata ad uso pubblico.

In particolare si rileva che il P.P. proposto prevede la realizzazione di n. 22 lotti e di n. 55 immobili ad uso residenziale, n. 18 lotti si sviluppano con n. 2 piani f.t. e n. 3 lotti con n. 3 piani f.t.. Gli stessi lotti sono posizionati parallelamente alle curve di livello e si adeguano all'andamento morfologico del sito.

Fermo restante il parere favorevole del CUR espresso per gli aspetti generali di compatibilità paesaggistica, esaminati gli elaborati progettuali pervenuti, tenuto conto delle condizioni in appresso riportate e finalizzate ad un miglior inserimento del complesso edilizio nel contesto paesaggistico ed un minore impatto visivo, in merito al P.P. di che trattasi si ritiene di poter esprimere parere favorevole alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- 1) le strade ed i parcheggi di nuova previsione non dovranno essere realizzate in rilevato, qualora sia necessario la realizzazione di scavi e riporti gli stessi non dovranno avere una altezza superiore a m 0,50;
- 2) tutte le superfici non direttamente interessate dal sedime dei fabbricati e dalle superfici stradali non dovranno essere pavimentate con materiali impermeabili;
- 3) gli sbancamenti sul lato di monte dovranno essere limitati alla realizzazione di una interca-

pedine di larghezza massima pari a m. 1,50, altresì le pareti di sbancamento dovranno essere rivestite con materiale lapideo mediante la utilizzazione delle tecniche tradizionali e di quelle di ingegneria naturalistica;

- 4) le quote di imposta dei manufatti residenziali dovranno essere scelte in modo da non realizzare nè vani interrati nè vani parzialmente interrati nè vani seminterrati, ovvero l'estradosso del solaio di calpestio del I° piano f.t. dovrà avere una maggior quota rispetto alla quota naturale di campagna pari a max mt. 0,50. Nel caso di forzata realizzazione di vani tecnici parzialmente interrati gli stessi non dovranno avere alcuna apertura, nonché dovranno avere un'altezza intradosso pari a max mt. 1,00 ed essere rivestiti esternamente con pietra non levigata;
- 5) l'ingombro dell'area di sedime dei fabbricati dovrà essere scelto in modo da non compromettere in modo irreversibile la naturale giacitura del piano campagna (a tal fine le indicazioni circa i distacchi dai cigli stradali ed il numero dei fabbricati devono essere intese come puramente indicative);
- 6) i prospetti dei fabbricati, con l'esclusione dei porticati, dovranno avere esiti formali improntati alla semplicità ed alle tipiche tipologie dei luoghi, le coperture di quelli con n. 2 piani f.t. dovranno essere del tipo a falde con la linea di colmo parallela al lato più lungo;
- 7) la linea di massima altezza dei fabbricati con n. 3 piani f.t. dovrà avere una unica quota;
- 8) la realizzazione dei singoli fabbricati è subordinata al rilascio da parte dell'Amministrazione Comunale dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 23 della L.R. n.20/01 nonché essere conformi alle disposizioni di cui all'art. 5.1 delle N.T.A. del PUTT/P. ed alle condizioni innanzi riportate.

Premesso quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n.13 del 01/12/04 e del parere C.U.R. n.25 del 16/12/2004 in precedenza richiamate, il Piano di lottizzazione della zona C2A in località Lamione, ditta D'Apolito Rosa ed altri, adottato dal Comune di Mattinata, in variante al

P.R.G. per i profili innanzi precisati, con la delibera di C.C. n.31 del 01/08/2003.

Si propone altresì, per le motivazioni prima riportate, il rilascio del parere paesaggistico per il Piano di lottizzazione in argomento, ai sensi dell'art.5.03 delle Norme del P.U.T.T./P.””

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/2001:

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÉ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÉ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;

- **DI APPROVARE** di conseguenza, ai sensi dell'art.16 della L.r. n.56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n.13 del 01/12/04 e del parere C.U.R. n.25 del 16/12/2004 in precedenza richiamate, il Piano di lottizzazione della zona C2A in località Lamione, ditta D'Apollito Rosa ed altri, adottato dal Comune di Mattinata, in variante al P.R.G. per i profili in relazione precisati, con la delibera di C.C. n.31 del 01/08/2003;
- **DI RILASCIARE** inoltre, per le motivazioni in precedenza riportate, il parere paesaggistico per il Piano di lottizzazione in argomento, ai sensi dell'art.5.03 delle Norme del P.U.T.T./P. approvato con deliberazione della G.R. n.1748 del 15/12/2000;
- **DI DEMANDARE** al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Mattinata, per gli ulteriori adempimenti di competenza.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 641

Trinitapoli (Fg) – Piano Regolatore Generale – Approvazione definitiva.

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del territorio ed E.R.P., sulla base dell'Istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. 3° - Urb, e confermata dal Dirigente dell'Ufficio 2 e dal Dirigente del Settore Urbanistico, riferisce quanto segue.

“Il Comune di TRINITAPOLI munito di P. di F. approvato con D.P.R.P. 437 del 22/03/1979, con

delibera di C.C. n. 15 del 29/03/99 ha adottato il P.R.G. del proprio territorio.

Gli atti del P.R.G. sono stati pubblicati ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80 e avverso gli stessi sono state prodotte n. 32 osservazioni, nei termini consentiti, e n. 4 fuori termine tutte controdedotte con delibere di C.C. n. 55 del 9/08/1999, n. 75 del 23/11/99, n. 78 dell'1/12/99, n. 84 del 6/12/99 e n. 11 del 23/02/2000.

Gli atti tecnici-amministrativi del Piano sono stati sottoposti ai sensi delle LL.RR. n. 24 del 24/07/94 e n. 8 del 28/01/1998 all'esame del Comitato Urbanistico Regionale che con relazione-parere in data 22/07/04 ha ritenuto meritevole di approvazione con prescrizioni e modifiche il Piano di cui trattasi.

Successivamente la Giunta Regionale con delibera n. 1287 del 4/08/2004 ha approvato il PRG con le prescrizioni e condizioni contenute nella relazione-parere del C.U.R. del 22/07/2004 decidendo nel contempo in ordine alla osservazioni prodotte nei limiti e nei termini delle determinazioni di cui alla stessa relazione-parere e richiedendo alla Amm.ne Com.le di TRINITAPOLI apposito provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/80.

In relazione a quanto sopra il Comune di TRINITAPOLI con delibera di C.C. n. 1 del 27/01/2005 ha provveduto a determinarsi in merito alle prescrizioni e modifiche contenute nella relazione-parere parte integrante della delibera di G.R. n. 1287 del 4/08/2004 trasmettendo nel contempo con nota n. 943 del 3/02/05 al Settore Urbanistico gli atti tecnici e grafici in uno alla succitata delibera di C.C. n. 2/2005, di seguito elencati:

- RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE ALLA DELIBERA DI G.R N. 1287/04;
- Elaborato 9 “CENTRO URBANO: PREVISIONI Di PIANO E PRESCRIZIONI Di DETTAGLIO”
- Elaborato 10a “CENTRO URBANO: PREVISIONI Di PIANO E PRESCRIZIONI Di DETTAGLIO”
- Elaborato 10b “CENTRO URBANO: PREVISIONI Di PIANO E PRESCRIZIONI Di DETTAGLIO”;
- Elaborato 11 “NORME TECNICHE Di ATTUAZIONE”;

- Elaborato hall. “NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE; ALLEGATO PREVISIONI DI DETTAGLIO COMPARTI B3;
- Elaborato 12 “REGOLAMENTO EDILIZIO”;
- Elaborato 14/1 “PUTTIP: AMBITI ESTESI”;
- Elaborato 14/2 “PUTT/P: GEOMORFOLOGIA”;
- Elaborato 14/3 “PUTT/P: VINCOLI FAUNISTICI”;
- Elaborato 14/4 “PUTT/P: BOSCHI - PARCHI - BIOTOPPI”;
- Elaborato 14/5 “PUTT/P: STRUMENTAZIONE URBANISTICA (P.R.G. APPROVATO)”;
- Elaborato 14/6 “PUTT/P: IDROLOGIA SUPERFICIALE”. RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA
- TAV. n° 14 CON MODIFICHE - Suddivisione del Territorio Comunale in Zone Omogenee.
- TAV. n° 15 CON MODIFICHE - Suddivisione del Centro Urbano e Sub-Urbano in Zone Omogenee
- TAV. n° 16 CON MODIFICHE - Prescrizioni di Dettaglio zona Omogenea “B”
- TAV. n° 17 CON MODIFICHE - Tabella dsi Compendio delle Norme Tecniche
- d’Attuazione.
- Norme Tecniche di Attuazione
- Regolamento Edilizio

Tutto ciò premesso, si provvede in questa sede all’esame delle valutazioni operate dal C.C. di TRINITAPOLI in merito alle prescrizioni e modifiche della delibera di G.R. n. 1287 del 4/08/2004, seguendo l’ordine riportato nella relazione parere del C.U.R. del 22/07/2004.

A) VINCOLI TERRITORIALI

Punto 4.1 - (relazione parere del C.U.R.)

Di seguito si riporta testualmente la prescrizione del C.U.R.

“”Sono confermate, e ad esse si fa espresso rinvio, tutte le precisazioni e/o prescrizioni contenute nei pareri del Genio Civile di Foggia, della Soprintendenza ai Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia, della Soprintendenza Archeologica e del Settore Ecologia della Regione Puglia.”

Determinazioni comunali di cui alla “RELAZIONE DI CONTRODEDUZIONE”.

- SOVRAINTENDENZA PER I BENI AA.AA.AA.SS. DELLA PUGLIA (testualmente)
 “”Recepimento delle precisazioni di cui al nulla-osta della Sovrintendenza per i Beni AA.AA.AA.SS. della Puglia.
 Le precisazioni normative richieste vengono integralmente recepite, come riportato in rosso nelle N.T.A. agli artt. 41 (pag. 23), 42 (pagg. 24 e 25), 68 (pag. 62).””
- P.U.T.T./PAESAGGIO (testualmente)
 “Il P.R.G. adottato riportava la zonizzazione degli ambiti estesi interessanti il territorio. Per la verifica di tali ambiti e per l’individuazione degli ambiti distinti e l’applicazione delle misure di tutela ambientale previste dal PUTT/P l’Amministrazione Comunale provvederà in sede di formazione dei primi adempimenti. A tal fine è stato riformulato l’art. 85 delle N.T.A., così come riportato in rosso nell’elaborato. Sono comunque stati inseriti negli elaborati del PRG gli elaborati del PUTT/P, come approvato, nelle parti interessanti il territorio comunale (elaborati serie 14).
- SETTORE ECOLOGIA (testualmente)
 “Le prescrizioni formulate dal Settore Ecologia nel suo parere vengono recepite, così come riportato in rosso nelle N.T.A. agli artt. 57 (pag. 51), 58 (pag. 52), 62 (pag. 56), 70 (pag. 64), 71 (pag. 65),
 Per quanto attiene la zona DS, anche in relazione a quanto previsto dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1287/2004, si ritiene corretto prevedere il suo mantenimento, anche ai fini della realizzazione di una “zona tampone” verde, tra l’area salsa e il Centro Urbano, procedendo nel contempo ad una drastica riduzione delle volumetrie insediabili, attraverso la riduzione dell’indice di Fabbricabilità Territoriale da 1,00 mc/mq. a 0,25 mc/mq. Così come riportato nelle N.T.A. all’art. 55, pag. 44.
 Per le considerazioni relative al dimensionamento di tale area si rinvia al punto 2.5.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali ad eccezione di quanto prospettato per la zona DS per la quale si conferma la delocalizzazione, come richiesto dal Settore Ecologia nella Valutazione d'incidenza, fatta salva da parte dell'Amm.ne Comunale, previo opportuni approfondimenti e verifiche anche in termini di dimensionamento, la possibilità di confermare le suddette prescrizioni con specifica variante al P.R.G. secondo le procedure di legge vigenti.

B) SETTORE RESIDENZIALE

Punto 4.2 - (relazione parere del C.U.R.)

Il Prg è dimensionato in relazione all'incremento demografico ed al fabbisogno abitativo ipotizzato, sostanzialmente, in coerenza ai criteri della Deliberazione G.R. 6320/89 (tab. 12 e 13).

Dall'esame degli atti adottati non risulta quantificata la capacità insediativa residua nel previgente Pdf, tuttavia, si precisa che, su apposita richiesta del Settore Urbanistico Regionale, i progettisti del Prg hanno fatto pervenire una nota di specificazione contenente una verifica del dimensionamento dello stesso Prg in relazione alle pregresse previsioni del Pdf.

Dall'esame di tale nota risulta quanto segue:

- A) le capacità residue nelle zone B, stimate in mc. 50.000 sono prive di analisi giustificative del dato.
- B) vengono computati mc. 351.440 come capacità insediative residue nelle zone AB e G "riclassificate"; in vero, non esiste agli atti (né è citato) alcun provvedimento di riclassificazione di dette aree originariamente (nel Pdf) destinate a servizi ed attrezzature di uso pubblico per il soddisfacimento degli standard stabiliti dal D.l. 2.4.68 n. 1444.
- C) l'attribuzione di uno standard abitativo di 135 mc/stanza nei 9 comparti di zona C di espansione residenziale si ritiene eccessiva rispetto al più corretto valore di 100 mc/stanza.

Sulla base delle valutazioni innanzi espresse, si prescrive quanto appresso:

- 1) si richiede un'analisi più approfondita in ordine alla stima delle capacità insediative residue nelle zone B del Pdf computata in ragione di 50.000 metri cubi.
- 2) con riferimento al parametro di 135 mc/stanza

utilizzato per le zone omogenee di tipo C, si ritiene che detto parametro debba essere ricondotto più correttamente al valore di 100 mc/stanza. Conseguentemente, il numero delle stanze realizzabili nelle zone omogenee di tipo C del Prg risulta pari a 5.551 stanze per un volume di mc 555.101.

- 3) con riferimento al parametro di 120 mc/stanza attribuito per i 32 comparti di zona 133, tenuto conto che dette aree, in sostanza, hanno le caratteristiche delle zone omogenee di tipo C, si ritiene, anche in questo caso, che detto parametro (120 mc/stanza) debba essere ricondotto più correttamente al valore di 100 mc/stanza. Di conseguenza, il numero delle stanze realizzabili nelle zone omogenee di tipo 133 del Prg risulta pari a 3.098 stanze per un volume complessivo di mc 309.800.

Riepilogando, il dimensionamento del piano regolatore generale risulta il seguente:

capacità residue in zona B1

mc 50.000 120 mc/st. n. 417 stanze

capacità residue in PdL

mc 55.000 120 mc/st. n. 458 stanze

n. 32 comparti zona B3

mc 309.800 100 mc/st. n. 3.098 stanze

n. 9 comparti di zona C

mc 555.101,20 100 mc/st. n. 5.551 stanze

TOTALI

mc 969.901,20 n. 9.524 stanze

Dal quadro sinottico sopra riportato si evince che il Prg prevede una capacità

insediativa in termini volumetrici pari a mc 969.901,20 corrispondenti a 9.524 stanze.

Quest'ultimo dato, confrontato con quello derivante dai procedimenti fissati nella delibera G.R. n. 6320 del 1989, calcolato in misura pari a 5.700 stanze (dato mediato tra i risultati del procedimento della tab. 12 della tab. 13) consente di affermare che il Prg adottato dal comune di Trinitapoli presenta una previsione in eccedenza di stanze pari a:

$$\text{stanze } 9.524 - 5.700 = \text{stanze } 3.824$$

che in termini volumetrici si traducono in un sovradimensionamento pari a

$$\text{stanze } 3.824 \times 100 \text{ mc/st.} = \text{mc } 382.400$$

- la prima classificata Zona D3A - Zona commerciale - da assoggettare a strumento urbanistico esecutivo (S.U.E.);
- la seconda classificata DS - Zona per attività ricreative di supporto al turismo -comprende una serie di destinazioni sostanzialmente di tipo ricettivo/alberghiero in un'area di dimensione pari a mq 400.138 per un insediamento volumetrico pari a mc 400.000

In tale settore si prescrive:

- 1) le zone classificate D3A - zona commerciale - per le quali le norme tecniche di attuazione del Prg, all'articolo 51.4, prevedono per le nuove costruzioni un preventivo "studio planovolumetrico" sono invece assoggettate a preventivo strumento urbanistico esecutivo nel rispetto degli indici e parametri urbanistico edilizi fissati nello stesso articolo di iniziativa pubblica o privata nel rispetto degli indici e parametri urbanistico-edilizi fissati nello stesso art. 51.4 per le nuove realizzazioni.
- 2) La zona classificata DS è stralciata in quanto carente di specifiche analisi di settore che ne giustificano la previsione e il dimensionamento. La eventuale riproposizione potrà avvenire previa giustificazione del fabbisogno prospettato, con scelte localizzative di esclusiva competenza comunale e compatibilmente con la salvaguardia ambientale e paesaggistica dei siti da interessare.

Determinazioni comunali di cui alla 'TELAZIONE Di CONTRODEDUZIONI.

Comma 1) della Relazione del C.U.R.

Per la zona D3A viene recepito l'obbligo alla redazione del preventivo SUE, lasciando fuori da tale obbligo solo la fascia della Zona D3 (sia A che B) prospiciente la strada di penetrazione urbana.(cfr. elaborato 10b)

Determinazioni regionali

In sede di controdeduzioni, l'Amm.ne Comunale riconferma per le aree D3A il c.d. studio planovolumetrico in considerazione della localizzazione dell'area residua della maglia su strada di penetrazione ed estende tale possibilità anche alla fascia della zona omogenea D3B prospiciente la predetta strada di penetrazione; il tutto riferito alle aree perimetrate in grassetto con tratto continuo.

Si ritiene di poter condividere la proposta comunale in relazione alla localizzazione a condizione che esistano le opere di urbanizzazione primaria e in fase attuativa siano cedute le aree per standards urbanistici ai sensi del D.P.R. 1444/68.

Per le rimanenti aree restano confermate le prescrizioni regionali.

Comma 2) della Relazione del C.U.R.

"Per la zona DS viene confermata la localizzazione, utile alla realizzazione di una sorta di "lampone verde" a protezione del centro abitato dall'azione dei venti salsi, procedendo, nel contempo, ad una riduzione ad 1/4 delle volumetrie previste rispetto a quelle del PRG adottato. Ai fini della dimostrazione della fondata previsione, oltre che per le ragioni "naturalistiche" suddette, anche per esigenze di carattere "produttivo", giova ricordare che alla fine degli anni '80, l'Amministrazione avviò una procedura tesa alla valorizzazione delle aree di sua proprietà (coincidenti con la zona DS di cui trattasi) ai fini turistico-termali, culminata nell'affidamento in concessione alla Società Condotte spa di un progetto per la realizzazione di una zona termale. Da tale affidamento non sortì la realizzazione per difficoltà riguardanti la procedura amministrativa inerente lo sfruttamento delle acque madri delle Saline. In ogni caso l'avvio della iniziativa segnalò un forte interesse alla realizzazione di attività di supporto al turismo. La conferma della localizzazione va anche nel senso della valorizzazione delle proprietà comunali.

Le NTA sono state modificate a pagg. 39-40-41 e 44.

Determinazioni regionali

Si conferma la delocalizzazione come richiesta dal Settore Ecologia nella valutazione d'incidenza, fatta salva da parte dell'Amm.ne Comunale, previo opportuni approfondimenti e verifiche anche in termini di dimensionamento, la possibilità di confermare le suddette prescrizioni con specifica variante al P.R.G. secondo le procedure di legge vigenti.

D) NORME TECNICHE Di ATTUAZIONE

Punto 5.0 - (relazione parere del C.U.R.)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha prescritto dettagliate modifiche (per la lettura delle quali si rimanda alla relazione-parere C.U.R.) ai seguenti

articoli delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.: art. 44 - Zona BI, art. 48 - Zona C, art. 51 - Zona D3A - Zona commerciale, art. 55 - Zona DS e Zone omogenee di tipo E.

Determinazioni comunali di cui alla “RELAZIONE Di CONTRODEDUZIONE11.

Le NTA e l'allegato relativo ai comparti, così come gli elaborati 9, 10°, 10b, sono stati aggiornati alle modifiche rivenienti dalle osservazioni approvate e alle proposte di controdeduzione.

Si chiarisce che gli elaborati 9, 10°, 10b hanno subito la sola modifica del disegno degli edifici all'interno dei comparti di zona B3, conformi a quanto riportato nell'elaborato 11 all., e alla individuazione del limite di subcomparto della zona D3 sottratto all'obbligo di SUE.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali.

E) REGOLAMENTO EDILIZIO

Punto 6 - (relazione parere del C.U.R.)

Detto elaborato va conformato alla legislazione urbanistica nazionale intervenuta successivamente alla adozione del Prg (Dpr 380/2001).

Determinazioni comunali di cui alla “RELAZIONE Di CONTRODEDUZIONE”.

Il Regolamento edilizio è stato integralmente rivisitato e corretto alla luce del D.P.R. n. 380/2001.

Determinazioni regionali

Si prende atto delle determinazioni comunali.

F) ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici ed atti allegati alla deliberazione del C.C. n. 1 del 27/01/2005 valgono nei limiti e nei termini di recepimento e/o controdeduzioni alle prescrizioni e modifiche regionali, così come esaustivamente determinatosi ai punti precedenti; deve farsi riferimento - per quanto attiene alle previsioni urbanistiche e relativa disciplina - unicamente agli elaborati ed atti di P.R.G. adottati con deliberazione di C.C. n. 15 del 29/03/99, così come integrati e/o modificati esaustivamente dal C.C. n. 1/2005 e in questa sede come sopra recepiti.

G) Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia - Stralcio Assetto Idrogeologico - adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/2004, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89.

H) ESAME OSSERVAZIONI

(Punto 7 della relazione C.U.R.)

Il Comitato Urbanistico Regionale ha integralmente recepito, senza alcuna prescrizione, le deduzioni fornite dai progettisti sulle osservazioni presentate in sede di adozione del piano, così come approvate con deliberazioni di C. tutte controdedotte con delibere di C. C. n. 55 del 9/08/1999, n. 75 del 23/11/99, n. 78 dell'1/12/99, n. 84 del 6/12/99 e n. 11 del 23/02/2000.

Pertanto, il Consiglio Comunale non ha assunto alcuna determinazione in merito, giacché con le sopra citate deliberazioni di C.C. n. 75/99, 78/99, 84/99 e 11/2000 con la successiva deliberazione regionale n. 1287 del 4/08/2004 sono già stati definiti l'esame delle osservazioni e le conseguenti determinazioni, sia a livello comunale che regionale.

Tutto ciò premesso ed alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene di poter proporre alla Giunta l'approvazione definitiva del PRG del Comune di TRINITAPOLI con l'introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alle delibere G.R. n. 1287 del 4/08/2004, così come integrate e/o modificate e/o riconfermate esaustivamente ai punti A), B), C), D), E) e F) della presente relazione.

In ordine alle osservazioni si confermano le valutazioni così come innanzi riportato al punto H).

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 lettera d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO Di ENTRATA O DI SPESA NE’ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE’ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra esposte, propone alla Giunta l’adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell’U.O. - 3° - URB., dal Dirigente d’Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge.

DELIBERA

- Di approvare la relazione dell’Assessore;
- Di approvare definitivamente il PRG del Comune di TRINITAPOLI adottato con delibera di C.C. n. 15 del 29/03/99 con l’introduzione delle prescrizioni e modifiche di cui alla delibera di GR. n. 1287 del 4/08/2004, così come riconfermate e/o integrate conclusivamente ai punti A), B), C), D), E) ed F) di cui alla narrativa e che qui per economia espositiva si intendono integralmente riportati nonché di quanto riportato al punto G) in rapporto alle disposizioni della L.s. 183/89.
- In ordine alle osservazioni si confermano le valutazioni di cui al punto H) innanzi riportato;
- Di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul B.U.R. della Regione Puglia;
- Di demandare al competente Settore Urbanistico la trasmissione al Comune di TRINITAPOLI del

presente provvedimento e a provvedere alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 642

Santeramo in Colle (Ba) – Variante al P.R.G. per modifiche al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche. Delibere di G.R. n. 1624/2003 e n. 1732/2004. Approvazione definitiva.

L’Assessore all’Urbanistica, sulla base dell’istruttoria espletata dal competente Ufficio dell’Assessorato all’Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

““Il Comune di Santeramo in Colle, munito di vigente P.R.G. adeguato alla L.r. n.56/1980 (approvato definitivamente con delibera di G.R. n.775 del 16/06/99), con delibera di C.C. n.23 del 02/04/2001 adottava la variante al predetto P.R.G. per la modifica degli artt.82 e 111 del Regolamento Edilizio e degli artt.20, 61, 62, 63 e 64 delle Norme Tecniche di Attuazione, su proposta del Dirigente U.T.C. (relazione in data 28/03/2001, allegato “B” della delib. C.C. n.23/2001).

Gli atti della variante sono stati pubblicati a norma di quanto disposto dall’art.16 della L.r. n.56/1980 ed avverso gli stessi non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni, giusta delibera di C.C. n.28 del 19/06/2001.

Gli atti stessi sono stati rimessi all’Assessorato Regionale all’Urbanistica con nota comunale prot.10250 del 06/07/2001.

Il provvedimento comunale in argomento è stato sottoposto alla istruttoria di rito da parte del competente Ufficio del Settore Urbanistico Regionale, giusta relazione n.04 del 10/06/2003, dalla quale è risultato quanto segue.

Le motivazioni poste a base del provvedimento di variante sono specificate nella relazione U.T.C.

del 28/03/2001 allegata alla delibera di C.C. n.23/2001, di seguito riportata:

“La variante proposta riguarda la modifica di parti degli articoli 82 e 111 del Regolamento Edilizio e parti degli articoli 20, 61, 62, 63, 64 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Le parti da variare degli articoli sopra citati non sono state modificate rispetto al testo adottato dal Consiglio Comunale (Delibera del C.C. n.101/90) dalla Delibera della Giunta Regionale n.775 del 16/06/99, di approvazione con prescrizioni del P.R.G. e quindi non sono oggetto del ricorso proposto dall'Amministrazione Comunale, attualmente pendente innanzi al TAR Puglia, a mezzo del quale venivano chieste tra l'altro l'annullamento delle prescrizioni inserite dalla Regione Puglia.

Passando all'esame degli articoli oggetto delle modifiche, si espongono le motivazioni che giustificano la proposta di variante:

- Modifica da apportare all'art.82 (caratteristiche dei vani accessori e di servizio) del Regolamento Edilizio:

- 1. si è cercato di chiarire la formulazione letterale della norma che disciplina i sottotetti da considerare volumi tecnici, atteso che quella vigente impedisce di interrompere le falde di copertura del fabbricato per poterne destinare una parte a terrazza;*
- 2. si è prevista la possibilità di realizzare autorimesse di altezza maggiore a m. 2,40, in modo da consentire l'utilizzazione di detti spazi a parcheggio anche a mezzi di dimensioni maggiori di quelli di una autovettura.*

- Modifica da apporre all'art.111 (recinzioni) del Regolamento Edilizio:

Si è cercato di dare una maggiore flessibilità progettuale nella costruzione delle recinzioni senza limitare la visibilità.

- Articolo da aggiungere, art.20bis (parametro altezza minima del fabbricato/larghezza della strada):

- 1. si è prevista la possibilità di utilizzare i parametri relativi all'altezza massima del fabbricato e degli indici di fabbricabilità fondiario (Iff), presenti nelle zone anche in presenza di strade di larghezza limitata, senza peraltro andare a ridurre i parametri legati alla luminosità e all'arieggiamento;*

2. si è prevista la possibilità di ampliare e/o sopraelevare fabbricati posti ad angolo con due strade, anche nella zona più vecchia dell'abitato (non storica) in cui coesistono strade aventi differenti larghezze (strade di m.6, strade di m.7, ecc.).

Al riguardo si precisa che si è preferito aggiungere un articolo, appunto l'art.20bis, (Parametro altezza minima del fabbricato/larghezza della strada e Risvolti), piuttosto che inserire la definizione di detti parametri nell'art.20 contenente esclusivamente la definizione delle distanze (dai confini, dai fabbricati e dalla strada).

- Modifiche da apportare all'art.61 (zone di completamento “B2”) delle N.T.A.:

- 1. si è eliminato l'obbligo dell'arretramento di 4,00 m. dalla strada, in quanto detto obbligo non ha una rilevanza urbanistica in dette zone ed, inoltre, non tiene conto dell'edificazione esistente nell'abitato (imponendo particolari difficoltà negli interventi di sopraelevazione);*
- 2. si è prevista la possibilità di ampliare e/o sopraelevare fabbricati esistenti nella zona più vecchia dell'abitato (non storica) in cui esistono edifici carenti delle superfici minime destinati a parcheggio prescritto dalle leggi n. 765/67 e n. 122/89.*

- Modifiche da apportare all'art.62 (zone di completamento “B3”) delle N.T.A.:

Si è prevista la possibilità di edificare sul confine e/o in aderenza nel caso di lotti già edificati sul confine, in quanto detta modifica tiene conto di situazioni di fatto esistenti che altrimenti renderebbero alcuni lotti inedificabili o impossibilitati ad ampliamenti verticali (nel caso di fabbricati esistenti ed edificati sul confine).

- Modifiche da apportare all'art.63 (zone di completamento “B4”) delle N.T.A.:

Si è prevista la possibilità di edificare sul confine e/o in aderenza nel caso di lotti già edificati sul confine, in quanto detta modifica tiene conto di situazioni di fatto esistenti che altrimenti renderebbero alcuni lotti inedificabili o impossibilitati ad ampliamenti verticali (nel caso di fabbricati esistenti ed edificati sul confine).

- *Modifiche da apportare all'art.64 (zone di completamento "B5") delle N. T. A.:*

Si è prevista la possibilità di edificare sul confine e/o in aderenza nel caso di lotti già edificati sul confine, in quanto detta modifica tiene conto di situazioni di fatto esistenti che altrimenti renderebbero alcuni lotti in edificabili o impossibilitati ad ampliamenti verticali (nel caso di fabbricati esistenti ed edificati sul confine).

La proposta di variante, pertanto, si rende giustificabile, per sopravvenute ragioni che hanno determinato la convenienza a modificare alcune norme del R.E. e delle N.T.A. del P.R.G., ragioni sopra esposte che non erano state valutate e considerate nella redazione del P.R.G. o, se considerate, si sono rilevate in sede di applicazione palesemente imperfette e insufficienti."

Nella relazione istruttoria il S.U.R. ha puntualizzato che, giuste determinazioni assunte con la delibera di C.C. n.23 del 02/04/2001 di adozione, per l'esame del provvedimento occorre fare riferimento al testo definitivo delle modifiche al R.E. ed alle N.T.A., riportate nell'allegato F della medesima delibera di C.C. n.23/2001.

Nel merito specifico dei contenuti tecnici delle predette modifiche, il S.U.R. ha rilevato che le stesse, in linea generale, attengono a meri aspetti regolamentari e normativi di dettaglio per la disciplina degli interventi edilizi, non incidenti sulla zonizzazione, sui carichi insediativi, sugli indici di fabbricabilità e sugli standards del vigente P.R.G., e peraltro sostanzialmente riferibili alla sfera di autoregolamentazione delle amministrazioni comunali, in via di definizione legislativa (art.3 D.Lgs. 18/08/2000 n.267; D.P.R. 06/06/2001 n.380 e s.m.i.; art.12 L.r. 27/07/2001 n.20); le stesse modifiche sono specificatamente motivate in atti, giusta relazione U.T.C. in data 28/03/2001 (innanzi integralmente riportata).

Sotto l'aspetto amministrativo, inoltre, il S.U.R. ha evidenziato la non sussistenza nella fattispecie del divieto di cui all'art.55/co.2° della L.r. n.56/1980, in quanto Comune munito di P.R.G. adeguato alla medesima L.r. n.56/1980.

In particolare, per quanto attiene alla disciplina dei distacchi nell'ambito delle zone di tipo B2 (art.61 N.T.A.), B3 (art.62), B4 (art.63) e B5 (art.64), il S.U.R. ha ritenuto necessario sostituire

parzialmente e/o integrare le norme proposte, come di seguito riformulato (valido per tutti gli articoli delle N.T.A. citati):

"Ds (distacco dalle strade): va rispettato l'allineamento prevalente del costruito nell'isolato se tale prevalenza è individuabile; negli altri casi va rispettato un arretramento rispetto al filo strada di almeno ml.4,00;

Dc (distacco dai confini): è consentita l'edificazione sul confine, fatti salvi i diritti dei terzi; l'edificazione sul confine già edificato è ammessa in aderenza alle costruzioni preesistenti; negli altri casi va rispettato un distacco pari alla metà dell'altezza del fabbricato prospiciente, con minimo assoluto di ml.5,00;

Df (distacco dai fabbricati): zero in caso di edificazione in aderenza alle costruzioni preesistenti; negli altri casi va rispettato un distacco pari alla semisomma dei fabbricati prospicienti, con minimo assoluto di ml.10,00."

Quanto innanzi, in coerenza con le proposte comunali adottate e con la disciplina urbanistico-edilizia vigente, ivi compreso in particolare il D.M. n.1444/1968.

Sulla scorta di quanto sopra, il S.U.R. ha ritenuto meritevole di approvazione la variante in oggetto, con l'introduzione negli artt.61, 62, 63 e 64 delle N.T.A. della riformulazione dei disposti relativi ai distacchi, come innanzi riportati.

Gli atti in questione sono stati successivamente rimessi al C.U.R. per il parere di competenza, che in merito, con atto n.15/2003 assunto nell'adunanza del 19/06/2003, ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, facendo propria la citata relazione istruttoria del SUR n.04 del 10/06/2003.

Di seguito, con propria delibera n.1624 del 04/11/03 la Giunta ha approvato, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n.04 del 10/06/03 e del parere C.U.R. n.15/2003 del 19/06/03, la variante al P.R.G. in argomento, nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa relazione S.U.R. n.04/2003 e parere C.U.R. n.15/2003, in precedenza riportati.

Detta delibera di G.R. n.1624/2003 è stata trasmessa al Comune di Santeramo con nota

prot.12415 in data 25/11/03.

Con ricorso straordinario al Capo dello Stato datato 31/05/04, la Società "Polis 2000 s.r.l.", con sede in Santeramo, chiedeva l'annullamento -nei limiti dell'interesse della ricorrente- della precitata delibera di G.R. n.1624/2003, eccependo la violazione delle disposizioni dell'art.10 della L. n.1150/1942 e dell'art.16 della L.r. n.56/1980 (disciplinanti il procedimento relativo all'approvazione del P.R.G. o sue varianti), con rilievi attinenti sia al piano sostanziale, sia al piano motivazionale e sia infine al piano procedimentale.

Con delibera di G.R. n.1732 del 19/11/04, con riferimento al citato ricorso è stato specificato, in ordine ai profili motivazionali e sostanziali posti a base delle determinazioni e prescrizioni della delibera di G.R. n.1624/2003 -in detta sede riconfermati- che gli stessi rivengono dalle norme del D.M. 02/04/68 n.1444 (art.9), in materia di distacchi da rispettare negli interventi di edificazione nell'ambito delle zone omogenee di tipo "B" quali quelle in questione, e dalla conseguente necessità di adeguamento alle citate norme di legge -con criterio di generalità ed uniformità, ancorchè complessivamente in coerenza con gli intendimenti e le finalità individuate dall'Amm.ne Com.le- dei dispositivi proposti in sede di variante.

Con riferimento inoltre ai rilievi di ordine procedimentale, con la citata delibera di G.R. n.1732/2004 è stato rilevato che il ricorso evidenzia che in merito alle prescrizioni inserite d'ufficio non sono state richieste le decisioni e/o controdeduzioni di competenza del Consiglio Comunale, a norma di quanto disposto dai citati art.10 della L. n.1150/1942 e s.m.i. ed art.16 della L.r. n.56/1980 (undicesimo comma).

In proposito, ribadendo che i contenuti tecnici complessivi delle modifiche normative proposte, ivi comprese le rettifiche introdotte d'ufficio in sede di esame regionale, afferiscono a meri aspetti regolamentari e di dettaglio per la disciplina degli interventi edilizi e non sono incidenti sulla zonizzazione, sui carichi insediativi, sugli indici di fabbricabilità e sugli standards del vigente P.R.G. del Comune di Santeramo (non variati), ed inoltre che le rettifiche stesse regionali sono coerenti con le proposte comunali adottate e con la disciplina urbanistico-edilizia vigente (D.M. n.1444/1968 in precedenza richiamato), nel contempo, per gli aspetti

procedurali evidenziati nel contenzioso amministrativo posto in essere con il ricorso di cui trattasi, con la medesima delibera di G.R. n.1732/2004 si è convenuto con quanto eccepito, circa la mancata richiesta delle decisioni e/o controdeduzioni di competenza del Consiglio Comunale, a norma di quanto disposto dai citati art.10 della L. n.1150/1942 e s.m.i. ed art.16 della L.r. n.56/1980 (undicesimo comma), propedeutiche al provvedimento regionale di definitiva approvazione.

Con nota prot.12360 del 01/12/04 la delibera di G.R. n.1732/2004 è stata rimessa al Comune di Santeramo, con richiesta delle predette controdeduzioni.

Stante quanto innanzi, con delibere di C.C. n.63 del 12/10/04 e -più propriamente- n.7 del 28/02/05 il Comune di Santeramo ha assunto le proprie decisioni in ordine alle modifiche regionali, accogliendo le stesse salvo che per il parametro relativo alla distanza dalle strade specificatamente per la zona omogenea B2, riproposto nella formulazione adottata con la delibera di C.C. n.23/2001 ed in particolare come di seguito riportato:

"Ds (distacco dalle strade): il distanziarsi dal filo strada non è ammesso in tutti i casi in cui l'allineamento prevalente dell'isolato sia a filo strada"..

Le motivazioni addotte per la suddetta determinazione comunale di controdeduzioni, precisate nella Relazione Tecnica del Dirigente U.T.C. allegata alla delibera di C.C. n.7/2005, sono di seguito puntualizzate:

"a) come illustrato in premessa, le modifiche apportate d'ufficio riguardano tre parametri urbanistici (Ds=distacco dalle strade, Dc=distacco dai confini e Df=distacco dai fabbricati) la cui disciplina è stata riformulata così come riportato in premessa;

b) la riformulazione della disciplina dei due parametri Dc (distacco dai confini) e Df (distacco dai fabbricati), in realtà risulta più chiara, semplice ed omogenea rispetto a quanto previsto dalla adottata variante e quindi sarebbe meritevole di accoglimento;

c) la riformulazione della disciplina del parametro Ds (distacco dalle strade) risulta, al contrario, non meritevole di accoglimento per più

motivi e precisamente:

1. *la variante al P.R.G. adottata con delibera di C.C. n.23/2001 interveniva, effettivamente, sul parametro Ds (distacco dalle strade) modificandolo, però, solo con riferimento alla zona omogenea B2 e lasciando inalterata la formulazione di tale parametro per le zone omogenee B3, B4 e B5; la riformulazione di tale parametro fatta dalla Giunta Regionale veniva estesa a tutte le zone omogenee B2, B3, B4 e B5 andando così a modificare la formulazione del parametro Ds anche per le zone B3, B4 e B5 che non era stata oggetto della variante adottata;*
2. *la modifica apportata dal C.C. alla formulazione del parametro Ds relativamente alla sola zona omogenea B2 aveva, e continua ad avere, una sua validità in quanto tendeva ad eliminare l'obbligo di uno specifico distacco dalle strade essendo così formulato:*

Ds: il distanziarsi dal filo strada non è ammesso in tutti i casi in cui l'allineamento prevalente dell'isolato sia a filo strada.

Tale formulazione tiene conto della situazione reale della zona B2, costituita da aree quasi completamente edificate con edifici aventi allineamenti stradali molto vari e dove sono presenti lotti liberi di piccole dimensioni per i quali l'obbligo dell'arretramento di ml.4,00 dalla strada, insieme al rispetto delle distanze dai confini e dai fabbricati, comporta, spesso, l'inedificabilità.

In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra evidenziato, il sottoscritto ritiene che le modifiche apportate d'ufficio dalla Giunta Regionale ai parametri urbanistici Ds, Dc e Df siano accoglibili per quanto riguarda i parametri Dc e Df, mentre siano da rigettare per quanto riguarda il parametro Ds con la conseguente conferma della formulazione adottata con la delibera di C.C. n.23/2001."

Prese in esame dette determinazioni di controdeduzioni e le connesse motivazioni, si ritengono le stesse giustificate ed accoglibili, sia per i profili procedurali-amministrativi che per quelli tecnico-urbanistici, con conseguente riconferma per zona B2 del dispositivo normativo disciplinante il "Ds (distacco dalle strade)", come proposto con la delibera di C.C. n.23/2001 (di adozione della variante di cui trattasi) e ribadito con la delibera di C.C.

n.7/2005 (di controdeduzioni) ed in precedenza riportato, mentre per quanto attiene alle zone B3, B4 e B5 resta riconfermata la relativa disposizione previgente, in quanto non oggetto della presente variante.

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n.04 del 10/06/03 e del parere C.U.R. n.15/2003 del 19/06/03 e delle determinazioni assunte con le delibere di G.R. n.1624 del 04/11/03 e n.1732 del 19/11/04, e sulla scorta delle controdeduzioni espresse dal Comune di Santeramo con la delibera di C.C. n.7 del 28/02/05, la variante al P.R.G. per le modifiche al Regolamento Edilizio ed alle Norme Tecniche in argomento, nei termini conclusivi come in precedenza specificati."'''

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.28/2001:

“NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NÉ A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NÉ A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE”.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Opera-

tiva, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;
- **DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE**, di conseguenza, ai sensi dell'art.16 -undicesimo comma- della L.r. n.56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, la Variante al P.R.G. per la modifica degli artt. 82 e 111 del R.E. e degli artt. 20, 61, 62, 63 e 64 delle N.T.A., adottata dal Comune di Santeramo in Colle con le delibere di C.C. n.23/2001 e n.28/2001 ed oggetto delle decisioni comunali di controdeduzioni di cui alle delibere di C.C. n.63/2004 e n.7/2005, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n.04 del 10/06/03 e del parere C.U.R. n.15/2003 del 19/06/03 e delle determinazioni assunte con le delibere di G.R. n.1624 del 04/11/03 e n.1732 del 19/11/04, nei termini conclusivi come in precedenza specificati;
- **DI DEMANDARE** al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Santeramo, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (quest'ultimo da parte del S.U.R.).

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 aprile 2005, n. 643

Legge 203/91, art. 18 – Legge 136/99, art. 11 e DLgs 267/00. Accordo di Programma per realizzazione Comune di Trani Programma Integrato

– **Prot. 369/51. Soggetto proponente: Grassetto Costruzioni s.p.a. Roma.**

L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., dott. Enrico SANTA-NIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile dell'U.O. e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue.

“L'art.18 del decreto – legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, recante “Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa”, promuove e regola la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Ai sensi del 2° comma dello stesso art.18 gli interventi rivolti all'attuazione del Programma straordinario di edilizia residenziale possono essere realizzati da Comuni, IACP, impresa di costruzione e cooperative, in forma singola, consortile o associata.

Per l'individuazione delle proposte di intervento e dei soggetti affidatari, il Ministero dei lavori pubblici, con decreto del 17 gennaio 1992, ha indetto un confronto pubblico concorrenziale, in conformità alle procedure di cui all'art.3, comma 7- bis, del decreto - legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985 n. 118.

La procedura del confronto pubblico concorrenziale è stata completamente espletata e si è conclusa con la predisposizione di un elenco dei soggetti affidatari e delle proposte di intervento, selezionati ad esito dei lavori della Commissione appositamente istituita con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 marzo 1992.

Successivamente, ai sensi della legge n.136/1999 il Comitato per l'Edilizia Residenziale, ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'art.2 della legge 23.12.1996 n.662 (concernente programmi di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art.18 del D.L. 13.5.91 n.152, convertito nella legge 12.7.91 n.203, da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amm.ni dello Stato impegnati nella lotta

alla criminalità organizzata) ha trasmesso al Presidente della Regione Lazio la nota n. 806 del 2476/1999 contenente l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti; il tutto al fine di attivare a livello regionale, le procedure di verifica ed eventuale sottoscrizione di Accordi di Programma relativi alle predette proposte di attuazione dei programmi di E.R.P., non definiti in seguito a contenziosi in atto.

I termini fissati dall'art.11 della citata legge n.136/99 sono stati più volte defferiti nel tempo da ultimo al 31/12/2005 dall'art.1-110° comma della legge n. 311 del 29.12.2004.

In proposito va precisato che con legge n.350 del 27/12/2003 –art.4- 150° comma è stata concessa la possibilità di rilocalizzare i Programmi Integrati di cui all'art.18 della legge n.203/91 in ambito nazionale; inoltre con istanza del 3 agosto 2004 la "Grassetto Costruzioni S.P.A. di Roma", titolare del Programma Integrato di cui trattasi, ha chiesto al Sindaco di TRANI, ai sensi dell'art.4 comma 150 della legge finanziaria per il 2004, l'attivazione di un Accordo di Programma per la localizzazione dell'intervento di cui alla scheda di prefattibilità n.369/51 nel proprio territorio comunale.

Il Sindaco di TRANI con nota del 24 agosto 2004 prot. 31877, indirizzata alla Società "Grassetto Costruzioni S.p.A." ed al Settore Urbanistico della Regione Puglia, manifestava la disponibilità ad accogliere la proposta rilocalizzazione con salvezza della valutazione dell'Programma stesso, della relativa localizzazione e modalità di attuazione, che dovranno essere coerenti con gli obiettivi ed indirizzi di governo dell'Amm.ne Comunale.

In data 27 settembre 2004, la Società "Grassetto Costruzioni S.p.A." ha presentato con istanza acquisita al Comune di TRANI prot. com.le n. 37575 un progetto per la realizzazione di interventi edilizi infrastrutturali atti a realizzare un insediamento urbano completo in agro di Trani sulla direttrice Trani-Corato S.S. n.378.

I relativi elaborati ed atti progettuali sono stati trasmessi con nota sindacale n.38218 del 4.10.2004.

Al fine di accertare la possibilità di addivenire alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma,

relativo alla realizzazione del programma di edilizia residenziale – ex art.18 della legge n.203/91, interessante il Comune di TRANI, proposto dalla Società "Grassetto Costruzioni S.p.A.", è stata convocata – giusta nota n.11090 dell'8.10.2004, ai sensi del 3° comma dell'art.34 del D.lvo n.267/2000, per il giorno 21.10.2004, apposita Conferenza di servizi a cui hanno partecipato:

- Dr. Enrico SANTANIELLO, Assessore Reg.le all'Urbanistica;
- Dr. Natale CARONE – funzionario della Prefettura di Bari;
- ing. Nicola GIORDANO, Dirigente del Settore Urbanistico Regionale;
- geom. Nicola LOSCHIAVO, funzionario del Settore Urbanistico Regionale;
- l'Assessore Comunale dott. Savino DE TOMA;
- l'ing. Giuseppe AFFATATO – Dirigente dell'U.T.C.;
- l'ing. Matteo TORRE – rappresentante delegato della GRASSETTO COSTRUZIONI S.p.a.;
- l'ing. Michele BERARDI – progettista dell'intervento.

In sede di conferenza di servizi, come si rileva dal verbale – in atti – sono stati registrati gli interventi di seguito testualmente riportati:

L'Assessore Regionale evidenzia che ha indetto in data odierna Conferenza di Servizi onde valutare la proposta d'intervento ex art.18 della L. 203/91 alla luce della documentazione in atti.

Lo stesso Assessore Regionale chiama a svolgere le funzioni di Segretario il geom. Nicola LOSCHIAVO.

L'Assessore Regionale invita gli intervenuti Cooperative ad illustrare il progetto.

Il dott. CARONE, rileva la necessità di valutare il fabbisogno di alloggi per le forze dell'ordine e all'uopo si riserva di far conoscere le specifiche valutazioni del Prefetto previa consultazione degli organi competenti.

L'ing. Berardi, progettista dell'intervento, per conto del soggetto proponente, illustra le previsioni del Piano Integrato relative alle zone residenziali, alle zone non residenziali, alla viabilità di accesso, ai servizi pubblici ed alle opere di urbanizzazione presenti.

Il Dirigente del S.U.R. evidenzia la necessità di chiarire i seguenti aspetti:

- valutazioni tecnico – urbanistiche in ordine al

Programma di cui trattasi nonché in ordine ai rapporti intercorrenti tra lo stesso e le previsioni del P.R.G. vigente;

- ammissibilità del carico insediativo prospettato;
- compatibilità della localizzazione dell'intervento con il disegno urbanistico generale vigente.

Inoltre al soggetto proponente viene richiesta l'acquisizione della scheda di progetto, oggetto di esame in sede ministeriale, nonché precisazioni di carattere normativo circa la possibilità di localizzare i previsti n.450 alloggi.

Infine, lo stesso soggetto proponente dovrà chiarire i rapporti tra le previsioni commerciali del Piano Integrato e la vigente normativa in materia.

L'Assessore comunale si riserva di valutare la questione posta dalla Regione Puglia, rilevando in particolare la supposta non sussistenza della valutazione del carico insediativi in rapporto al P.R.G. vigente ed alla strumentazione urbanistica generale in corso di redazione.”

In data 04/02/2005, in merito all'intervento in questione, con nota n.69/1.23.10/Serv.IV la Prefettura di Bari ha comunicato quanto testualmente di seguito si riporta:

“

Si fa riferimento all'istanza di rilocalizzazione per la realizzazione nel territorio del comune di Trani del Programma di edilizia residenziale ex art.18 L. 203/91, proposto dalla Società “Grassetto Costruzioni S.p.A.” con sede in Roma.

Al riguardo, in relazione alla suddetta istanza , è stato richiesto il parere di conformità dell'intervento rispetto alle finalità di cui all'art.18 della legge n.203/91.

Si premette che, per la valutazione degli aspetti di competenza connessi al rilascio del parere, si è proceduto ad esaminare la questione nell'ambito del comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Pertanto, effettuati i suddetti approfondimenti, su conforme avviso dello stesso Comitato e fatti salvi, comunque, gli aspetti relativi alla compatibilità urbanistica dell'intervento, si esprime parere favorevole in merito alla conformità del programma costruttivo proposto rispetto alle finalità di cui all'art.18 della legge n.203/91.”

La Società proponente, con propria nota del 28/01/2005, ha trasmesso al Sindaco del Comune di Trani, nuovi elaborati progettuali, modificati alla luce delle osservazioni emerse nella predetta Con-

ferenza, chiarendo altresì quanto segue:

““In relazione all'esito della Conferenza di Servizi tenutasi in data 21 ottobre u.s., la sottoscritta impresa invia, in uno alla presente, i nuovi elaborati di progetto, modificati alla luce delle osservazioni emerse nella predetta Conferenza.

All'uopo appare opportuno chiarire quanto segue:

- o il progetto dell'intervento è stato rimodulato, riducendo a trecento il numero complessivo di alloggi, rispetto a quello previsto nella scheda oggetto di esame in sede ministeriale (quattrocentocinquanta), che si allega alla presente; è importante precisare che l'intervento in oggetto era previsto su di un'area di oltre ventuno ettari e che, nonostante la riduzione suddetta di ben centocinquanta alloggi, l'estensione dell'area su cui è localizzato il programma non ha subito alcuna riduzione, con un indubbio miglioramento sul carico insediativo previsto;
- o il volume non residenziale previsto dall'intervento è stato distribuito secondo tre differenti destinazioni (commerciale, direzionale e turistico) con relativi schemi tipologici e parametri dimensionali. Il tutto nel rispetto delle volumetrie massime realizzabili, anch'esse rimodulate nella stessa proporzione di cui sopra. Appare superfluo precisare che la parte con destinazione commerciale sarà - senza alcun dubbio e nella competente sede esecutiva - uniformata alle norme vigenti (sia in materia urbanistica che autorizzativa) relative alle attività di cui, in quel momento, potrà ipotizzarsi lo svolgimento;
- o è appena il caso di rilevare, altresì, che le esigenze, al cui soddisfacimento è preordinato il Programma in argomento, risultano di solare evidenza anche avuto riguardo alla già avvenuta istituzione della sesta provincia pugliese.

Infatti:

- a. la istituzione della nuova provincia comporta la creazione di una nuova Prefettura, di una nuova Questura, di un nuovo Comando Provinciale CC, etc.etc.. Com'è noto, le disposizioni di legge relative all'istituzione della provincia hanno escluso la possibilità di effettuare nuove assunzioni nella P. A. ed alle innanzi prospettate esigenze l'Ente Provincia potrà far fronte unicamente mediante procedure di mobilità, attingendo personale da tutti quegli Enti che, perduta

competenza nei confronti dei Comuni ricompresi nella sesta provincia, vedranno proporzionalmente ridimensionate le proprie prerogative;

- b. in tale contesto la città di Trani, individuata quale città co-capoluogo della nuova provincia è, notoriamente, sede di Tribunale (con probabile istituzione di Corte di Appello) nonché di Compagnia Carabinieri, Commissariato di P.S., Compagnia G.d.F., etc. etc.. Non va dimenticata, fra l'altro, l'esistenza, nella città, del Carcere di massima sicurezza (con presenza di numerose unità di personale di Polizia Penitenziaria). E' fuor di dubbio che l'istituzione della sesta Provincia comporterà una serie di rilevantissime esigenze di carattere logistico-organizzativo, cui soltanto una tempestiva e lungimirante politica di programmazione "sul territorio" potrà consentire di far fronte senza creare ripercussioni sulle vitali necessità di sicurezza e ordine pubblico della popolazione interessata;

- o a corollario di tutto quanto sin qui esposto ed a conforto delle legittime richieste di chiarimento avanzate in sede di conferenza dei servizi, va necessariamente posto nella dovuta evidenza che l'ultima Legge Finanziaria dello Stato, n.311 del 30.12.2004, all'art.1, co.110, ha espressamente previsto che: *"per agevolare la mobilità del personale dipendente da amministrazioni dello Stato, è consentita la modifica in aumento del limite numerico degli alloggi da realizzare nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica di cui al comma 150 dell'art.4 della legge 24.12.2003, n.350, da concedere in locazione o in godimento ai medesimi dipendenti..."*.

In buona sostanza, la su richiamata disposizione normativa ha "esteso" il novero dei soggetti aventi diritto agli alloggi di che trattasi anche ai non rappresentanti delle Forze dell'Ordine, con ciò rendendo ancora più vasta la ple-tora dei fruitori dei benefici di cui all'art.18, L. n.203/1991 e, quel che più rileva, ancora più opportuno l'intervento pro-

posto, a fronte delle prevedibili esigenze del personale che sarà impiegato, a mezzo delle procedure di mobilità, presso la nuova provincia o presso le Istituzioni che nel territorio di essa dovranno essere ubicate. ""

In data 08/03/2005 il Dirigente dell'U.T.C. giusta nota prot. n.8446 ha trasmesso i nuovi elaborati di progetto, nonché la Relazione integrativa, in ordine all'ammissibilità dei carichi insediabili da cui si rileva testualmente quanto di seguito si riporta:

""Con riferimento al verbale della seduta di conferenza di servizi tenutasi presso codesto Assessorato in data 21.10.2004, si relazione quanto segue.

In particolare in sede di conferenza di Servizi il Dirigente del Settore Urbanistico Regionale evidenziava la necessità di chiarire i seguenti aspetti:

- valutazioni tecnico-urbanistiche in ordine al Programma di cui trattasi nonché in ordine ai rapporti intercorrenti tra lo stesso e le previsioni del PRG vigente;
- ammissibilità del carico insediativi prospettato;
- compatibilità della localizzazione dell'intervento con il disegno urbanistico generale vigente.

In proposito con la presente relazione-parere s'intende corrispondere alle predette richieste, al fine di meglio valutare le previsioni e le implicazioni di natura urbanistica connesse all'attuazione del Programma Integrato in esame.

Nello specifico vengono analizzati i seguenti aspetti:

1. VALUTAZIONI TECNICO URBANISTICHE IN ORDINE AL PROGRAMMA E RAPPORTI INTERCORRENTI TRA LO STESSO E LE PREVISIONI DI P.R.G..

L'intervento proposto interessa un'area di circa mq. 211.607, distinto in catasto al foglio n.64 part.1le nn.10-24-137-139-140 e 142, a ridosso della direttrice Trani-Corato e Andria- Bisceglie.

Dall'esame del progetto ed in particolare dalla Relazione Tecnica Illustrativa si evince che l'intervento è caratterizzato dai seguenti principali indici e parametri:

Tab.1 DATI GENERALI DI PIANO

		Parametri	
		di scheda	di progetto
Area di intervento	mq	211.607,00	211.607,00
Abitanti previsti	n°	1.680,00	1.680,00
Densità territoriale	ab/Ha	79,00	79,00
Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq	0,79	0,79
Volume residenziale	mc	105.000,00	105.000,00
Volume non residenziale	mc	63.000,00	63.000,00
Aree a verde pubblico	alberato	15.120,00	6.175,00
	sportivo		9.075,00
Attrezzature collettive (svago,culto)	mq	3.360,00	3.485,00
Istruzione	mq	7.560,00	7.600,00
Parcheggi	pubblici a serv. resid. ex D.M. 1444	n.	210,00
	(posti auto SP1-P30)	mq	4.200,00
Commerciale/direzionale	mq		16.000,00

Tab.2 AREA PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

Tipologie	Superficie Lotti	Volume Residenz.	Indice fondiario med.	N° Abitazioni
Blocco Sovvenzionata	3.600,00	25.200,00		72
Blocco Agevolata	3.600,00	25.200,00		72
Blocco Libera in linea	7.740,00	20.040,00		60
Blocco Libera bifamiliari	42.360,00	34.560,00		96
totali	57.300,00	105.000,00	1,83	300

Ripartizione analitica delle superfici per lotti

tipologia lotti	numerazione Lotti	n° alloggi
tipologia a blocco	S1	36
Sovvenzionata	S2	36
	tot.	72
tipologia a blocco	A1	36
Agevolata	A2	36
	tot.	72
tipologia a blocco	L1	15
libera in linea	L2	15
	L3	15
	L4	15
	tot.	60
tipologia	LV1 - - LV48	2 x 48
libera bifamiliare		
	tot.	96
Totale Generale		300

L'insediamento si articola nelle seguenti tipologie residenziali principali:

- A - tipologia medio-alta in linea e blocchi, a sei livelli residenziali per sei livelli complessivi fuori terra, di cui il primo rialzato sul livello di terra, oltre alla parte emergente del seminterrato;
- B - tipologia residenziale bassa a villini unifamiliari a schiera, costituiti da un piano residenziale fuori terra (rialzato sul livello di terra), oltre al sottotetto e la parte emergente del seminterrato.
- C - tipologia residenziale bassa a ville bifamiliari, variamente disposte, con lotto di pertinenza accessibile da strade pubbliche, costituite da un piano residenziale terranno, oltre al sottotetto e piano interrato.

Dei volumi residenziali è ipotizzato un utilizzo composito:

- A - di tipo direzionale/commerciale e/o artigianale, con una sagoma –del tutto indicativa- che ipotizza l'utilizzo del volume distribuito su due piani fuori terra. E' evidente che tale scelta dovrà confrontarsi, in fase esecutiva, con le esigenze riscontrate sul mercato. In ogni caso il lotto progettato è stato dimensionato in modo da ospitare una struttura distribuita anche solo su piano terra e dotata di parcheggi in misura sufficiente a garantire il rispetto delle norme in materia.
- B - Di tipo turistico-ricettivo. Ad una porzione del volume non residenziale potrà essere assegnata la destinazione turistico-ricettiva. Anche in tal caso si rinvia alla fase esecutiva il dettaglio compositivo.

La viabilità, intesa come ossatura portante del progetto urbanistico, è stata impostata sulla base dei seguenti criteri:

- integrazione con la viabilità esistente, con particolare con la scelta di evitare incroci a raso tra quest'ultima e le nuove strade di accesso all'insediamento di progetto. A tal proposito sono state previste alcune isole rotatorie in corrispondenza dei nuovi accessi:
 - parallela alla strada verso "Donna Lavinia" che incrocia la pro.le Trani-Corato;
 - parallela alla prov.le Trani-Corato che incrocia la bretella di raccordo tra quest'ultima e la pro.le Andria-Bisceglie. L'isola spartitraffico prevista

completa idealmente quella già esistente allo svincolo della Andria-Bisceglie.

E' stata prevista, infine, la modifica dell'attuale isola spartitraffico in corrispondenza della bretella di raccordo tra le due provinciali (innesto sulla Trani-Corato), mediante creazione di un'altra rotatoria.

I parcheggi previsti nel presente piano sono essenzialmente Parcheggi Privati e Parcheggi Pubblici.

I parcheggi privati a servizio delle residenze sono previsti nei piani interrati (un solo livello entro terra) dei fabbricati ad uso residenziale e nell'ambito delle superfici di pertinenza per eventuali eccedenze.

I parcheggi privati delle attività non residenziali sono previsti esterni sul suolo di pertinenza delle attività stesse, non essendo esclusa la possibilità di realizzazione, in fase esecutiva, di piastre interrate destinate allo scopo.

I parcheggi pubblici sono del tipo di superficie, distribuiti in maniera diffusa ed omogenea nell'ambito dell'insediamento.

Si rileva, inoltre, il rispetto degli standards urbanistici previsti dal D.M. 2/4/68 n. 1444, dimensionati sulla volumetria prevista, che risultano in quantità superiore a quella minima prevista per legge.

A tal proposito si segnala che il soggetto proponente ha modificato la originaria proposta provvedendo a rimodulare il parametri dimensionali qualificanti il programma riconducendoli, più correttamente ed in funzione delle norme applicabili (D.M. 17.1.1992), a quanto realizzabile in comuni con popolazione inferiore ai 300.000 abitanti, senza peraltro modificare la superficie complessiva dell'intervento rispetto alla proposta iniziale.

Per altro verso risultano rispettati i parametri relativi alle distanze dalle strade, dai confini e fra fabbricati.

Nel PRG vigente l'area in questione ha destinazione urbanistica di Zona Rurale.

In ordine alla localizzazione del programma si può constatare come l'area prescelta sia quasi contigua con altre aree tipizzate dal vigente strumento urbanistico con destinazione residenziale a bassa densità edilizia (zona estensiva media- Iff pari a 2 mc/mq) ed è servita da una rete stradale ottimale in quanto prospiciente la Trani-Corato e la Andria-Bisceglie, ponendosi in modo baricentrico rispetto

al bacino extracomunale.

Inoltre su tali direttrici viarie gravitano anche la vicina S.S. 98 ed il casello autostradale a nord, nonché la S.S. 16 bis a valle.

Vi è presenza o, comunque, vicinanza con le reti di urbanizzazione primaria.

Sulla base di quanto osservato si ritiene ammissibile la localizzazione del programma, anche in relazione alla valenza extraterritoriale delle funzioni residenziali e non residenziali in esso previste.

Infine si segnala che il consiglio Comunale, con proprio provvedimento n.42 del 26/10/2004, ha adottato il Documento Programmatico Preliminare al PUG, nel quale “per quanto attiene l’ipotesi di sviluppo principalmente a carattere terziario-direzionale, nonché residenziale-commerciale e relativi servizi a supporto, nella prospettiva dell’attuazione dell’istituita sesta provincia pugliese, si ritiene che l’asse viario per Corato baricentrico rispetto al bacino extracomunale, servito dalla S.S. 98, nastro autostradale, la S.S. 16 bis e asse viario Andria-Bisceglie, sia quello che meglio risponda alle esigenze di sviluppo”.

Per una migliore identificazione del programma costruttivo e delle aree d’intervento deve farsi riferimento ai seguenti elaborati:

A - Relazione tecnica illustrativa

B - Relazione paesaggistica (P.U.T.T./P.)

C - Norme Tecniche di Esecuzione

D - Elenchi catastali

E - Relazione geologica

Tav. 1 - Corografia generale

Tav. 2 - Stralcio catastale situazione attuale e stralcio catastale di previsione

Tav. 3 - Stralcio P.U.T.T./P.

Tav. 4 - Stralcio strumento urbanistico vigente

Tav. 5 - Destinazione urbanistica dell’area d’intervento

Tav. 6 - Connessione territoriale

Tav. 7 - Planimetria generale di progetto

Tav. 8 - Planimetria di intervento

Tav. 9 - Zonizzazione e schede urbanistiche

Tav. 10 - Aree pubbliche da cedere

Tav. 11 - Viabilità e Sezioni Stradali

Tav. 12 - Profili Altimetrici e Sezioni

Tav. 13 - Tipologia edilizia: Residenziale Sovvenzionata S1. Piante, prospetti e sezioni

Tav. 14 - Tipologia edilizia: Residenziale Sovvenzionata S2. Piante, prospetti e sezioni

Tav. 15 - Tipologia edilizia: Residenziale Agevolata A1. Piante, prospetti e sezioni

Tav. 16 - Tipologia edilizia: Residenziale Agevolata A2. Piante, prospetti e sezioni

Tav. 17 - Tipologia edilizia: Residenziale Libera in linea L1-L2-L3-L4. Piante, prospetti e sezioni

Tav. 18 - Tipologia edilizia: Residenziale Libera villa bifamiliare LV1-....- LV48. Piante, prospetti e sezione

Tav. 19 - Tipologia edilizia: non Residenziale (commerciale -direzionale -turistico). A - B. Piante, prospetti e sezione

Tav. 20 - Planovolumetrico.

Tav. 21 - Viste prospettiche.

Alla luce dei nuovi elaborati trasmessi e delle valutazioni tecniche effettuate in sede comunale, in data 21/03/2005 presso la sede dell’Assessorato Reg.le all’Urbanistica si è tenuto una nuova seduta della conferenza di Servizi, da cui è emerso quanto segue:

“.....

Preliminarmente l’Assessore Comunale sottolinea la straordinarietà del Programma e delle opportunità che si avranno con l’istituzione della sesta provincia in quanto si ritiene che l’intervento interessi un bacino extracomunale.

Il Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale chiarisce e puntualizza i concetti espressi nella propria relazione n.8446 dell’8.3.2005.

Il progettista illustra la rimodulazione progettuale conseguente alle prescrizioni di cui alla prima seduta di Conferenza di Servizi e puntualizza i contenuti della lettera di accompagnamento del progetto modificato.

A questo punto il Dirigente del S.U.R. chiede di acquisire un apposito elaborato su base aerofotogrammetrica riportante le maglie di espansione residenziale del vigente P.R.G. al fine di verificarne lo stato di attuazione e/o compromissione come prospettato nella nota n.8446 dell’8.3.2005.

La seduta viene aggiornata a giovedì 24 p.v. alle ore 16,00.

.....

Nella successiva e conclusiva seduta di aggiornamento del 24/03/2005 si è preso atto di quanto di seguito si riporta:

“.....

L’ing. Affatato deposita ed illustra n.2 copie

costituite da n.3 elaborati grafici ciascuna, allegate al presente, che riportano il rilievo aerofotogrammetrico aggiornato al novembre 2004 e la perimetrazione delle singole maglie di espansione del P.R.G..

In detti elaborati si è rappresentato quanto segue:

- con tratto continuo rosso sono state perimetrate le maglie di espansione residenziale del vigente P.R.G.;
- campiti con colorazione in giallo sono indicati i suoli, all'interno delle suddette maglie, oggetto di permessi di costruire già rilasciati e piani di lottizzazioni o studi urbanistici presentati o adottati o approvati,

L'ing. Affatato precisa inoltre che la lettura dello stato di fatto e le richieste di trasformazione edilizia interessanti le maglie residenziali in questione non consente, nei termini precisati nella propria relazione, di disporre di superficie organica tale da localizzare l'intervento proposto.

L'Ufficio prende atto di quanto prospettato e si riserva la definizione dell'istruttoria di competenza per i successivi provvedimenti della Giunta Regionale.

.....”

Tutto ciò premesso, con riferimento alle disposizioni della legge statale n.136/99 si ritiene necessario prioritariamente evidenziare quanto segue:

- l'art.11 della l.s. 136/99 consente la riattivazione dell'iter di cui alla legge 203/91 – art.18 – per la realizzazione di quegli interventi per i quali sono pendenti i procedimenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi costruttivi già proposti in sede di prima attuazione.
- L'art.11 della legge 136/99 così come modificato ed integrato dall'art.4 –150° comma della legge n.350 del 27/12/03 consente al soggetto proponente, d'intesa con l'Amministrazione Comunale competente, la richiesta di accordo di programma,

anche previa rilocalizzazione dell'intervento in ambito nazionale fattispecie questa proposta in questa sede.

- Con la nota prot.806/99 il C.E.R. ha evidenziato che in base all'art.11 – comma 2 – della legge 136/99, gli accordi di programma non ratificati entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della predetta nota sono esclusi dal finanziamento.
- I termini di cui all'art.11 – comma 2 – della legge 136/99, ai sensi dell'art.1 – 110° comma della legge 23.12.2004 n.311 sono stati prorogati a tutto il 31.12.2005, pertanto è possibile sottoporre alla Giunta Regionale il presente provvedimento.

Precisato quanto innanzi in merito agli aspetti amministrativi, dall'esame degli atti, trasmessi con nota prot. _____ del _____, così come integrati e/o modificati con nota n.8446 dell'08.03.2005 si è riscontrato che la proposta di intervento in oggetto, comporta la realizzazione di un programma costruttivo per complessivi n.300 alloggi di edilizia residenziale (di cui n. 72 alloggi di edilizia sovvenzionata, n. 72 alloggi di edilizia agevolata e n. 156 di edilizia libera) e di 63.000 mc. di edilizia non residenziale.

Le aree interessate dall'intervento, di che trattasi, della superficie complessiva di mq. 211.607, riportate in catasto alle particelle nn.10-24-137-139-140-e-142 del foglio n.64, nel P.R.G. vigente del Comune di Trani, risultano tipizzate come zona “rurale”.

La stessa area, prospiciente la S.P. Trani-Corato ed Andria-Bisceglie è ubicata quasi in contiguità con le altre aree tipizzate dal vigente PRG con destinazione residenziale (a bassa densità edilizia) facilmente dotabile di tutte le infrastrutture necessarie (fogna, gas, rete idrica, ecc.) risultando peraltro dotata, come già detto, di viabilità primaria di accesso.

L'insediamento proposto è caratterizzato dai seguenti indici e parametri urbanistici:

<u>DATI GENERALI</u>		<u>DATI SCHEDA</u>	<u>DATI PROGETTO</u>
		<u>RIMODULATA</u>	
- Superficie area d'intervento	mq.	211.607,00	211.607,00
- Abitanti previsti	n.	1.680,00	1.680,00
- Densità territoriale	Ab/Ha	79,00	79,00
- Indice di fabbricabilità territoriale	mc/mq.	0,79	0,79
- Volume residenziale	mc.	105.000,00	105.000,00
- Volume non residenziale.	mc.	63.000,00	63.000,00
<u>AREE A STANDARDS:</u>			
- Area per parcheggio pubblico	mq.	4.200,00	12.120,00
-Area per l'istruzione	mq.	7.560,00	7.600,00
- Area per il verde e lo sport	mq.	15.120,00	15.250,00
- Attrezzature collettive	mq.	3.360,00	3.485,00

Dal confronto tra i dati riportati nel progetto di rilocalizzazione dell'intervento rimodulato rispetto alla scheda agli atti del C.E.R. si rileva la riduzione del numero degli alloggi previsti rispettivamente per edilizia residenziale libera, sovvenzionata ed agevolata, con correlate volumetrie (mc. 105.000); parimenti ridotta è la volumetria afferente l'edilizia non residenziale (mc. 63.000) ; sono previste aree destinate a standards pubblici ex D.M. n.1444/68 per complessivi mq.38.455, con una dotazione di 36 mq. per abitante (mq. 38.455 / 1.050 ab.) circa. Il tutto riferito ad una superficie territoriale (mq.211.607) di poco inferiore a quella originaria (mq.229.000) quest'ultima dimensionata al fine di insediare un numero di alloggi n.450) superiori a quelli previsti dal programma in esame. Il tutto comunque per una densità territoriale pari a 79 ab/ha.

Dal punto di vista tecnico-urbanistico quanto innanzi comporta variante allo strumento urbanistico vigente atteso che le aree interessate dall'intervento mutano destinazione da verde agricolo a zona destinata ad insediamenti di tipo residenziale e commerciale/direzionale secondo la zonizzazione prevista dal progetto urbanistico-edilizio e con indici e parametri rivenienti dallo stesso progetto in atti, sopra riportati.

La stessa variante risulta ammissibile dal punto di vista tecnico-urbanistico e coerente con i canoni

ordinari in materia urbanistica con riferimento sia alla localizzazione che consente, anche in relazione al complessivo ambito territoriale interessato, l'inserimento nel tessuto perturbano sia alla dotazione di aree pubbliche e servizi.

In ordine alla capacità residenziale teorica del P.R.G. "Benevolo", approvato definitivamente dalla G.R. con delibera n.1005 del 20.7.2001 a seguito dei chiarimenti in merito forniti dal Comune di Foggia con nota n.302/01 del 3.7.2001, fatta eccezione per quelle interessate dal Piano di Zona vigente le cui previsioni residenziali risultano in corso di attuazione, e prospetta un fabbisogno non soddisfatto ad oggi ammontante a n.3770 stanze (al netto di tutti i piani e programmi di edilizia straordinaria sino ad oggi approvati e/o in corso di realizzazione).

Nel merito tecnico-urbanistico si prescrive quanto segue:

- all'interno dell'area di intervento dovrà essere prevista la realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, ex D.M. n. 1444/68, nelle quantità previste negli elaborati progettuali, ed in precedenza riportate. La realizzazione di tali servizi dovrà essere assicurata dal soggetto attuatore contestualmente al programma edilizio.
- La superficie riservata agli spazi di sosta e parcheggio privato, dovrà essere tale da garantire il rapporto minimo di 1 mq. ogni 10 mc. di costru-

zione, fissato dalla legge n.122/89 e s.m.;

- Il soggetto attuatore, contestualmente all'intervento, dovrà garantire la realizzazione e/o adeguamento della viabilità di accesso all'area –così come previsto negli atti progettuali, e inoltre, dovrà provvedere alla esecuzione di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti.

Gli effetti di natura urbanistica conseguenti alla conclusione del presente Accordo di Programma, nonché le specifiche finalità del precitato art.18 costituiranno oggetto di apposita e specifica Convenzione tra il proponente ed il Comune di Trani nel quale verranno puntualmente definite le rispettive obbligazioni che dovranno essenzialmente e principalmente riguardare:

- a) quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di piani attuativi convenzionati;
- b) l'obbligo del proponente alla realizzazione dei collegamenti ai servizi a rete ed alla viabilità esterni all'area oggetto del programma proposto;
- c) la definizione delle opportune garanzie perché la realizzazione delle diverse parti del programma medesimo rispetti un'adeguata programmazione temporale con particolare riferimento al rapporto tra urbanizzazioni ed edificazione, nonché tra le diverse tipologie di edificazione;
- d) il divieto di trasferire ad altro soggetto gli oneri relativi alla realizzazione del programma escludendo, specificatamente, la possibilità di alienazione delle aree oggetto del programma stesso prima della loro edificazione.

Lo schema di Convenzione di cui sopra dovrà essere espressamente richiamato ed approvato nella delibera di C.C di ratifica del medesimo Accordo di Programma.

In relazione a quanto innanzi prospettato si può quindi accogliere sotto il profilo amministrativo la richiesta di Accordo di programma finalizzato alla realizzazione nel Comune di Trani di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Inoltre, in relazione proprio alle finalità della legge n.203/91 – art.18 – si evidenzia che ai sensi dell'art.5 – 2° comma – della legge 8.2.2001 n.21 “Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi per aumentare l'offerta di alloggi in locazione”, gli

alloggi finanziati ai sensi dell'art.18 del decreto legge n.152 del 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n.203 del 1991, per i quali siano venuti meno in tutto o in parte le finalità originariamente attestate dal prefetto territorialmente competente, in mancanza di richiesta da parte dei dipendenti dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata, sono assegnati sulla base delle norme relative all'edilizia residenziale pubblica vigenti in ogni regione.

In relazione a quanto sopra riferito e con le prescrizioni tecniche e le condizioni di cui innanzi si ritiene che la Giunta Regionale, in attuazione dell'art.18 della legge n.203/91 e dell'art.11 della legge n.136/99, possa autorizzare il Presidente della G.R. alla sottoscrizione del prescritto Accordo di Programma finalizzato alla realizzazione nel Comune di Foggia di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Il citato Accordo di Programma dovrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Le aree interessate dal programma costruttivo, risultano interessate dal vincolo sismico; pertanto è necessario prima dell'emissione del D.P.G.R., che sancisce l'efficacia variante urbanistica connessa all'Accordo di Programma, il rilascio da parte del Genio Civile di Bari, del parere previsto dalla legge n.64/74.

Il presente provvedimento fa salvi eventuali ulteriori vincoli territoriali insistenti sulle aree in questione, per i quali, ove sussistenti, vanno richiesti i prescritti pareri e/o nulla osta ai sensi di legge.

Si dà atto, inoltre, sulla scorta degli atti d'Ufficio (PUTT/PBA) che le aree interessate dall'intervento non sono gravate da vincoli di uso civico e pertanto non sono applicabili le disposizioni della L.R. 7/98.

Per quanto attiene agli aspetti di natura paesistica dagli del PUTT, si rileva che l'area interessata all'intervento ricade in Ambito Territoriale Esteso: valore distinguibile di tipo “C” .

Gli indirizzi di tutela per l'ambito “C” prevedono: salvaguardia e valorizzazione dell'assetto attuale se qualificato; trasformazione dell'assetto attuale, se compromesso, per il ripristino e l'ulteriore qualificazione; trasformazione dell'assetto

attuale che sia compatibile con la qualificazione paesaggistica..

In merito, dalla Relazione Paesaggistica dell'intervento si evincono le seguenti situazioni:

“”Dalla Visione dei luoghi interessati, documentata dai rilievi fotografici allegati alla presente, con particolare riferimento agli elementi strutturanti il territorio dal punto di vista paesaggistico (ambiti Territoriali Distinti) si rappresenta quanto segue:

- Sistema geologico, geomorfologico, ed idrogeologico: L'area d'intervento non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o di rilevante ruolo sull'assetto paesistico – ambientale complessivo del'ambito di riferimento.

L'area non è interessata infatti dalla presenza di versanti cigli di scarpata, crinali, lame, gravine, grotte ecc. ovvero da elementi caratterizzanti il territorio;

- Sistema copertura botanico –vegetazionale e culturale e della potenzialità faunistica: L'area non risulta interessata da particolari componenti di riconosciuto valore scientifico e/o importanza ecologica di difesa del suolo, né si rileva la presenza di specie flogistiche rare o in via di estinzione né di interesse biologico- vegetazionale;

- Sistema della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa: L'area non risulta direttamente interessata da particolari beni storico –culturali di riconosciuto valore o ruolo nell'assetto paesistico né l'intervento interferisce, sia pure indirettamente, con beni posizionati all'esterno dell'area d'intervento ovvero con il contesto di riferimento visuale di peculiarità individuate dal PUTT/P oggetto di specifica tutela.

In ogni caso sarà impegno del proponente, in fase esecutiva della previsione progettuale, tutelare comunque i “segni” tipici del paesaggio agrario ancora presenti sull'area oggetto d'intervento, nonché, al fine di mitigare l'impatto, anche visivo, delle opere a farsi, adottare le seguenti misure di mitigazione e/o compensazione finalizzate ad un migliore inserimento del programma costruttivo in progetto nel contesto paesaggistico di riferimento:

- le alberature di pregio della flora locale, eventual-

mente presenti sull'area oggetto d'intervento (alberature di olivo), saranno il più possibile preservate (o comunque oggetto di estirpazione e successivo reimpianto all'interno della stessa area d'intervento) ovvero implementate mediante la messa a dimora di soggetti arborei e/o arbustivi della flora locale da posizionarsi prevalentemente a ridosso delle volumetrie di progetto. Quanto sopra sia al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico –vegetazionale autoctono che al fine di mitigare l'impatto soprattutto visivo, delle opere in progetto dalle aree a maggiore fruizione visiva ovvero dai luoghi da cui si hanno le condizioni visuali per percepire aspetti significativi del contesto paesaggistico di riferimento in cui l'intervento andrà a collocarsi. Il tutto in sintonia con quanto già stabilito dalle norme tecniche di attuazione del Programma integrato;

- in sede di progettazione esecutiva saranno salvaguardati il più possibile gli elementi “diffusi nel paesaggio agrario” aventi notevole significato paesaggistico come definiti dall'art.3.14 delle N.T.A. del PUTT/P, ovvero le piante isolate o a gruppi sparse di rilevante importanza per età, dimensione, significato scientifico, testimonianza storica; le alberature stradali e poderali; le pareti a secco con relative siepi, delle divisioni dei campi, delle delimitazioni delle sedi stradali, come previsto dalle norme di attuazione del Programma.
- Saranno limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico complessivo delle aree oggetto d'intervento. In particolare, compatibilmente con le esigenze progettuali, in sede di progettazione esecutiva dovranno essere opportunamente tutelate, soprattutto nella sistemazione delle aree a verde, gli eventuali lembi di terreno con presenza di roccia affiorante al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale configurazione paesaggistica dei luoghi; i tracciati viari seguiranno il più possibile le pendenze naturali del terreno, gli eventuali materiali di risulta rivenienti dalle operazioni di scavo, saranno allontanate e depositate a pubblica discarica.””

Premesso quanto innanzi e in relazione al “parere

paesaggistico” previsto dall’art.5.03 delle NTA del PUTT/paesaggio, per la variante urbanistica proposta, sulla scorta di quanto sopra prospettato, si ritiene di poter esprimere parere favorevole con le prescrizioni formulate nella citata nota comunale prot. 8486 dell’8/03/2005., al fine di un miglior inserimento del programma costruttivo nel contesto paesaggistico di riferimento.

Si dà atto, sulla scorta degli atti d’Ufficio (P.U.T.T./P.B.A.), che le aree interessate dall’intervento non sono gravate da usi civici e pertanto non sono applicabili le disposizioni di cui alla L.R.n.7/98.

Si dà, altresì, atto che:

- l’area d’intervento non è ricompresa nei SIC e ZPS di cui al D.P.R. 12/4/2000;
- l’intervento oggetto di A.di P., non è assoggettabile alle disposizioni di cui alla l.r.n.11/2002 in quanto non ricompreso negli allegati “A” e “B” della medesima legge.

Il citato Accordo di Programma potrà essere redatto sulla base dello schema allegato al presente provvedimento.

Per quanto attiene ai rapporti tra le previsioni di P.R.G. ed il Piano di Bacino della Puglia – Stralcio Assetto Idrogeologico- adottato con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 25 del 15/12/2004, sono fatte salve le norme di salvaguardia di detto Piano, se e in quanto applicabili nei limiti e nei termini contenuti nella predetta deliberazione n. 25/200, fermo restando gli ulteriori e successivi adempimenti comunali previsti dalla legge n. 183/89,

Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall’art.4 . comma 4°, lett.e) – della l.r. n.7/97.

“ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N.17/77 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI”

“Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione”.

L’Assessore, sulla base delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone alla Giunta l’adozione del

conseguente atto finale

LA GIUNTA

Udita la Relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell’U.O e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERTA

- **DI AUTORIZZARE**, per le considerazioni e con le condizioni di cui alla narrativa che qui per economia espositiva s’intendono integralmente trascritte e sulla base dello schema allegato, il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell’Accordo di Programma, ai sensi dell’art.18 della legge n.203/91 e dell’art.11 della legge n.136/99, per la realizzazione nel Comune di Trani di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.
- **DI RILASCIARE** il parere paesaggistico con prescrizioni di cui all’art.5.03 delle NTA del PUTT/Paesaggio, nei termini riportati in narrativa, e fermo restando, per gli interventi esecutivi, l’obbligo di dotarsi di autorizzazione paesaggistica e ciò prima del rilascio del permesso a costruire.
- **DI PROVVEDERE** alla pubblicazione sul B.U.R. del presente provvedimento.

Il Segretario della Giunta
Dr. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Dott. Raffaele Fitto

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra la Regione Puglia, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro-tempore Dott. Raffaele FITTO e il Comune di TRANI rappresentato dal Sindaco pro-tempore, dott. Giuseppe TARANTINI per l'attuazione dei programmi di intervento di cui all'art. 18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, stipulato ai sensi dell'art.8 primo comma del decreto legge 5 ottobre 1993 n. 398 e legge 136 Aprile 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

Premesso che

- a) l'art. 18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, recante "Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrative", promuove e regola la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata;
- b) ai sensi del secondo comma dello stesso art. 18 gli interventi rivolti all'attuazione del Programma straordinario possono essere realizzati da Comuni, IACP, impresa di costruzione e cooperative, in forma singola, consortile o associata;
- c) per l'individuazione delle proposte di intervento e dei soggetti affidatari, il Ministero dei lavori pubblici, con decreto del 17 gennaio 1992, ha indetto un confronto pubblico concorrenziale, in conformità alle procedure di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto - legge 7 febbraio 1985 n. 12, convertito dalla legge 5 aprile 1985 n. 118;
- d) la procedura del confronto pubblico concorrenziale è stata completamente espletata e si è conclusa con la predisposizione di un elenco dei soggetti affidatari e delle proposte di intervento, selezionati ad esito dei lavori della Commissione appositamente istituita con decreto del Ministero dei lavori pubblici del 4 marzo 1992;
- e) in attuazione e nei termini del quarto comma dell'art. 8 del decreto - legge 5 ottobre 1993 n.

398, il Segretario generale del CER ha provveduto, con nota del 30 dicembre 1993, alla trasmissione al Presidente della Giunta Regionale dell'elenco di cui alla precedente lett. d) e di conseguenza la Regione Puglia ha provveduto, in ordine a quanto richiesto, agli adempimenti di competenza;

- f) ai sensi della legge n.136/1999 il Comitato per l'Edilizia Residenziale, ai fini dell'utilizzo dei finanziamenti accantonati ai sensi del comma 72 dell'art.2 della legge 23.12.1996 n. 662 (concernente programmi di edilizia residenziale pubblica, in applicazione dell'art. 18 del D.L. 13.5.91 n. 152, convertito nella legge 12.7.91 n. 203, da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amm.ni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata) ha trasmesso al Presidente della Regione Lazio la nota n. 806 del 24/6/1999 contenente l'elenco delle proposte di attuazione dei programmi, cui si riferiscono i procedimenti pendenti aventi ad oggetto la localizzazione ed i contenuti urbanistici dei programmi e dei corrispondenti soggetti attuatori o proponenti; il tutto al fine di attivare a livello regionale, le procedure di verifica ed eventuale sottoscrizione di Accordi di Programma relativi alle predette proposte di attuazione dei programmi di E.R.P., non definiti in seguito a contenziosi in atto.
- g) I termini fissati dall'art.11 della citata legge n.136/99 sono stati più volte differiti nel tempo da ultimo al 31/12/2005 dall'art. 1-110° comma della legge n. 311 del 29.12.2004.
- h) con legge n. 350 del 27/12/2003 - art. 4 - 150° comma è stata concessa la possibilità di rilocalizzare i Programmi Integrati di cui all'art. 18 della legge n.203191 in ambito nazionale; quale è la fattispecie in parola.
- i) il programma in oggetto è ricompreso nell'elenco delle proposte di intervento trasmesso dal Segretario generale del CER con nota 806/99 al Presidente della Giunta Regionale del Lazio;
- j) il programma in oggetto ha n. di progetto 365/91 con soggetto proponente la Società "Grassetto Costruzioni S.p.A." di Roma;
- k) il programma di che trattasi era localizzato nel Comune di Roma;
- l) in data 24/8/04, il Sindaco del Comune di Trani con nota n. 31877 ha comunicato, ritenuta la

pubblica utilità, la propria adesione e nel contempo ha richiesto al Presidente della G.R. la definizione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, per la rilocalizzazione e realizzazione, in variante al P.R.G. vigente, del Programma Integrato d'Intervento prot. N. 365/91, presentato dalla Società "Grassetto Costruzioni S.p.A." di Roma;

- m) Con nota datata 04/02/2005 prot. 69.1.23.10/serv. IV trasmessa all'Assessorato all'Urbanistica della Regione Puglia ed al Sindaco del Comune di TRANI, la Prefettura di Bari con le finalità di cui all'art. 18 della legge n. 203/91 ha comunicato il proprio parere favorevole in merito alla conformità del programma costruttivo proposto dalla Società "Grassetto Costruzioni S.p.A." con sede in Roma al fine di rilocalizzare il programma nel territorio del Comune di Trani.

CONSIDERATO

- a) che, al fine di assicurare la disponibilità delle aree necessarie alla realizzazione degli interventi in oggetto, il quinto comma dell'art. 18 del decreto - legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, dispone l'applicazione dell'art. 8 nono comma del decreto - legge 15 dicembre 1979 n. 629, convertito dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25;
- b) che il nono comma dell'art.8 del decreto legge richiamato nella precedente lett. a) dispone che, nei casi in cui i programmi di intervento non ricadono nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962 n. 167 ovvero risultino difformi rispetto alle vigenti destinazioni urbanistiche, la delibera comunale di adozione degli stessi programmi equivale, in applicazione degli effetti dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865 che, pertanto, non impone né le procedure né i limiti previsti dallo stesso art. 51, a definitiva individuazione delle aree di intervento, a variante dello strumento urbanistico vigenti e a dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità delle opere previste;
- c) che, al solo fine di adottare i provvedimenti di cui alle precedenti lett. a) e b), e la eventuale determinazione della variante urbanistica, l'art. 11 della legge n. 136/99 prevede che il Presi-

dente della Giunta Regionale, promuova la conclusione di un accordo di programma, da stipulare ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142, ora sostituito dall'art. 34 del D.lvo n. 267/2000, e da ratificare da parte del Consiglio Comunale entro 180 giorni dalla comunicazione del Segretariato Generale del C.E.R.;

- d) che in relazione alle disposizioni dell'art. 11 della legge 136/99, così come modificato dall'art. 1 - 110° comma - della legge n. 311 del 29.12.2004, i termini di ratifica dell'Accordo di Programma sono prorogati a tutto il 31.12.2005;
- e) che, ai sensi del quarto e quinto comma dell'art. 34 del d.lvo n. 267/2000, l'accordo di programma, se adottato con decreto del Presidente della Regione e ratificato nei successivi 30 giorni dal Consiglio comunale, produce gli effetti dell'intesa di cui all'art. 81 decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977 n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici;

PRESO ATTO

- a) che nell'elenco delle proposte di intervento trasmesso dal Segretariato generale del CER con nota n. 806/99 è inserito, con numero di identificazione 365/91, la proposta di intervento proposto dal soggetto proponente Società "Grassetto Costruzioni S.p.A.";
- b) che il soggetto proponente del suddetto programma 356/91, Società "Grassetto Costruzioni S.p.A.". avvalendosi della facoltà concessa dalla l.s. 136/99 - art. 11 - ha richiesto al Comune di Trani con nota datata 03.08.2004, la rilocalizzazione del programma integrato n. 365/91 nel territorio comunale di Trani e l'attivazione per quanto di competenza delle procedure per la sottoscrizione dell'eventuale Accordo di Programma;
- c) che la proposta di intervento in oggetto, come risulta degli stessi elaborati, comporta la realizzazione di un programma costruttivo per complessivi n. 300 alloggi di edilizia residenziale (di cui n. 72 alloggi di edilizia sovvenzionata, n. 72 alloggi di edilizia agevolata, n.156 di edilizia libera) e di 63.000 mc. di edilizia non residenziale (commerciale);

- d) che l'area interessata dall'intervento di che trattasi, nel P.R.G. vigente del Comune di Trani è tipizzata come zona "rurale".
- e) che per una migliore identificazione del programma costruttivo e dell'area dell'intervento deve farsi riferimento agli elaborati grafici richiamati nella delibera G.R. n. ____ del _____;

VISTA

- La circolare CER prot. n. 3578/A del 7 marzo 1994 con la quale sono stati forniti criteri ed indirizzi applicativi per la realizzazione dei programmi previsti dall'art. 18 della legge 12 luglio 1991 n. 203;
- la deliberazione n. ____ del _____ con la quale la G.R. ha autorizzato - con prescrizioni e condizioni - il Presidente della G.R. alla sottoscrizione dell'Accordo di Programma con il Sindaco del Comune di Trani ai sensi del D.lvo n. 267/00 per la realizzazione di un programma straordinario di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle Amministrazioni dello stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata.

Tutto ciò premesso

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo di programma.
2. In attuazione dell'art.8 primo comma del decreto - legge 5 ottobre 1993 n. 398, convertito dalla legge 4 dicembre 1993 n. 493, con le modalità di cui all'art.34 del D.lvo n. 267/00, con gli effetti dei provvedimenti i cui all'art 8 nono comma del decreto - legge 15 dicembre 1979 n. 629 convertito dalla legge 15 febbraio 1980 n. 25 e ai sensi dell'art. 11 della legge 30.4.99 n. 136, le parti firmatane del presente accordo assumono le seguenti determinazioni rivolte ad assicurare la realizzazione della proposta di intervento identificata in premessa.
3. E' preso atto del Programma di intervento di cui al n. di identificazione 361/95 dell'elenco trasmesso dal Segretario generale del CER, giusta nota n.806/99 del 26.06.1999, come modificato nei limiti e nei termini riportati nella deliberazione della Giunta Regionale n. _____ del _____.
4. All'interno dell'area di intervento dovrà essere prevista la realizzazione dei servizi e delle attrezzature pubbliche, ex D.M. n. 1444/68, nelle quantità previste negli elaborati progettuali, ed in precedenza riportate, per quanto attiene alla volumetria residenziale e, in ordine alle volumetrie non residenziali, secondo le disposizioni di cui all'art. 5 - punto 2 - dello stesso D.M. n. 1444/68. La realizzazione di tali servizi dovrà essere assicurata dal soggetto attuatore contestualmente al programma edilizio.
5. Il soggetto attuatore, contestualmente all'intervento, dovrà garantire la realizzazione di adeguata viabilità di accesso all'area, e inoltre, dovrà provvedere alla esecuzione di tutti gli allacciamenti ai pubblici servizi esistenti.
6. gli effetti di natura urbanistica conseguenti alla conclusione del presente Accordo di Programma, nonché le specifiche finalità del precitato art. 18 costituiranno oggetto di apposita e specifica Convenzione tra il proponente ed il Comune di Trani nel quale verranno puntualmente definite le rispettive obbligazioni che dovranno essenzialmente e principalmente riguardare:
 - quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di piani attuativi convenzionati;
 - l'obbligo del proponente alla realizzazione dei collegamenti ai servizi a rete ed alla viabilità esterni all'area oggetto del programma proposto;
 - la definizione delle opportune garanzie perché la realizzazione delle diverse parti dei programmi medesimi rispetti un'adeguata programmazione temporale con particolare riferimento al rapporto tra urbanizzazioni ed edificazione, nonché tra le diverse tipologie di edificazione;

- il divieto di trasferire ad altro soggetto gli oneri relativi alla realizzazione del programma escludendo, specificata mente, la possibilità di alienazione delle aree oggetto del programma stesso prima della loro edificazione.

Lo schema di Convenzione di cui sopra dovrà essere espressamente richiamato ed approvato nella delibera di C.C. di ratifica del medesimo Accordo di Programma.

7. L'indicazione della variata area di intervento che dovrà essere espressamente accettata dall'Amministrazione comunale con la delibera di C.C. di ratifica del presente Atto, è effettuata ai sensi degli effetti dell'art. 51 della legge 22 ottobre 1971 n. 865, e costituisce perciò, ai sensi dell'art. 52 della stessa legge, dichiarazione di pubblica utilità urgenza e indifferibilità delle opere previste dal programma di intervento adottato.
8. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 nono comma della legge 15 febbraio 1980 n. 25 e dell'art. 34 quarto comma del D.lvo n. 267/00, le determinazioni assunte nei precedenti punti costituiscono variante allo strumento urbanistico generale vigente, nonché al Programma pluriennale di attuazione se esistente.
9. Al fine di rendere definitivi (esecutivi) gli effetti di cui ai precedenti punti, il presente accordo di programma dovrà essere ratificato dal Consiglio Comunale di Trani entro e non oltre 30 giorni dalla data di sua sottoscrizione; la delibera del consiglio comunale potrà contenere la dichiarazione di immediata esecutività, ai sensi di legge.
Con successivo decreto del Presidente della Regione il medesimo accordo verrà adottato ai fini ed agli effetti di cui all'art.81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 determinando le conseguenti variazioni dello strumento urbanistico generale vigente (P.R.G.).
10. In ragione dell'urgenza e dell'indifferibilità delle opere previste dal Programma di inter-

vento approvato il Comune di Trani rilascia entro 60 gg. dalla data presentazione della domanda di permesso di costruire e dei relativi elaborati progettuali esecutivi, il permesso di costruire al soggetto affidatario, laddove le condizioni preliminari (Convenzione con il CER, Convenzione con il Comune di cui al precedente punto 4, acquisizione del finanziamento, esibizione del titolo di proprietà di tutte le aree di cui all'intervento proposto) siano state tutte formalmente conseguite.

Al fine di acquisire in modo contestuale, ove necessario ed entro il suddetto termine di 60 gg, da altre Amministrazioni - pareri, nulla osta, autorizzazioni, approvazioni - resi obbligatori dalle norme dello Stato e regionali vigenti, il Comune convoca e presiede una conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

11. Nel caso in cui il presente accordo di programma non abbia attuazione ovvero l'intervento non sia eseguito e il soggetto affidatario non stipuli la convenzione con il CER, le determinazioni assunte ai sensi dei precedenti §§ si intendono caducate di diritto e conseguentemente poste nel nulla e conseguentemente l'area interessata come innanzi individuata riacquista l'originario regime urbanistico.
12. Il presente accordo ha rilevanza esclusivamente ai fini urbanistici e non comporta alcun onere finanziario a carico dell'Amministrazione Regionale.
13. Il Comune di Trani provvederà a far sottoscrivere il presente Accordo di Programma, per presa visione ed accettazione incondizionata, da parte del soggetto proponente l'intervento, costituendo detta accettazione formale rinuncia all'azione ed agli atti pendenti innanzi alla giurisdizione amministrativa ai sensi dell'art. 11 della legge n. 136/99.

Il Sindaco del
Comune di Trani
Dott. Giuseppe Tarantini

Il Presidente della
Regione Puglia
Dott. Raffaele Fitto

